SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 183

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 8 agosto 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 205

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

ACCORDO 24 maggio 2001.

Accordo tra il Governo e le regioni ai fini dell'attuazione dell'art. 92, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il trasferimento alle regioni degli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali - Servizio idrografico e mareografico (SIM).

01A7446

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 2001, n. **320**.

Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'articolo 14, comma 2, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, secondo quanto emerso dal resoconto della seduta del 9 febbraio 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2001;

Acquisito il parere della competente Commissione della Camera dei deputati;

Considerato che il Senato della Repubblica non ha espresso il proprio parere nel termine prescritto;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 21 marzo e del 18 aprile 2001;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) Uffici di diretta collaborazione: gli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

b) Ministro: il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

c) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) Decreto legislativo n. 29 del 1993: il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

f) Ruolo unico: il ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

Art. 2.

Ministro ed Uffici di diretta collaborazione

1. In attesa dell'attuazione dell'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione è disciplinata dalle disposizioni del presente regolamento. Il Ministro si avvale per l'esercizio delle funzioni di direzione politica del Ministero ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, degli uffici di diretta collaborazione, che esercitano le competenze di supporto e di raccordo tra lo stesso e l'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi, all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione ed alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.

2. Sono uffici di diretta collaborazione:

a) la Segreteria del Ministro;

b) l'Ufficio di Gabinetto;

c) l'Ufficio legislativo;

d) la Segreteria tecnica;

e) l'Ufficio stampa;

f) il Servizio di controllo interno;

g) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

3. La Segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro. Il Servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Ministro.

4. Le Segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri Uffici di diretta collaborazione.

5. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono degli Uffici di Gabinetto e legislativo.

6. Il Capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, coordina l'attività di supporto degli Uffici di diretta collaborazione, i quali ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilità ed assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni. Il Capo di Gabinetto definisce l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione, d'intesa con i responsabili degli stessi, e può nominare Vice Capi di Gabinetto in numero non superiore a due.

Art. 3.

Funzioni degli Uffici di diretta collaborazione

1. La Segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione ed elaborazione dei materiali per gli interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli altri Uffici di diretta collaborazione. La Segreteria del Ministro è diretta e coordinata dal Capo della Segreteria, che coadiuva ed assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa ed adempie su suo mandato a compiti specifici. Fa altresì parte della Segreteria del Ministro il Segretario particolare, che cura l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro, nonché i rapporti dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.

2. La Segreteria tecnica svolge attività di supporto tecnico per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche riguardanti i settori di intervento del Ministero e per le conseguenti determinazioni di competenza dell'organo politico circa l'utilizzazione delle relative risorse finanziarie; tale attività di supporto è svolta in raccordo con le Direzioni generali ed i Servizi del Ministero, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro, nonché mediante la promozione di nuove attività ed iniziative anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e momenti di approfondimento scientifico quali convegni, conferenze e tavole rotonde, nelle materie di competenza istituzionale del Ministero ed in rapporto con le altre amministrazioni interessate.

3. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. L'Ufficio di Gabinetto coordina e cura, in particolare, i rapporti con gli altri organi costituzionali e comunitari, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato e cura altresì l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, nonché le risposte agli atti parlamentari di sindacato ispettivo riguardanti il Ministero ed il seguito dato agli stessi. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto opera il Consigliere diplomatico, che assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e comunitario predisponendo i necessari adempimenti per la partecipazione del Ministro presso gli organismi internazionali e comunitari, curando i rapporti internazionali e fornendo agli uffici del Ministero il necessario supporto informativo utile a garantire il tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla comunità internazionale.

4. L'Ufficio legislativo cura l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti Uffici dirigenziali generali e garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura in particolare il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea; cura i rapporti di natura tecnico-giuridica con le autorità amministrative indipendenti, con la Conferenza Stato-regioni e con l'Avvocatura dello Stato; segue altresì la legislazione regionale per le materie di interesse dell'amministrazione. Sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale. Svolge attività di consulenza giuridica, oltre per il Ministro ed i Sottosegretari, anche nei confronti degli Uffici dirigenziali generali del Ministero.

5. L'Ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; effettua, fra l'altro, il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera curando la rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove, in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale.

Art. 4.

Servizio di controllo interno

1. Il Servizio di controllo interno, di seguito denominato Servizio, svolge le seguenti attività:

a) valuta l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti, raccoglie e valuta informazioni e dati sugli effetti delle politiche attuate e delle misure adottate e verifica l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo di cui agli articoli 3 e 14, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 1993, anche al fine di individuare i fattori ostativi, le eventuali responsabilità e suggerire eventuali correzioni;

b) coadiuva il Ministro nella redazione della direttiva annuale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, ai fini della definizione dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio nonché dei parametri

di valutazione della congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi assegnati agli uffici dirigenziali di livello generale;

c) fornisce elementi di valutazione dei dirigenti destinatari delle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sulla base dei quali sono adottate dal Ministro le misure di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, in materia di responsabilità dirigenziale. Il procedimento di valutazione si svolge con le forme di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

d) svolge, anche su richiesta del Ministro, analisi sull'attuazione di politiche e programmi specifici, su flussi informativi e sulla sistematica generale dei controlli interni dell'amministrazione, nonché analisi organizzative finalizzate ad evidenziare costi e rendimenti di articolazioni organizzative e linee di attività dell'amministrazione.

2. *(Comma non ammesso* al «Visto» *della Corte dei conti).*

3. Il Servizio redige, con cadenza almeno semestrale, una relazione riservata all'organo di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione.

4. Il Servizio opera il collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si avvale del sistema informativo automatizzato del Ministero e coordina la propria attività con il comitato tecnico-scientifico e con l'osservatorio costituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché con le altre unità o strutture del controllo interno ai fini di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 1 del predetto decreto legislativo. Esso, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti che si trovano nella disponibilità dell'amministrazione.

5. Al Servizio è assegnato un apposito contingente di personale costituito complessivamente fino ad un massimo di tredici unità, di cui una di qualifica dirigenziale di seconda fascia del ruolo unico. Si applicano il comma 1, secondo periodo, dell'articolo 5 ed il comma 4 del medesimo articolo 5.

Art. 5.

Personale degli Uffici di diretta collaborazione

1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, ad eccezione del personale di cui all'articolo 2, lettere *f)* e *g)*, è stabilito complessivamente in centotrenta unità comprensive delle unità addette al funzionamento degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo, o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché, nel limite del cinque per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, non fronteggiabili con il ricorso al personale in servizio desumibili da specifici attestati culturali e professionali, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, commi 2 e 5, nell'ambito del contingente complessivo di centotrenta unità stabilito dal comma 1, sono individuati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 29 del 1993 per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale di seconda fascia del ruolo unico non superiore a sette, nei limiti dell'esistente dotazione organica. Tali incarichi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione a norma dell'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, e sono attribuiti con decreto del Ministro, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

3. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo della Segreteria del Ministro, dal Segretario particolare del Ministro, dal Responsabile della Segreteria tecnica del Ministro, dal Capo dell'Ufficio stampa del Ministro e dai Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. I predetti soggetti, qualora dirigenti appartenenti al ruolo unico, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993.

4. Al personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo se dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici istituzionali si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di personale non superiore al venticinque per cento del contingente complessivo.

Art. 6.

Responsabili degli Uffici di diretta collaborazione

1. Il Capo di Gabinetto è nominato fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

2. Il Capo dell'Ufficio legislativo è nominato fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra dirigenti delle pubbliche amministrazioni nonché fra docenti universitari e avvocati, in possesso di comprovata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.

3. Il Capo dell'Ufficio stampa è nominato fra operatori del settore dell'informazione o fra persone, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di specifica capacità ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa

quella istituzionale, nonché dell'editoria e della comunicazione informatica, iscritti negli appositi albi professionali.

4. Il Capo della Segreteria ed il Segretario particolare del Ministro sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Ministro. Il Responsabile della Segreteria tecnica è scelto fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità ed esperienza adeguate alla funzione da svolgere avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Ministro.

5. I Capi degli Uffici di cui ai precedenti commi sono nominati dal Ministro, per la durata massima del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario. Al decreto di nomina dei responsabili degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 è allegata una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

6. Il Consigliere diplomatico è nominato dal Ministro con proprio decreto e scelto, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, tra fuzionari appartenenti alla carriera diplomatica, in possesso di comprovata esperienza nel settore delle relazioni internazionali e comunitarie.

7. I componenti del collegio di direzione del Servizio di controllo interno, di cui alla lettera *f)* dell'articolo 2, comma 2, possono essere confermati entro sessanta giorni dal giuramento del Governo o dalla nomina del nuovo Ministro.

Art. 7.

Trattamento economico

1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico omnicomprensivo determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed articolato:

a) per il Capo di Gabinetto in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai Capi Dipartimento del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993, e un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi Capi Dipartimento;

b) per il Capo dell'Ufficio legislativo, il Responsabile della Segreteria tecnica del Ministro ed il presidente del collegio di direzione del Servizio di controllo interno in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, e un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di Uffici dirigenziali generali del Ministero;

c) per il Capo della Segreteria del Ministro, il Segretario particolare del Ministro, i Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato ed i componenti del collegio di direzione del Servizio di controllo interno in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione, e in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;

d) per il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro in un trattamento conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

2. Per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al comma 1, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai responsabili degli Uffici di cui al comma 1, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione nella misura determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante rispettivamente ai Capi Dipartimento, ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dell'amministrazione ed ai dirigenti di uffici dirigenziali non generali. La medesima disposizione si applica al Presidente o ai componenti del collegio di direzione del Servizio di controllo interno, anche se estinti dell'amministrazione, quando il relativo contratto prevede un impegno a tempo parziale con il mantenimento dai propri incarichi esterni e del relativo trattamento economico.

3. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico, assegnati agli Uffici di diretta collaborazione è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.

4. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero.

5. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità,

degli obblighi effettivi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione sostitutiva del compensi per lavoro straordinario e degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 8.

Segreteria dei Sottosegretari di Stato

1. I Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato sono scelti dai Sottosegretari interessati anche tra estranei alle pubbliche amministrazioni e nominati dal Ministro.

2. A ciascuna Segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di centotrenta unità di cui all'articolo 5, comma 1, fino ad un massimo di otto unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando o collocamento fuori ruolo, o in altre posizioni analoghe previste dai rispettivi ordinamenti.

Art. 9.

Modalità della gestione

1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonché la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo n. 29 del 1993, alla responsabilità del Capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti ad uno dei dirigenti assegnati all'Ufficio di Gabinetto, nonché avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.

2. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli Uffici di diretta collaborazione provvede la Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero, assegnando unità di personale ricomprese nelle aree A e B del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, in numero non superiore al 50 per cento delle unità addette agli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2. Si applica l'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 10.

Norme finali

1. Gli incarichi di cui al comma 1 dell'articolo 5, qualora conferiti a collaboratori esterni, sono incompatibili con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale a carattere continuativo. Dello svolgimento di altri incarichi o di attività professionali a carattere non continuativo è informato il Ministro, che ne autorizza la prosecuzione ovvero l'accettazione.

2. L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. È abrogato il decreto del Ministro dei lavori pubblici 26 marzo 1997, n. 217, recante: «Regolamento per l'istituzione del servizio di controllo interno».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NESI, *Ministro dei lavori pubblici*

BERSANI, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 371
Registrato a seguito della deliberazione della sezione di controllo in data 5 luglio 2001, con esclusione dell'art. 4, comma 2

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si trascrive il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) soppresso.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993 è stato abrogato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca:

«Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.».

— Si trascrive l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127:

«14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il decreto legisaltivo 30 luglio 1999, n. 286, reca: «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Nota all'art. 1:

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è stato brogato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

— Si trascrive l'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

«Art. 7 *(Uffici di diretta collaborazione con il Ministro).* — 1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del princìpio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;

b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;

c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il Ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;

d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;

e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità.».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) ha abbrogato il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150 concerne: «Regolamento recante disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonché delle modalità di elezione del componente del Comitato di garanti».

Note all'art. 2:

— Si trascrive l'art. 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

«Art. 55 *(Procedura di attuazione ed entrata in vigore).* — 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo Governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto:

a) sono istituiti:

il Ministero dell'economia e delle finanze;

il Ministero delle attività produttive;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) sono soppressi:

il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

il Ministero delle finanze;

il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

il Ministero del commercio con l'estero;

il Ministero delle comunicazioni;

il Dipartimento per il turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Ministero dell'ambiente;

il Ministero dei lavori pubblici;

il Ministero dei trasporti e della navigazione;

il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

il Ministero della sanità;

il Dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Ministero della pubblica istruzione;

il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il Ministro e il Ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di Ministro della giustizia e Ministero della giustizia e il Ministro e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento adottato ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si può provvedere al riassetto dell'organizzazione dei singoli Ministeri, in conformità con la riorganizzazione del Governo e secondo i criteri ed i princìpi previsti dal presente decreto legislativo.

4. Sono, comunque, fatti salvi i regolamenti di organizzazione già adottati ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e della legge 3 aprile 1997, n. 94.

5. Le disposizioni contenute all'art. 11, commi 1, 2 e 3, trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al comma 1.

6. Salvo disposizione contraria, la decorrenza dell'operatività delle disposizioni del presente decreto è distribuita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro l'arco temporale intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di cui al comma 1.

7. Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia e del Magistrato per il Po si provvede, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con i decreti previsti dall'art. 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

8. A far data dal 1° gennaio 2000, le funzioni relative al settore agroindustriale esercitate dal Ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le inerenti risorse, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello Stato. Il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al Ministero dell'ambiente è disposto ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, contestualmente alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997.

9. All'art. 46, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole «per le amministrazioni e le aziende autonome» sono sostituite dalle parole «per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome».

— Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, reca: «Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato».

Note all'art. 4:

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è stato abrogato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

— Si trascrive l'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

«Art. 5 *(La valutazione del personale con incarico dirigenziale).* — 1. Le pubbliche amministrazioni, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valutano, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri dirigenti, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate (competenze organizzative).

2. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione. La valutazione ha periodicità annuale. Il procedimento per la valutazione è ispirato ai principi della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza, della approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente o valutatore di seconda istanza, della partecipazione al procedimento del valutato.

3. Per le amministrazioni dello Stato, la valutazione è adottata dal responsabile dell'ufficio dirigenziale generale interessato, su proposta del dirigente, eventualmente diverso, preposto all'ufficio cui è assegnato il dirigente valutato. Per i dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale, la valutazione è adottata dal capo del dipartimento o altro dirigente generale sovraordinato. Per i dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni ed ai quali si riferisce l'art. 14, comma 1, lettera *b)*, del decreto n. 29, la valutazione è effettuata dal Ministro, sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico.

4. La procedura di valutazione di cui al comma 3, costituisce presupposto per l'applicazione delle misure di cui all'art. 21, commi 1 e 2, del decreto n. 29, in materia di responsabilità dirigenziale. In particolare, le misure di cui al comma 1, del predetto articolo si applicano allorché i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi emergono dalle ordinarie ed annuali procedure di valutazione. Tuttavia, quando il rischio grave di un risultato negativo si verifica prima della scadenza annuale, il procedimento di valutazione può essere anticipatamente concluso. Il procedimento di valutazione è anticipatamente concluso, inoltre nei casi previsti dal comma 2, del citato art. 21, del decreto n. 29.

5. Nel comma 8 dell'art. 20 del decreto n. 29, sono aggiunte alla fine del secondo periodo le seguenti parole: «, ovvero, fino alla data di entrata in vigore di tale decreto, con provvedimenti dei singoli Ministri interessati». Sono fatte salve le norme proprie dell'ordinamento speciale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, in materia di valutazione dei funzionari diplomatici e prefettizi.».

— Il decreto legislativo 29 del 1993 è stato abrogato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

— Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, reca: «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

— Si trascrive il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286:

«Art. 7 *(Compiti della Presidenza del Consiglio dei Ministri).* — 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita una banca dati, accessibile in via telematica e pienamente integrata nella rete unitaria della pubblica amministrazione, alimentata dalle amministrazioni dello Stato, alla quale affluiscono, in ogni caso, le direttive annuali dei Ministri e gli indicatori di efficacia, efficienza, economicità relativi ai centri di responsabilità e alle funzioni obiettivo del bilancio dello Stato.

2. Per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale di un apposito comitato tecnico-scientifico e dell'osservatorio di cui al comma 3. Il comitato è composto da non più di sei membri, scelti tra esperti di chiara fama, anche stranieri, uno in materia di metodologia della ricerca valutativa, gli altri nelle discipline economiche, giuridiche, politologiche, sociologiche e statistiche. Si applica, ai membri del comitato, l'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e ciascun membro non può durare complessivamente in carica per più di sei anni. Il comitato formula, anche a richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, valutazioni specifiche di politiche pubbliche o programmi operativi plurisettoriali.

3. L'osservatorio è istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è organizzato con decreto del Presidente del Consiglio. L'osservatorio, tenuto anche conto delle esperienze in materia maturate presso Stati esteri e presso organi costituzionali, ivi compreso il CNEL, fornisce indicazioni e suggerimenti per l'aggiornamento e la standardizzazione dei sistemi di controllo interno, con riferimento anche, ove da queste richiesto, alle amministrazioni pubbliche non statali.».

Nota all'art. 5:

— Il decreto legislativo 29 del 1993 è stato abrogato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

— Si trascrive l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150:

«Art. 5 *(Inserimento nel ruolo unico).* — 1. Entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, le amministrazioni sono tenute a trasmettere alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica, per i dirigenti già appartenenti ai propri ruoli, i dati essenziali da inserire nel ruolo unico, di cui all'art. 4, comma 2. Entro i successivi sessanta giorni sono trasmesse le ulteriori informazioni da inserire nella banca dati informatica ai sensi del predetto art. 4, comma 2.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono soppressi i ruoli della dirigenza delle singole amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e cessa di produrre effetti la pregressa appartenenza ad un ruolo. I dirigenti già in servizio confluiscono automaticamente nel ruolo unico dalla stessa data.

3. Dalla data di cui al comma 2 tutti i dirigenti, reclutati anche a seguito di concorsi indetti precedentemente da amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono inseriti nel ruolo unico. I dirigenti reclutati per specifiche e particolari professionalità tecniche sono iscritti, nell'ambito delle rispettive fasce, nelle distinte sezioni che ne evidenziano la peculiare professionalità. I dirigenti cui sono attribuite dall'ordinamento funzioni amministrative di tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero, riconosciute dal diritto internazionale, sono iscritti, nell'ambito delle rispettive fasce, in una distinta sezione.

4. *(Comma non ammesso al* «Visto» della Corte dei conti).

5. I dirigenti di seconda fascia ai quali sia conferito un incarico dirigenziale generale ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993 restano iscritti nella medesima fascia e transitano nella prima se uno o più incarichi durino complessivamente, anche per periodi non continuativi, almeno cinque anni.

6. Ogni amministrazione conferisce gli incarichi ai dirigenti inseriti nel ruolo unico nel limite delle dotazioni organiche dei due livelli dirigenziali definite alla data di entrata in vigore del presente regolamento incrementate da un numero di unità corrispondente agli altri incarichi specifici di livello dirigenziale previsti dall'ordinamento.

7. *(Comma non ammesso al «Visto» della Corte dei conti).*

8. Di tutti gli incarichi conferiti ai dirigenti nel ruolo unico le amministrazioni sono tenute a dare immediata comunicazione al responsabile del ruolo unico per le necessarie annotazioni».

Nota all'art. 9:

— Si trascrive il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279:

«Art. 4 *(Gestione unificata delle spese strumentali).* — 1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'ambito dello stesso Ministero, può essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio.

2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le modalità di cui al comma 1, nonché degli uffici o strutture di gestione unificata, è effettuata dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. I titolari dei centri di responsabilità amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinché l'ufficio di gestione unificata, possa procedere, anche in via continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione delle stesse all'unità previsionale di rispettiva pertinenza.».

01G0386

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 31 maggio 2001, n. **321.**

Modifica del regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti gli articoli 26 e 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'articolo 34 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 8-*sexies*, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, che prevede che il Ministro della sanità con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, disciplini le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica;

Visto il decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332, «Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe» e, in particolare, l'articolo 1 del suddetto decreto che prevede la ridefinizione della disciplina dell'assistenza protesica entro il 31 dicembre 2001;

Ritenuto di dover prorogare il suddetto termine provvedendo, comunque, a semplificare le modalità di erogazione di alcuni dispositivi protesici;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta dell'8 marzo 2001;

Raggiunta l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 22 febbraio 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2001;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 100.1/2142-G/2848 del 24 maggio 2001, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Proroga della disciplina dell'assistenza protesica

1. Nell'articolo 1, comma 1, del regolamento adottato con decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332, le parole «erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (SSN) fino al 31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (SSN) fino al 31 dicembre 2001».

Art. 2.

Modifica dell'articolo 2
del decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332

1. La lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332, è sostituita dalle seguenti:

«*d)* i soggetti laringectomizzati e tracheotomizzati, ileo-colostomizzati e urostomizzati, i portatori di catetere permanente, gli affetti da incontinenza stabilizzata nonché gli affetti da patologia grave che obbliga all'allettamento, previa presentazione di certificazione medica. Per i suddetti soggetti, la prescrizione, redatta da uno specialista del Ssn, dipendente o convenzionato, competente per la menomazione; indica i dispositivi protesici necessari e appropriati, riportati dall'allegato 2 rispettivamente nelle classi «Ausili per tracheotomia ISO 09.15», «Ausili per stomie ISO 09.18», «Cateteri vescicali ed esterni ISO 09.24» e «Raccoglitore per urina ISO 09.27», «Ausili assorbenti l'urina ISO 09.30», «Ausili per la prevenzione e trattamento lesioni cutanee ISO 09.21», per il periodo intercorrente fino alla successiva visita di controllo, quando necessaria, e comunque per un periodo non superiore ad un anno. Nell'indicazione del fabbisogno, la prima prescrizione tiene conto della eventuale necessità di verificare l'adattabilità del paziente allo specifico dispositivo prescritto. L'azienda unità sanitaria locale di residenza dell'assistito autorizza la fornitura dei dispositivi per il periodo indicato dal medico prescrittore, prevedendo idonee modalità di consegna frazionata;

d-bis) i soggetti amputati di arto, le donne con malformazione congenita che comporti l'assenza di una o di entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria ovvero che abbiano subito un intervento di mastectomia ed i soggetti che abbiano subito un intervento demolitore dell'occhio, previa presentazione di certificazione medica;».

Art. 3.

Modifica all'articolo 4
del decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332

1. Al comma 1 dell'articolo 4 dopo le parole «è subordinata,» sono inserite le seguenti parole «fatta eccezione per le ipotesi disciplinate dall'articolo 2, comma 1, lettere *d)* e *d-bis)*».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 31 maggio 2001

Il Ministro: VERONESI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 331

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 a 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di leggi modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al preambolo:

— Il testo degli articoli 26 e 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è il seguente:

«Art. 26 *(Prestazioni di riabilitazione).* — Le prestazioni sanitarie dirette aI recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unità sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati dalla legge, stipulate in conformità ad uno schema tipo approvato dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

Sono altresì garantite le prestazioni protesiche nei limiti e nelle forme stabilite con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 3.

Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono approvati un nomenclatore-tariffario delle protesi ed i criteri per la sua revisione periodica.».

«Art. 57 *(Unificazione dei livelli delle prestazioni sanitarie).* — Con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale, da emanarsi in conformità a quanto previsto dal piano sanitario nazionale di cui all'art. 53, sono gradualmente unificate, nei tempi e nei modi stabiliti dal piano stesso, le prestazioni sanitarie già erogate dai disciolti enti mutualistici, dalle mutue aziendali e dagli enti, casse, servizi e gestioni autonome degli enti previdenziali.

Con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della sanità, ed anche in conformità a quanto previsto dalla lettera *f)*, quarto comma dell'art. 53, ai provvede a disciplinare l'adeguamento della partecipazione contributiva degli assistiti nonché le modalità e i tempi di tale partecipazione in funzione della soppressione delle strutture mutualistiche di cui al primo comma del presente articolo.

Sono comunque fatte salve le prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e protesiche, erogate, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, a favore degli invalidi per causa di guerra e di servizio dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi civili.

Nulla è innovato alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per quanto riguarda le prestazioni di assistenza sanitaria curative e riabilitativa, che devono essere garantite, a prescindere dalla iscrizione di cui al terzo comma dell'art. 19 della presente legge, agli invalidi del lavoro, ferma restando, altresì, l'esclusione di qualunque concorso di questi ultimi al pagamento delle prestazioni sanitarie. Con legge regionale è disciplinato il coordinamento, anche mediante convenzioni, fra l'erogazione delle anzidette prestazioni e gli interventi sanitari che gli enti previdenziali gestori dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali pongono in essere, in favore degli infortunati e tecnopatici, per realizzare le finalità medico-legali di cui all'art. 75 della presente legge.».

— Si riporta il testo dell'art. 34 della legge 5 febbraio 1992, n. 104:

«Art. 34 *(Protesi e ausili tecnici).* — 1. Con decreto del Ministro della sanità da emanare, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella revisione e ridefinizione del nomenclatore-tariffario delle protesi di cui al terzo comma dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono inseriti apparecchi e attrezzature elettronici e altri ausili tecnici che permettano di compensare le difficoltà delle persone con handicap fisico o sensoriale.».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 8-*sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229:

«7. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplina le modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, anche prevedendo il ricorso all'assistenza in forma indiretta.».

— L'art. 1 del decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332, concernente «Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe» è riportato in note all'art. 1.

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 1 *(Prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e articolazione del nomenclatore).* — 1. Il presente regolamento individua le prestazioni di assistenza protesica che comportano l'erogazione dei dispositivi riportati negli elenchi 1, 2 e 3 del nomenclatore di cui all'allegato 1, *erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 2001* e ne definisce le modalità di erogazione. Entro la suddetta data il Ministro della sanità provvede a ridefinire la disciplina dell'assistenza protesica e le tariffe massime da corrispondere ai soggetti erogatori dei dispositivi di cui all'elenco 1 del nomenclatore.».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il comma 1 dell'art. 2 del decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 2 *(Aventi diritto alle prestazioni di assistenza protesica).* — 1. Hanno diritto all'erogazione dei dispositivi contenuti nel nomenclatore gli assistiti di seguito indicati, in connessione a loro menomazioni a disabilità invalidanti:

a) gli invalidi civili, di guerra e per servizio, i privi della vista e i sordomuti indicati rispettivamente dagli articoli 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonché i minori di anni 18 che necessitano di un intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di un'invalidità permanente;

b) gli istanti in attesa di accertamento che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18;

c) gli istanti in attesa di riconoscimento cui, in seguito all'accertamento sanitario effettuato dalla commissione medica dell'azienda USL, sia stata riscontrata una menomazione che comporta una riduzione della capacità lavorativa superiore ad un terzo, risultante dai verbali di cui all'art. 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295;

d) gli istanti in attesa di accertamento entero-urostomizzati, laringectornizzati, tracheotomizzati o amputati di arto, le donne che abbiano subito un intervento di mastectomia ed i soggetti che abbiano subito un intervento demolitore sull'occhio, previa presentazione di certificazione medica;

e) i ricoverati in una struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata, per i quali il medico responsabile dell'unità operativa certifichi la contestuale necessità e urgenza dell'applicazione di una protesi, di un'ortesi o di un ausilio prima della dimissione, per l'attivazione tempestiva o la conduzione del progetto riabilitativo, a fronte di una menomazione grave e permanente. Contestualmente alla fornitura della protesi o dell'ortesi deve essere avviata la procedura per il riconoscimento dell'invalidità.».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 4 del decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«1. L'erogazione a carico del SSN delle prestazioni di assistenza protesica individuate nel presente regolamento è subordinata, *fatta eccezione per le ipotesi disciplinate dall'art. 2, comma 1, lettere* d) *e* d-bis), salvo i casi eventualmente individuati dalle regioni, al preliminare svolgimento delle seguenti attività: prescrizione, autorizzazione, fornitura e collaudo».

01G0379

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Cittaducale e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Cittaducale (Rieti), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cittaducale (Rieti) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Arnaldo Pirone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 luglio 2001

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cittaducale (Rieti), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 29 giugno 2001, da nove componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Rieti ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1519/13.1.16 Gab. del 30 giugno 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cittaducale (Rieti) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Arnaldo Pirone.

Roma, 12 luglio 2001

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

01A8763

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Mottola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998 sono stati eletti il consiglio comunale di Mottola (Taranto) ed il sindaco nella persona del dott. Diego Ludovico;

Considerato che il citato amministratore è decaduto di diritto dalla carica ricoperta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 58, comma 1, lettera *c)*, e comma 4, e dell'art. 59, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per effetto della sentenza della Corte di appello di Lecce emessa in data 28 febbraio 2000 e divenuta irrevocabile in data 8 febbraio 2001;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Mottola (Taranto) è sciolto.

Dato a Roma, addì 20 luglio 2001

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Mottola (Taranto) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Diego Ludovico.

Il citato amministratore è decaduto di diritto dalla carica di sindaco, ai sensi del combinato disposto dell'art. 58, comma 1, lettera *c)*, e comma 4, e dell'art. 59, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per effetto della sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di appello di Lecce in data 28 febbraio 2000, divenuta irrevocabile in data 8 febbraio 2001.

Il consiglio comunale, con delibera n. 13 del 21 maggio 2001, ha preso atto della intervenuta decadenza di diritto del sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla fima della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mottola (Taranto).

Roma, 12 luglio 2001

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

01A8764

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Castelsaraceno e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Castelsaraceno (Potenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da otto consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castelsaraceno (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Roberto Amantea è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 luglio 2001

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castelsaraceno (Potenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 26 giugno 2001, da otto componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Potenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2823/13-4/Gab. del 3 luglio 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castelsaraceno (Potenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Roberto Amantea.

Roma, 12 luglio 2001

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

01A8765

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 maggio 2001.

Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni che reca norme per la difesa del suolo;

Visto in particolare gli articoli 4, 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto l'art. 1-*bis* del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365;

Vista la deliberazione n. 1 dell'11 maggio 1999, con la quale il Comitato istituzionale dell'autorità di bacino del fiume Po ha adottato il progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico;

Considerato che dell'adozione del progetto di stralcio per l'assetto idrogeologico è stata data notizia nel supplemento ordinario n. 142 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 174 in data 28 luglio 1999 e nei bollettini ufficiali delle regioni territorialmente competenti come segue:

regione Emilia-Romagna - B.U.R. n. 96 del 28 luglio 1999;

regione Piemonte - B.U.R. n. 31 del 4 agosto 1999;

provincia autonoma di Trento - B.U.R. n. 33 del 13 agosto 1999;

regione autonoma Valle D'Aosta - 1° supplemento ordinario al B.U.R. n. 36 del 17 agosto 1999;

regione Liguria - B.U.R. n. 33 del 18 agosto 1999;

regione Veneto - B.U.R. n. 72 del 20 agosto 1999;

regione Lombardia - B.U.R. - supplemento ordinario n. 34 del 23 agosto 1999;

Considerato che sul progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico risultano acquisiti i pareri delle conferenze programmatiche, di cui all'art. 1-*bis* del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, come convertito dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, nonché il parere favorevole espresso da parte del comitato tecnico, nel corso delle sedute del 13 marzo, 27 marzo, 10 aprile e 19 aprile 2001, in relazione al PAI adottando;

Vista la deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001,con la quale il Comitato istituzionale dell'autorità di bacino del fiume Po ha adottato il «piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacino idrografico del fiume Po» (brevemente denominato PAI), ai sensi dell'art. 18, comma 10, della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché dell'art. 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 1998, n. 276, e dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 12 ottobre 2000, n 279, come convertito dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;

Ritenuta la necessità di garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni nonché del recupero delle aree fluviali ad utilizzi ricreativi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 24 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (brevemente denominato PAI) indicato nelle premesse, adottato con la deliberazione del Comitato istituzionale dell'autorità di bacino del fiume Po n. 18 del 26 aprile 2001.

2. Il PAI si compone degli elaborati ed allegati di seguito specificati, che fanno parte integrante del presente decreto:

1) relazione generale - Relazione di sintesi;

2) atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo;

3) linee generali di assetto idraulico e idrogeologico;

4) caratteri paesistici e beni naturalistici, storico-culturali e ambientali;

5) quaderno delle opere tipo;

6) cartografia di piano;

7) norme di attuazione;

8) tavole di delimitazione delle fasce fluviali;

9) relazione generale al secondo Piano stralcio delle fasce fluviali.

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trovano altresì applicazione le ulteriori disposizioni contenute nella deliberazione del Comitato istituzionale dell'autorità di bacino del fiume Po di cui al comma 1 dell'art. 1.

Art. 3.

Gli elaborati ed allegati di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto sono depositati presso l'Autorità di bacino del fiume Po - via Garibaldi, 75 - 43100 Parma.

Il presente decreto, previa registrazione degli organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro dei lavori pubblici
NESI

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2001
Ufficio di controllo dei Ministeri istituzionali, registro n. 10 Presidenza, foglio n. 106

01A8482

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 5 luglio 2001.

Riconoscimento di titolo professionale estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI
UFFICIO VII

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Papagianni Foteini, nata a Salonicco il 22 aprile 1972, cittadina greca diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologa;

Considerato che la richiedente ha conseguito la laurea di dottore in psicologia il 19 novembre 1996 presso l'«Università degli studi» di Salonicco;

Considerato che la sig.ra Papagianni Foteini risulta essere stata abilitata alla professione di psicologo con delibera della prefettura di Salonicco, rilasciata il 28 maggio 1997 e che risulta iscritta al Collegio degli psicologi greci di Atene dall'anno 2000;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 13 marzo 2001;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Papagianni Foteini nata a Salonicco il 22 aprile 1972, cittadina greca, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa, quali titoli abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 5 luglio 2001

Il direttore generale: HINNA DANESI

01A8766

DECRETO 13 luglio 2001.

Riconoscimento di titolo professionale estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo e psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI
UFFICIO VII

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998; n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Carneiro De Carvalho Cristina Maria, nata il 10 aprile 1967 a Juiz de Fora (Brasile), cittadina italiana, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo e psicoterapeuta di cui è in possesso, come attestato dal Conselho Regional de Psicologia - 5 Regiao di Rio de Janeiro in data 11 marzo 2001, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo e psicoterapeuta;

Preso atto che la richiedente è in possesso del diploma di laurea di psicologo conseguito presso la Pontificia Universidade Catolica di Rio de Janeiro in data 3 agosto 1992;

Preso atto che la richiedente è in possesso altresì del diploma di specializzazione in psicologia rilasciato dalla stessa Università in data 10 novembre 1995;

Ritenuto che la sig.ra Carneiro de Carvalho abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 17 maggio 2001;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Preso atto, per quanto concerne specificamente l'istanza volta ad ottenere il riconoscimento della psicoterapia — che la Conferenza di servizi su indicata — in

seguito ad un attento esame della documentazione presentata, ha ritenuto che la formazione accademico-professionale posseduta dalla richiedente non sia assimilabile a quella dello psicoterapeuta italiano, e che le lacune così emerse non siano colmabili tramite l'applicazione di una misura compensativa;

Decreta:

Alla sig.ra Carneiro De Carvalho Cristina Maria, nata il 1° aprile 1967 a Juiz de Fora (Brasile), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio della professione in Italia.

L'istanza per il riconoscimento del titolo professionale di psicoterapeuta, per i motivi su indicati, è respinta.

Roma, 13 luglio 2001

p. *Il direttore generale:* RETTURA

01A8767

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 giugno 2001.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale della «Perdonanza dell'Aquila», del «Corteo storico di Federico II di Palermo, Jesi ed Oria», di «Goletta Verde», della «Centomiglia del Garda» e del «Palio dei Normanni di Piazza Armerina» - Manifestazione 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale in data 13 dicembre 2000 con il quale sono state individuate le manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali dell'anno 2001;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative allo svolgimento della lotteria nazionale della «Perdonanza dell'Aquila», del «Corteo Storico di Federico II di Palermo, Jesi ed Oria», di «Goletta Verde», della «Centomiglia del Garda» e del «Palio dei Normanni di Piazza Armerina» - Manifestazione 2001, nonché le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria medesima;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la decisione del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita al pubblico di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale della «Perdonanza dell'Aquila», del «Corteo Storico di Federico II di Palermo, Jesi ed Oria», di «Goletta Verde», della «Centomiglia del Garda» e del «Palio dei Normanni di Piazza Armerina» - Manifestazione 2001, con inizio il 18 giugno 2001, avrà termine il 26 agosto 2001.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti sedici serie composte da 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 5.

La massa premi potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal comitato generale per i giochi dopo l'accertamento della vendita dei biglietti.

Art. 6.

La vendita all'ingrosso dei biglietti cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di mercoledì 22 agosto 2001.

I biglietti invenduti annullati ed i relativi elaborati contabili dovranno pervenire al comitato generale per i giochi, entro le ore 15 di venerdì 24 agosto 2001.

Art. 7.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma presso la sala delle lotterie nazionali della direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il giorno 26 agosto 2001 alle ore 18. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso di via Anicia n. 11.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 26 agosto 2001 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con apposito provvedimento.

Art. 8.

Ultimate le operazioni di estrazione dei biglietti estratti vincenti e registrati a verbale i risultati di essi sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi cinque biglietti estratti vincenti con la «Dama e il Giovin Signore» della Perdonanza Celestiniana dell'Aquila, con il rione vincitore del «Corteo Storico di Federico II di Palermo, Jesi ed Oria», con la località marina vincitrice di «Goletta Verde», con l'imbarcazione vincitrice della regata «Centomiglia del Garda» e con il «quartiere» vincitore del Palio dei Normanni di Piazza Armerina.

L'abbinamento dei biglietti vincenti i premi di prima categoria sarà determinato dalle graduatorie ufficiali fornite dalle rispettive giurie a prova dell'avvenuto svolgimento delle manifestazioni, iniziando dal biglietto abbinato alla «Dama ed al Giovin Signore della Perdonanza», al quale, pertanto, sarà attribuito il primo premio; il secondo premio sarà attribuito al biglietto abbinato al «rione» vincitore del «Corteo Storico di Federico II di Palermo, Jesi ed Oria»; il terzo premio sarà attribuito al biglietto abbinato alla località marina vincitrice di «Goletta Verde», il quarto premio sarà attribuito al biglietto abbinato alla imbarcazione vincitrice della regata «Centomiglia del Garda» ed il quinto premio sarà attribuito al biglietto abbinato al «quartiere» vincitore dei «Palio dei Normanni di Piazza Armerina».

Qualora le manifestazioni alle quali è abbinata la lotteria, o anche soltanto una di esse, non dovessero avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Al termine delle operazioni di estrazione e di abbinamento sarà data al pubblico comunicazione conclusiva dei risultati di dette operazioni.

Art. 9.

Il dott. Mario Lollobrigida, direttore amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere il verbale delle operazioni di estrazione e di abbinamento dei biglietti vincenti i premi nazionali.

Detto funzionario, in caso di impedimento sarà sostituito dalla dott.ssa Nicoletta Boserman o dalla dott.ssa Carmela Maresca, entrambe direttori amministrativi dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti che verrà compilato dal Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 14 giugno 2001

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2001
Ufficio controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 93

01A8739

DECRETO 21 giugno 2001.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria europea 2001 «Concorso Miss Italia di Salsomaggiore», «Gran Premio di Merano» e «Maratona d'Italia».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale in data 13 dicembre 2000 con il quale sono state individuate le manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali dell'anno 2001;

Visto l'accordo della lotteria europea sottoscritto in seno all'Associazione europea lotterie e lotto di Stato - A.E.L.T.E. in data 24 maggio 2001;

Ritenuto che in base al citato accordo l'Italia partecipa alla costituzione del premio europeo di euro 2.000.000 con la sottoscrizione di 15 quote di euro 20.000 ciascuna per complessivi euro 300.000, pari a lire italiane 580.881.000 a favore dell'A.E.L.T. E;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative allo svolgimento della lotteria internazionale 2001, individuata nella lotteria europea «Concorso Miss Italia di Salso-

maggiore», «Gran Premio di Merano» e «Maratona d'Italia», nonché le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria medesima;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la decisione del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita al pubblico di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria europea 2001 «Concorso Miss Italia di Salsomaggiore», «Gran Premio di Merano» e «Maratona d'Italia» con inizio il 5 luglio 2001, si concluderà il 14 ottobre 2001.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti trenta serie composte da 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AL, AM; quest'ultima serie risulterà composta da 10.600 biglietti. I biglietti complessivamente posti in vendita ammontano a 2.910.600.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione del premio europeo di euro 2.000.000 si svolgeranno il giorno 13 ottobre 2001 alle ore 21 a Nicosia (Cipro) con le seguenti modalità:

1) determinazione di un numero di cinque cifre, mediante estrazione di cinque sfere, ciascuna da un'urna contenente dieci sfere contraddistinte dai numeri da 0 a 9;

2) designazione del Paese partecipante alla lotteria che ha emesso il biglietto vincente, mediante estrazione, da un'apposita urna, di una sfera tra le 100 sfere rappresentanti ciascuna una quota di partecipazione al finanziamento del premio europeo. Ciascuna sfera porterà l'indicazione di un Paese partecipante e a ciascun paese saranno attribuite tante sfere quanto sono le quote di finanziamento sottoscritte;

3) se necessario, in base alla disciplina nazionale del paese designato secondo le modalità del precedente punto 2), si procederà ad una estrazione complementare a quella del numero di cinque cifre al fine di ottenere l'individuazione del biglietto o dei biglietti vincenti o della frazione o delle frazioni dei biglietti vincenti.

Qualora, in base al procedimento di cui al suindicato punto 2), l'Italia venga designata quale paese vincente il premio europeo e il biglietto individuato a seguito della procedura di cui ai punti 1) e 3) risulti invenduto, il giorno 14 ottobre 2001 alle ore 18 presso la direzione generale dei Monopoli di Stato - Sala «G.G. Belli», via Anicia n. 11 - Roma, si procederà, con le modalità di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1577, e successive modificazioni, alla estrazione di un biglietto venduto per l'attribuzione del premio europeo.

In ogni caso, e comunque subito dopo l'eventuale estrazione del biglietto vincente il premio europeo, nella sede suindicata si procederà, con le citate modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, alle estrazioni di biglietti vincenti per l'attribuzione dei premi nazionali, nel numero e dell'entità che saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Qualora il premio europeo venga attribuito all'Italia il relativo biglietto non parteciperà all'attribuzione dei suindicati premi nazionali.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione del premio europeo alla data del 13 ottobre 2001 e le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti i premi nazionali alla data del 14 ottobre, come sopra stabilito, le operazioni avverranno in luogo, giorno ed ora che saranno fissati con apposito decreto.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti i premi nazionali e registrati a verbale i risultati di essi sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi tre biglietti estratti vincenti, con la vincitrice del «Concorso Miss Italia di Salsomaggiore», con il cavallo vincitore del «Gran Premio di Merano» e con l'atleta vincitore della «Maratona d'Italia».

L'abbinamento dei biglietti ai premi di prima categoria sarà determinato dalle graduatorie ufficiali fornite dalle giurie iniziando dal biglietto abbinato alla vincitrice del «Concorso Miss Italia di Salsomaggiore» al quale sarà attribuito il primo premio; il secondo premio sarà attribuito al biglietto abbinato al cavallo vincitore del «Gran Premio di Merano» ed il terzo premio sarà attribuito al biglietto abbinato all'atleta vincitore della «Maratona d'Italia».

Ai fini dell'attribuzione del premio di prima categoria, nel caso di giudizio «*ex aequo*» di più miss, si effettuerà un sorteggio tra le concorrenti classificatesi per il primo posto.

Qualora le manifestazioni abbinate alla lotteria, o anche soltanto una di esse, non dovessero avere luogo, tutti i premi nazionali verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Al termine delle operazioni di estrazione e di abbinamento, sarà data al pubblico comunicazione conclusiva dei risultati delle operazioni.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi ai sensi dell'art. 17 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, ferme restando le disposizioni del presente decreto.

Art. 7.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della lotteria europea 2001 cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di martedì 9 ottobre 2001.

I biglietti invenduti annullati ed i relativi elaborati contabili dovranno pervenire al Comitato generale per i giochi, entro le ore 15 di giovedì 11 ottobre 2001.

Art. 8.

Il dott. Mario Lollobrigida, direttore amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere il verbale delle operazioni di estrazione e di abbinamento dei biglietti vincenti i premi nazionali.

Detto funzionario, in caso di impedimento sarà sostituito dalla dott.ssa Nicoletta Boserman o dalla dott.ssa Carmela Maresca, entrambe direttori amministrativi dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 9.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti che verrà compilato dal Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Art. 10.

Per la partecipazione al premio europeo di cui alle premesse è autorizzato l'impegno ed il pagamento dell'importo di euro 300.000 pari a L. 580.881.000 a carico del capitolo 2001 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno 2001.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 giugno 2001

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla corte dei conti il 17 luglio 2001
Ufficio controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 94

01A8740

DECRETO 18 luglio 2001.

Sospensione degli effetti del decreto ministeriale 14 marzo 2001, recante criteri per la riduzione degli spazi adibiti ad uffici pubblici.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 24 della legge 27 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'art. 62 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale attribuisce al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il potere di adottare con proprio decreto misure finalizzate a ridurre gradualmente l'ammontare dei metri quadrati di superficie degli immobili in uso alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, con il supporto dell'Agenzia del demanio o di apposita struttura individuata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che può avvalersi eventualmente di fornitori esterni specializzati scelti con le modalità di cui all'art. 24 della medesima legge n. 488 del 1999;

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti la istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto, in particolare, l'art. 57 del predetto decreto legislativo n. 300 del 1999, che prevede l'istituzione delle agenzie fiscali, nonché l'art. 65 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, che attribuisce all'Agenzia del demanio l'amministrazione dei beni immobili dello Stato;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale sono state disciplinate, tra l'altro, le modalità di avvio delle agenzie fiscali;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 14 marzo 2001, che detta i principi, i criteri e le modalità cui le amministrazioni statali centrali e periferiche, ai sensi del citato art. 24 della legge n. 488 del 1999, devono attenersi per pervenire ad una graduale riduzione, su tutto il territorio nazionale, sia dei costi sia dell'ammontare complessivo dei metri quadrati di superficie degli immobili utilizzati per l'espletamento delle proprie finalità governative;

Considerato che, onde pervenire alla predetta graduale riduzione, è prevista, ai sensi dell'art. 2 del suddetto decreto, una tempestiva attività di ricognizione degli immobili condotti in fitto passivo, da parte delle

amministrazioni interessate o, in via sostitutiva, da parte dell'Agenzia del demanio a titolo oneroso, all'esito della quale devono essere elaborati piani di razionalizzazione ed ottimizzazione degli spazi utilizzati definiti d'intesa con la predetta Agenzia mediante convenzioni a titolo oneroso;

Considerato che, allo stato, non risultano ancora istituiti i capitoli di bilancio cui imputare l'onere economico di convenzionamento con l'Agenzia e che pertanto potrebbero determinarsi disfunzioni nella regolamentazione delle posizioni economiche delle strutture preposte all'espletamento della prevista attività di razionalizzazione;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di sospendere gli effetti del decreto ministeriale 14 marzo 2001 nelle more della individuazione delle capienze di bilancio atte a far fronte alle remunerazioni introdotte con il medesimo provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli effetti del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 14 marzo 2001 sono sospesi.

Roma, 18 luglio 2001

Il Ministro: TREMONTI

01A8471

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 giugno 2001.

Modificazione del prezzo della specialità medicinale «Globuren». (Decreto AIC/UAC n. 157/2001).

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visti i decreti del 21 agosto 1989 e 31 luglio 1996 con i quali la società Janssen Cileg GmbH è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale GLOBUREN alle condizioni di seguito specificate:

1 flac 1 ml 2000 U/ml - A.I.C. n. 027296021/M (in base 10), 0U108P (in base 32), classe A, nota 12, L. 71.600;

1 flac 1 ml 4000 U/ml - A.I.C. n. 027296045/M (in base 10), 0U109F (in base 32), classe A, nota 12, L. 143.200;

1 flac 1 ml 10000 U/ml - A.I.C. n. 027296060/M (in base 10), 0U109W (in base 32), classe A, nota 12, L. 358.100;

1 flac 1 ml 1000 U/0,5 ml - A.I.C. n. 027296072/M (in base 10), 0U10B8 (in base 32), classe A, nota 12, L. 35.900;

1 siringa tamp fosf 1000 UI/0,5 ml - A.I.C. n. 027296146/M (in base 10), 0U10DL (in base 32), L. 35.900;

1 siringa tamp fosf 2000 UI/0,5 ml - A.I.C. n. 027296159/M (in base 10), 0U10DZ (in base 32), L. 71.600;

1 siringa tamp fosf 4000 UI/0,4 ml - A.I.C. n. 027296173/M, 0U10FF (in base 32), L. 143.200;

1 siringa tamp fosf 10000 UI/1 ml - A.I.C. n. 027296185/M (in base 10), 0U10FT (in base 32), L. 358.100;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione e il prezzo della specialità medicinale;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Vista la legge del 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il decreto 22 dicembre 2000 registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000, registro n. 2, foglio n. 333 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 7 del 10 gennaio 2001;

Visto il parere espresso in data 5-6 giugno 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo della specialità medicinale GLOBUREN nelle confezioni indicate è modificato come segue:

1 flac 1 ml 2000 U/ml - A.I.C. n. 027296021/M (in base 10), 0U108P (in base 32), classe A, nota 12, con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie individuati dalle regioni o dalle provincie autonome di Trento e Bolzano (registro USL).

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 43.000 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 30 gennaio 1997 è di L. 70.900 (IVA inclusa);

1 flac 1 ml 4000 U/ml - A.I.C. n. 027296045/M (in base 10), 0U109F (in base 32);

classe A, nota 12, con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie individuati dalle regioni o dalle provincie autonome di Trento e Bolzano (registro USL).

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 86.000 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera ClPE 30 gennaio 1997 è di L. 141.900 (IVA inclusa);

1 flac 1 ml 10000 U/ml - A.l.C. n. 027296060/M (in base 10), 0U109W (in base 32);

classe A, nota 12, con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie individuati dalle regioni o dalle provincie autonome di Trento e Bolzano (registro USL).

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 215.000 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 30 gennaio 1997 è di L. 349.800 (IVA inclusa);

1 flac 1 ml 1000 U/0,5 ml - A.I.C. n. 027296072/M (in base 10), 0U10B8 (in base 32);

classe A, nota 12, con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie individuati dalle regioni o dalle provincie autonome di Trento e Bolzano (registro USL).

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 21.500 (ex factory, IVA eclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 30 gennaio 1997 è di L. 35.500 (IVA inclusa);

1 siringa tamp fosf 1000 UI/0,5 ml - A.I.C. n. 027296146/M (in base 10), 0U10DL (in base 32);

classe A, nota 12, con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie individuati dalle regioni o dalle provincie autonome di Trento e Bolzano (registro USL).

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 21.500 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 30 gennaio 1997 è di L. 35.500 (IVA inclusa);

1 siringa tamp fosf 2000 UI/0,5 ml - A.I.C. n. 027296159/M (in base 10), 0U10DZ (in base 32);

classe A, nota 12, con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie individuati dalle regioni o dalle provincie autonome di Trento e Bolzano (registro USL).

Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 43.000 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 30 gennaio 1997 è di L. 70.900 (IVA inclusa);

1 siringa tamp fosf 4000 UI/0,4 ml - A.I.C. n. 027296173/M (in base 10), 0U10FF (in base 32);

classe A, nota 12, con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie individuati dalle regioni o dalle provincie autonome di Trento e Bolzano (registro USL).

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 86.000 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 30 gennaio 1997 è di L. 141.900 (IVA inclusa);

1 siringa tamp fosf 10000 UI/1 ml - A.I.C. n. 027296185/M (in base 10), 0U10FT (in base 32);

classe A, nota 12, con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie individuati dalle regioni o dalle provincie autonome di Trento e Bolzano (registro USL).

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con azienda è stabilito in L. 215.000 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 30 gennaio 1997 è di L. 349.800 (IVA inclusa).

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag GmbH.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 18 giugno 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A8500

DECRETO 18 giugno 2001.

Modificazione del prezzo della specialità medicinale «Epoxitin». (Decreto AIC/UAC n. 156/2001).

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visti i decreti del 2 maggio 1989 e 17 giugno 1996 con i quali la società Janssen Cilag S.A. è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale EPOXITIN le condizioni di seguito specificate:

1 flac 1 ml 2000 U/ml - A.I.C. n. 027017084/M (in base 10), 0TSHVW (in base 32), classe A, nota 12, L. 71.600;

1 flac 1 ml 4000 U/ml - A.I.C. n. 027017108/M (in base 10), 0TSHWN (in base 32), classe A, nota 12, L. 143.200;

1 flac 1 ml 10000 U/ml - A.I.C. n. 027017122/M (in base 10), 0TSHX2 (in base 32), classe A, nota 12, L. 358.100;

1 flac 1 ml 1000 U/0,5 ml - A.I.C. n. 027017134/M (in base 10), 0TSHXG (in base 32), classe A, nota 12, L. 35.900;

1 siringa tamp fosf 1000 UI/0,5 ml - A.I.C. n. 027017209/M (in base 10), 0TSHZT (in base 32), L. 35.900;

1 siringa tamp fosf. 2000 UI/0,5 ml - A.I.C. n. 027017211/E (in base 10), 0TSHZV (in base 32), L. 71.600;

1 siringa tamp fosf 4000 UI/0,4 ml - A.I.C. n. 027017235/E (in base 10), 0TSJ0M (in base 32), L. 143.200;

1 siringa tamp fosf 10000 UI/1 ml - A.I.C. n. 027017247/E (in base 10), 0TSJ0Z (in base 32), L. 358.100;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione e il prezzo della specialità medicinale;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Vista la legge del 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il decreto 22 dicembre 2000 registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000 registro n. 2, foglio n. 333, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 7 del 10 gennaio 2001;

Visto il parere espresso in data 5-6 giugno 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo della specialità medicinale EPOXITIN nelle confezioni indicate è modificato come segue:

1 flac 1 ml 2000 U/ml - A.I.C. n. 027017084/M (in base 10), 0TSHVW (in base 32);

classe A, nota 12, con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie individuati dalle regioni o dalle provincie autonome di Trento e Bolzano (registro USL).

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 43.383 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 30 gennaio 1997 è di L. 70.900 (IVA inclusa);

1 flac 1 ml 4000 U/ml - A.I.C. n. 027017108/M (in base 10), 0TSHWN (in base 32);

classe A, nota 12, con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie individuati dalle regioni o dalle provincie autonome di Trento e Bolzano (registro USL).

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 86.766 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 30 gennaio 1997 è di L. 141.900 (IVA inclusa);

1 flac 1 ml 10000 U/ml - A.I.C. n. 027017122/M (in base 10), 0TSHX2 (in base 32);

classe A, nota 12, con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie individuati dalle regioni o dalle provincie autonome di Trento e Bolzano (registro USL).

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 221.344 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 30 gennaio 1997 è di L. 349.800 (IVA inclusa);

1 flac 1 ml 1000 U/0,5 ml - A.I.C. n. 027017134/M (in base 10), 0TSHXG (in base 32);

classe A, nota 12, con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie individuati dalle regioni o dalle provincie autonome di Trento e Bolzano (registro USL).

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 21.500 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 30 gennaio 1997 è di L. 35.500 (IVA inclusa);

1 siringa tamp fosf 1000 UI/0,5 ml - A.I.C. n. 027017209/M (in base 10), 0TSHZT (in base 32);

classe A, nota 12, con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie individuati dalle regioni o dalle provincie autonome di Trento e Bolzano (registro USL).

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 21.500 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 30 gennaio 1997 è di L. 35.500 (IVA inclusa);

1 siringa tamp fosf 2000 UI/0,5 ml - A.I.C. n. 027017211/E (in base 10), 0TSHZV (in base 32);

classe A, nota 12, con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie individuati dalle regioni o dalle provincie autonome di Trento e Bolzano (registro USL).

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 43.000 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 30 gennaio 1997 è di L. 70.900 (IVA inclusa);

1 siringa tamp fosf 4000 UI/0,4 ml - A.I.C. n. 027017235/E (in base 10), 0TSJ0M (in base 32);

classe A, nota 12, con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie individuati dalle regioni o dalle provincie autonome di Trento e Bolzano (registro USL).

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 86.000 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 30 gennaio 1997 è di L. 141.900 (IVA inclusa);

1 siringa tamp fosf 10000 UI/1 ml - A.I.C. n. 027017247/E (in base 10), 0TSJ0Z (in base 32);

classe A, nota 12, con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie individuati dalle regioni o dalle provincie autonome di Trento e Bolzano (registro USL).

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 215.000 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 30 gennaio 1997 è di L. 349.800 (IVA inclusa).

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.A.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 18 giugno 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A8501

DECRETO 25 giugno 2001.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Montechiaro», in Conversano, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 23 novembre 2000 con la quale società «Montechiaro S.r.l.», con sede in Rutigliano (Bari), via Turi n. 44, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Montechiaro» che sgorga dalla sorgente omonima nell'ambito del permesso di ricerca «Montechiaro» sito nel comune di Conversano (Bari), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 16 maggio 2001;

Vista la nota del 31 maggio 2001, con la quale la società «Montechiaro S.r.l.», ha trasmesso analisi chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche effettuate sull'acqua minerale «Montechiaro» prelevata in data 10 maggio 2001;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Montechiaro» che sgorga dalla sorgente omonima nell'ambito del permesso di ricerca «Montechiaro» sito nel comune di Conversano (Bari).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 25 giugno 2001

p. *Il direttore generale:* SCRIVA

01A8536

DECRETO 25 giugno 2001.

Autorizzazione a modificare le indicazioni riportate sulle etichette dell'acqua minerale «Hunyadi János», in Buda.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Visto il decreto dirigenziale 16 gennaio 2001, n. 3346-218, con il quale è stato confermato il riconoscimento dell'acqua minerale «Hunyadi János», di Buda (Ungheria), e sono state modificate le indicazioni da riportare sulle etichette;

Vista la domanda in data 30 maggio 2001, con la quale la società KI Group S.p.a., con sede in Collegno (Torino), via Marchesi n. 9, ha chiesto l'autorizzazione a modificare le diciture riportate sulle etichette dell'ac-

qua minerale naturale estera «Hunyadi János» secondo le indicazioni del decreto dirigenziale 16 gennaio 2001, n. 3346-218;

Visto il decreto dirigenziale 29 aprile 1999, n. 3148, con il quale sono state autorizzate le etichette attualmente in uso;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Vista la documentazione prodotta;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata la modifica delle indicazioni riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale «Hunyadi János» di Buda (Ungheria).

Art. 2.

Le nuove etichette dovranno essere conformi agli esemplari allegati al presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 25 giugno 2001

p. *Il direttore generale:* SCRIVA

ALLEGATO

01A8537

DECRETO 13 luglio 2001.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tad».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, comma 2, lettera *h)*, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D6 del 24 ottobre 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in comercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Biomedica Foscama Industria chimico farmaceutica S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicate nelle premesse, è revocato con decorenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D6 del 24 ottobre 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis,* del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

TAD: fl. liof. 2,5 g + fl. solv. 2,5 ml - A.I.C. n. 027154057.

Ditta Biomedica Foscama Industria chimico farmaceutica S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 13 luglio 2001

Il dirigente: GUARINO

01A8505

DECRETO 13 luglio 2001.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Chetotifene» (già denominata Oraket).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h),* comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Nobel Farmaceutici S.r.l., datata 25 giugno 2001, che ha chiesto la revoca della sospenzione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 19, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, e revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

CHETOTIFENE (già denominata ORAKET): «2 mg compresse a rilascio prolungato» 15 compresse a rilascio prolungato - A.I.C. n. 033799038.

Ditta Merck Generics Italia S.p.a. (attuale titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 13 luglio 2001

Il dirigente: GUARINO

01A8506

DECRETO 13 luglio 2001.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano.

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quelle indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Viste le domande della ditta RKG S.r.l., datate 21 giugno 2001, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per le specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata limitatamente alle specialità medicinali sottoindicate il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis,* del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

CEFAZOLINA: 1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino 1 g + 1 fiala solvente 4 ml - A.I.C. n. 033274010.

DICLOFENAC:

«100 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse - A.I.C. n. 033062023;

«100 mg supposte» 10 supposte - A.I.C. n. 033062035;

«75 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 5 fiale - A.I.C. n. 033062047.

EPARINA CALCICA:

«5000 UI/0,2 ml soluzione inietta bile» 10 siringhe preriempite per uso sottocutaneo - A.I.C. n. 032891032;

«12500 UI/0,5 ml soluzione iniettabile 10 siringhe preriempite per uso sottocutaneo - A.I.C. n. 032891044;

«12500 UI/0,5 ml soluzione iniettabile» 10 fiale per uso sottocutaneo - A.I.C. n. 032891020;

«20.000 UI/4 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite per uso endovenoso - A.I.C. n. 032891057;

«5.000 UI/0,2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale per uso sottocutaneo - A.I.C. n. 032891018.

NICARDIPINA: «40 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule a rilascio prolungato - A.I.C. n. 033129014

NIFEDIPINA: «20 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse - A.I.C. n. 033026030.

NIMESULIDE:

«100 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 033052010;

«200 mg compresse» 15 compresse - A.I.C. n. 033052022;

«100 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine - A.I.C. n. 033052034;

«200 mg supposte» 10 supposte - A.I.C. n. 033052046.

Ditta Merck Generics Italia S.p.a. (attuale titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 13 luglio 2001

Il dirigente: GUARINO

01A8510

DECRETO 13 luglio 2001.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tamoxifene eg».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta EG S.p.a. titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

TAMOXIFENE EG: «20 mg compresse rivestite con film - A.I.C. n. 033688021.

Ditta EG S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 13 luglio 2001

Il dirigente: GUARINO

01A8511

DECRETO 13 luglio 2001.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gemfibrozil» (già denominata Fibros).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D4 dell'11 settembre 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Laboratorio prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., datata 8 giugno 2001, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D4 dell'11 settembre 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

GEMFIBROZIL (già denominata FIBROS):

«600» 30 compresse uso orale 600 mg - A.I.C. n. 033282017;

«900» 20 compresse uso orale 900 mg - A.I.C. n. 033282029.

Ditta Merck Generics Italia S.p.a. (attuale titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 13 luglio 2001

Il dirigente: GUARINO

01A8527

DECRETO 13 luglio 2001.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Master-Aid Disinfettante».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991,

n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Pietrasanta Pharma S.r.l., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

MASTER-AID DISINFETTANTE: «1G/100 ml soluzione cutanea» flacone 1 L - A.I.C. n. 034521031.

Ditta Pietrasanta Pharma S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 13 luglio 2001

Il dirigente: GUARINO

01A8528

DECRETO 16 luglio 2001.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Taigalor».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h),* comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001 con il quale è stata erroneamente sospesa, per imprecisione dei dati trasmessi dalla ditta Prodotti Formenti S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 11 luglio 2001 della ditta Prodotti Formenti S.r.l.;

Ritenuto pertanto necessario rettificare il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, e revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001.

TAIGALOR: «8 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 2 flaconcini polvere liofilizzata + 2 file solvente 2 ml - A.I.C. n. 029304060

Ditta Prodotti Formenti S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana notificato in via amministrativa alle ditta interessata.

Roma, 16 luglio 2001

Il dirigente: GUARINO

01A8504

DECRETO 17 luglio 2001.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Paracetamolo».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h),* comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001 con il quale è stata erroneamente sospesa, per imprecisione dei dati trasmessi dalla ditta Unifarm S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 11 luglio 2001 della ditta Unifarm S.p.a.;

Ritenuto pertanto necessario rettificare il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, e revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001.

PARACETAMOLO:

«500 mg compresse effervescenti» 10 compresse effervescenti - A.I.C. n. 033167014;

«250 mg compresse effervescenti» 10 compresse effervescenti - A.I.C. n. 033167026.

Ditta Unifarm S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana notificato in via amministrativa alle ditta interessata.

Roma, 17 luglio 2001

Il dirigente: GUARINO

01A8503

DECRETO 17 luglio 2001.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Veraptin».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h),* comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis,* del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

VERAPTIN:

«80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse rivestite con film - A.I.C. n. 033112018;

«120 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse rilascio prolungato - A.I.C. n. 033112020;

«240 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse a rilascio prolungato - A.I.C. n. 033112032.

Ditta Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 17 luglio 2001

Il dirigente: GUARINO

01A8507

DECRETO 17 luglio 2001.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atoactive».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h),* comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001 con il quale è stata erroneamente sospesa l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 9 luglio 2001 della ditta Bioethical S.r.l.;

Ritenuto pertanto necessario rettificare il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001:

ATOACTIVE: pomata 30 g - A.I.C. n. 022105023.

Ditta Bioethical S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditta interessata.

Roma, 17 luglio 2001

Il dirigente: GUARINO

01A8509

MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 9 aprile 2001.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Solu Medrol», a base di metilprednisolone sodio succinato, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993 con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 36, comma 8;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 17 aprile 1998, recante: «l'Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale» (Deliberazione n. 10/1998);

Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee» ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), «con particolare riferimento all'art. 85, comma 13;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata «Solu Medrol», a base di metilprednisolone sodio succinato, della Pharmacia & Upjohn NV/SA, con sede in B 2870 Puurs - Belgio, rappresentata in Italia dalla Pharmacia & Upjohn S.p.a. con sede in Milano, con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezioni: IM IV 1 flacone a doppia camera 2 ml 125 mg, A.I.C. n. 023202043, im iv 1 flacone liof. 500 mg + 1 fiala 8 ml solv., A.I.C. n. 023202056, im iv 1 flacone liof. 1000 mg + 1 fiala 16 ml solv., A.I.C. n. 023202068, risulta classificata in classe «C»;

Visto l'atto di conferimento dell'incarico di rappresentanza assegnato dalla Pharmacia & Upjohn NV/SA alla Pharmacia & Upjohn S.p.a.;

Vista la domanda del 6 novembre 2000, con cui la Pharmacia & Upjohn S.p.a., in qualità di rappresentante per l'Italia della Pharmacia & Upjohn NV/SA, con sede in B 2870 Puurs - Belgio, ha chiesto per la specialità medicinale Solu Medral, nelle confezioni sotto indicate, l'ammissione alla rimborsabilità dal servizio sanitario nazionale, proponendo l'attribuzione dei seguenti prezzi al pubblico:

A.I.C.	Confezione	Prezzo al pubblico
023202043	im iv 1 flacone a doppia camera 2 ml 125 mg	L. 10.100
023202056	im iv 1 flacone liof. 500 mg + 1 fiala 8 ml solv.	L. 45.300
023202068	im iv 1 flacone liof. 1000 mg + 1 fiala 16 ml solv.	L. 102.500

Vista la propria deliberazione, adottata nella seduta del 10 gennaio 2001, per la specialità medicinale «Solu Medrol»;

Vista la nota prot. n. F.800.XI/CIPE 3499 del 28 dicembre 2000, del Ministero della sanità, con la quale si chiede al C.I.P.E. di voler comunicare il prezzo medio europeo, come da delibera CIPE 26 febbraio 1998, della specialità medicinale «Solu Medrol», nelle confezioni sopra citate;

Vista la nota prot. n. 0004121 del 31 gennaio 2001, con cui il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Servizio centrale di segreteria del C.I.P.E., ha comunicato i sotto riportati

prezzi, calcolati secondo la normativa vigente, della specialità medicinale «Solu Medrol» nelle confezioni di seguito specificate nella seguente tabella:

A.I.C.	Specialità-Confezione	Prezzo a ric. ind. ridotto del 10%	Prezzo al pubblico ridotto del 10%
023202043	im iv 1 flacone a doppio camera 2 ml 125 mg	5730,8	L. 9.500
023202056	im iv 1 flacone liof. 500 mg + fiala 8 ml solv.	22923,4	L. 37.800
023202068	im iv 1 flacone liof. 1000 mg + 1 fiala 16 ml solv.	45846,9	L. 75.700

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata Solu Medrol, a base di metilprednisolone sodio succinato, della Pharmacia & Upjohn NV/SA, con sede in B 2870 Puurs - Belgio, rappresentata in Italia dalla Pharmacia & Upjohn S.p.a. con sede in Milano, viene classificata in classe «A», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e posta in vendita con i rispettivi prezzi indicati a fianco di ciascuna confezione, come di seguito specificato:

A.I.C.	Confezione	Prezzo al pubblico IVA compresa
023202043	im iv 1 flacone a doppia camera 2 ml 125 mg	L. 9.500
023202056	im iv 1 flacone liof. 500 mg + 1 fiala 8 ml solv.	L. 37.800
023202068	im iv 1 flacone liof. 1000 mg + 1 fiala 16 ml solv.	L. 75.700

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2001

Il Ministro
Presidente della commissione
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2001
Ufficio controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3 Sanità, foglio n. 345

01A8538

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 28 maggio 2001.

Piano dei richiami alle armi per aggiornamento e addestramento di personale militare in congedo (anno 2001).

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113;

Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599;

Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;

Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, e successive modificazioni, concernente aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi;

Considerata la necessità di provvedere all'aggiornamento ed addestramento del personale in congedo ancora soggetto agli obblighi militari;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2001 sono autorizzati i seguenti richiami alle armi di personale in congedo illimitato ancora soggetto agli obblighi militari, per aggiornamento ed addestramento:

per l'Esercito quaranta ufficiali riferiti a richiami di cinque giorni; otto ufficiali e dieci militari di truppa riferiti a richiami di cinquanta giorni.

I suddetti richiami sono pari a circa tre ufficiali e due militari di truppa in ragione d'anno;

per la Marina militare, quarantotto ufficiali e diciotto unità di personale non direttivo per periodi di trenta giorni, pari a circa quattro ufficiali e due unità di personale non direttivo in ragione d'anno;

per l'Aereonautica militare, venti ufficiali e venti unità di personale non direttivo per periodi di trenta giorni, pari a circa due ufficiali e due unità di personale non direttivo in ragione d'anno.

Art. 2.

1. Con successivo decreto verranno previsti per ogni arma, corpo, servizio, categoria, specialità e ruolo il numero dei militari da richiamare, nonché i tempi, i modi e la durata del richiamo.

Art. 3.

1. I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita, tempestiva comunicazione.

Roma, 28 maggio 2001

Il Ministro: MATTARELLA

01A8741

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 giugno 2001.

Intestazione di 125 unità di mobilità lunga in seguito alla cessione di ramo d'azienda dalla società Italtel S.p.a. alla società Access Media S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IMPIEGO - DIVISIONE VI

Visto l'art. 16, comma 1, lettera *d),* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto l'art. 1-*septies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto in particolare l'art. 1 del decreto ministeriale 17 giugno 1999 che assegna alla società Italtel S.p.a. 583 posti di mobilità lunga;

Vista la domanda presentata dalla società Access Media relativa alla richiesta di assegnazione a se medesima di 125 unità di mobilità lunga delle 583 unità già assegnate alla società Italtel S.p.a. a causa della cessione del ramo d'azienda «Attività multimediali» costituito principalmente dallo stabilimento di Santa Maria C.V.;

Visto il contatto di compravendita di ramo d'azienda attestante il trasferimento di cui al capoverso precedente;

Visto il verbale di accordo tra la società Italtel S.p.a., la società Access Media e le organizzazioni sindacali locali;

Ritenuto per quanto sopra di dover intestare alla società Access Media S.p.a. 125 unità di mobilità lunga dei 583 posti già assegnati alla società Italtel S.p.a. con decreto ministeriale del 17 giugno 1999;

Decreta:

Alla società Access Media S.p.a. è intestato il numero di 125 unità di mobilità lunga delle 583 già assegnate alla società Italtel con decreto ministeriale 17 giugno 1999.

Roma, 14 giugno 2001

Il direttore generale: CARLÀ

01A8478

DECRETO 2 luglio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo «La Sociale a r.l.», in Lecco.

IL DIRETTORE REGGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCO

Visto il verbale in data 17 giugno 1961 con il quale l'assemblea straordinaria della società cooperativa di consumo «La sociale a r.l.», con sede in Lecco, ha deliberato lo scioglimento anticipato dell'ente ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con la nomina di un liquidatore nella persona del sig. Carpani Renato;

Visto le risultanze degli accertamenti ispettivi effettuati in data 16 gennaio 2001, dai quali si rivela che il sig. Carpani Renato è deceduto;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del suddetto liquidatore ai sensi e per gli effetti del sopracitato art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 21 luglio 1999 con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori ordinari delle società cooperative ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale espresso nella riunione del 23 marzo 2001;

Decreta:

La dott.ssa Elena Vaccheri nata a Lecco il 2 agosto 1960, dottore commercialista revisore contabile, con studio in Lecco, via Cavour n. 78/B, è nominata liquidatore della società cooperativa di consumo «La sociale a r.l.», con sede in Lecco, costituita in data 28 maggio 1957, repertorio n. 3418 per rogito notaio dott. Carlo Mandelli di Colico, in sostituzione del sig. Carpani Renato, deceduto.

Como, 2 luglio 2001

Il direttore reggente: GALEAZZI

01A8475

DECRETO 3 luglio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Progetto Uomo società cooperativa a r.l.», in Sora.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 10 novembre 2000 eseguita nei confronti della società cooperativa «Progetto Uomo società cooperativa a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella riunione del 23 maggio 2001;

Sentito il parere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, espresso con nota n. 771530 del 7 giugno 2001;

Decreta:

La società cooperativa «Progetto Uomo società cooperativa a r.l.», con sede in Sora, costituita a rogito notaio dott. Verde Michele in data 4 novembre 1997, repertorio n. 21481, registro imprese n. 3924 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone, B.U.S.C. n. 1773/283642, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 3 luglio 2001

Il direttore provinciale: NECCI

01A8194

DECRETO 9 luglio 2001.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «CO.E.L.ME.VI», in Soverato.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CATANZARO

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 25 marzo 1994, con il quale il sig. Betrò Giuseppe veniva nominato liquidatore della società cooperativa «CO.E.L.ME.VI», con sede in Soverato;

Visto che lo stesso, per come risulta dalla relazione ispettiva del 17 aprile 2000, non ha mai intrapreso la procedura liquidatoria;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1999;

Considerato il lungo tempo trascorso e la necessità di portare a termine la procedura suesposta;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative del 4 aprile 2001;

Decreta:

Il rag. Puccio Salvatore, nato il 20 febbraio 1958 e residente in Botricello, via Nazionale n. 349, è nominato liquidatore della società cooperativa «CO.E.L.ME.VI», con sede in Soverato (Catanzaro), costituita con rogito notaio Edda Rao il 28 febbraio 1989, repertorio n. 20367, registro società n. 5350, in sostituzione del liquidatore Betrò Giuseppe.

Catanzaro, 9 luglio 2001

Il direttore provinciale: MACCHIONE

01A8474

DECRETO 9 luglio 2001.

Scioglimento della società cooperativa di consumo «Progresso Gagliato» a responsabilità limitata, in Gagliato.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria, dal quale risulta che la società cooperativa appresso indicata, si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una successiva fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, del 23 maggio 2001;

Decreta

lo scioglimento d'autorità ex art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa di consumo «Progresso Gagliato» a responsabilità limitata, con sede in Gagliato (Catanzaro), costituita per rogito notaio Naso Natale in data 19 giugno 1981, repertorio n. 5812, registro società n. 2860, tribunale di Catanzaro, B.U.S.C. n. 1753.

Catanzaro, 9 luglio 2001

Il direttore provinciale: MACCHIONE

01A8476

DECRETO 9 luglio 2001.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Consumo di lavoratori», in Levata di Curtatone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MANTOVA

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 24 maggio 1964 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile la società cooperativa «Consumo lavoratori a r.l.», con sede in Levata di Curtatone (Mantova), è stata sciolta e i signori Lombardi Ettore, Goldoni Arrigo e Pinotti Mario sono stati nominati liquidatori;

Ravvisata la necessità di sostituzione, dell'unico liquidatore supersiste sig. Lombardi Ettore a causa di perdurante inattività e di persistente frapposizione di ostacoli da parte del medesimo allo svolgimento delle ispezioni ordinarie;

Visto il parere favorevole ed unanime del Comitato centrale per le cooperative del 4 aprile 2001;

Visto il sig. Lombardi Ettore liquidatore non ha fatto pervenire alcuna controdeduzione ex art. 37, secondo comma, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), richiesta dallo scrivente con nota protocollo n. 5101 dell'11 ottobre 2000;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, regolamento per la semplificazione del procedimento per la sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperativa (n. 6, allegato 1, della legge n. 50/1999), ex art. 2545 del codice civile;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Decreta:

La rag. Patrizia Geremia nata a Parma il 18 ottobre 1959, con studio in via I. d'Este, 31 - Mantova, è nominata liquidatore della società cooperativa «Consumo di lavoratori», con sede in Levata di Curtatone (Mantova), costituita in data 15 settembre 1945 per rogito notaio dott. Tito Azzini, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 24 maggio 1964, in sostituzione del sig. Lombardi Ettore.

In caso di mancanza di attività e pendenze attive della società cooperativa di cui trattasi la liquidazione del compenso e il rimborso delle spese in favore del liquidatore nominato, sarà a carico dello Stato.

Mantova, 9 luglio 2001

Il direttore provinciale: CARUSO

01A8477

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 13 giugno 2001.

Autorizzazione al laboratorio Chelab S.r.l. ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è richiesto il marchio INE.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE - EX DIVISIONE VI

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo del 2 ottobre 1993, protocollo n. 60824, con il quale il laboratorio Chelab S.r.l., ubicato in Resana (Treviso), via Fratta n. 25 è stato autorizzato ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/1999/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la documentazione presentata a sostegno del mantenimento della citata autorizzazione;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Chelab S.r.l., ubicato in Resana (Treviso), via Fratta n. 25, nella persona del responsabile dott. Tiziano Conte, ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2001

Il direttore generale reggente: RIGILLO

ALLEGATO

Acidità totale;

acidità volatile;

acido citrico;

acido D-malico;

acido lattico;

acido L-malico;

acido tartarico;

anidride carbonica;

anidride solforosa libera e totale;

ceneri;

estratto secco totale;

etilentiourea (ETU);

massa volumica a 20° C e densità relativa a 20° C;

metanolo;

pH;

polifenoli totali;

titolo alcolometrico volumico;

zuccheri riduttori totali e saccarosio.

01A8493

DECRETO 13 giugno 2001.

Autorizzazione al laboratorio analisi dott. Bruno Bucciarelli ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per l'esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è richiesto il marchio INE.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE - EX DIVISIONE VI

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 23 aprile 2001, dal laboratorio analisi dott. Bruno Bucciarelli, ubicato in Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino, volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE per l'intero territorio nazionale;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio analisi dott. Bruno Bucciarelli, ubicato in Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino, nella persona del responsabile dott. Bruno Bucciarelli, ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2001

Il direttore generale reggente: RIGILLO

ALLEGATO

Carica batterica totale.
Coliformi totali.
Lieviti e muffe.
staphylococcus aureus.

01A8472

DECRETO 13 giugno 2001.

Autorizzazione al laboratorio G.R. Biochemilab S.n.c. di Albano Rosa & C., ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per l'esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è richiesto il marchio INE.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE - EX DIVISIONE VI

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 22 febbraio 1999, dal laboratorio G.R. Biochemilab S.n.c. di Albano Rosa & C., ubicato in Modena, strada Pagatine n. 71, volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE per l'intero territorio nazionale;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio G.R. Biochemilab S.n.c. di Albano Rosa & C., ubicato in Modena, strada Pagatine n. 71, nella persona del responsabile dott.ssa Albano Rosa ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2001

Il direttore generale reggente: RIGILLO

ALLEGATO

Acidità fissa.

Acidità totale.

Acidità volatile.

Anidride solforosa totale.

Estratto secco totale.

Grado alcolico complessivo.

Titolo alcolometrico volumico.

Ceneri.

Densità.

Estratto secco dedotti gli zuccheri.

Zuccheri riduttori.

Anidride solforosa totale (2 metodo).

Anidride solforosa totale (1 metodo).

01A8473

DECRETO 20 giugno 2001.

Autorizzazione al laboratorio ARPA - Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Parma ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE

DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE - EX DIVISIONE VI

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo a suo tempo rilasciato, con il quale il laboratorio U.S.L. Bassa Est n. 4 - Presidio multizonale di prevenzione, ubicato in Parma, via Spalato n. 4, è stato autorizzato ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE;

Considerato che a seguito del *referendum* popolare del 1993 e della legge regionale n. 44 del 19 aprile 1995, il laboratorio U.S.L. Bassa Est n. 4 - Presidio multizonale di prevenzione è stato sostituito dall'ARPA - Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Parma;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la documentazione presentata a sostegno del mantenimento della citata autorizzazione;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio ARPA - Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Parma, ubicato in Parma, via Spalato n. 4, nella persona del responsabile dott. Gianmarco Curti, ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE. Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2001

Il direttore generale reggente: RIGILLO

ALLEGATO

Determinazione degli zuccheri riduttori per volumetria;

determinazione del metanolo per gascromatografia con colonna impaccata dopo distillazione;

determinazione del titolo alcolometrico volumico effettivo per distillazione;

determinazione di piombo per spettrofotometria di assorbimento atomico;

determinazione di rame e zinco per spettrofotometria di assorbimento atomico a fiamma;

determinazione di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari mediante gascromatografia con rivelatore di massa:

fungicidi organo-clorurati/azotati (captano, ciproconazolo, clozolinate, esaconazolo, fenarimol, flusilazol, folpet, nuarimol, penconazolo, procimidone, propiconazolo, traidimefon, triadimenol, vinclozolin, benalaxil, metalaxil, miclobutani);

insetticidi organo-fosforati/acaricidi (bromopropilato, buprofezin, fenitrothion, metidation, paration, paration-metile, quinalfos, propargite);

piretroidi (ciflutrin somma degli isomeri, deltametrina);

determinazione per calcolo del titolo alcolometrico volumico potenziale;

determinazione per calcolo del titolo alcolometrico volumico totale.

01A8529

DECRETO 20 giugno 2001.

Modificazione dell'indirizzo del Laboratorio chimico camera di commercio Torino.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE - EX DIVISIONE VI

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2001, con il quale autorizza il Laboratorio chimico camera commercio Torino, ubicato in Torino, via Ventimiglia n. 25, ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE;

Considerato che il laboratorio sopra indicato risulta essere ubicato in Torino, via Ventimiglia n. 165;

Ritenuta, pertanto, la necessità di apportare la dovuta correzione nel decreto ministeriale 28 marzo 2001 sopra citato;

Decreta:

Articolo unico

Nel decreto ministeriale 28 marzo 2001, relativo all'autorizzazione al Laboratorio chimico camera commercio Torino, ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE, dove è scritto ubicato in Torino, via Ventimiglia n. 25 leggasi «via Ventimiglia n. 165».

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2001

Il direttore generale reggente: RIGILLO

01A8530

DECRETO 20 giugno 2001.

Autorizzazione al laboratorio ARPA - Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Forlì-Cesena ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE - EX DIVISIONE VI

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo del 25 gennaio 1991, protocollo n. 002360/60293 con il quale il Laboratorio presidio multizonale di igiene e prevenzione - Settore chimico ambientale - USL n. 38, ubicato in Forlì, via Salinatore n. 20 è stato autorizzato ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE;

Considerato che a seguito del referendum popolare del 1993 e della legge regionale n. 44 del 19 aprile 1995, il Laboratorio presidio multizonale di igiene e prevenzione - Settore chimico ambientale - USL n. 38 è stato

sostituito dall'ARPA - Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna - sezione provinciale di Forlì-Cesena;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la documentazione presentata a sostegno del mantenimento della citata autorizzazione;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio dall'ARPA - Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna - sezione provinciale di Forlì-Cesena, ubicato in Forlì, via Salinatore n. 2, nella persona del responsabile dott. Bruno Spalla, ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove e previsto il marchio INE.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2001

Il direttore generale reggente: RIGILLO

ALLEGATO

Determinazione dell'acidità volatile per volumetria;
determinazione dell'anidride solforosa totale per iodometria;
determinazione dell'acidità totale per volumetria;
determinazione del titolo alcolometrico per densimetria;
determinazione del pH per potenziometria;
determinazione della densità relativa 20/20 per densimetria.

01A8531

DECRETO 4 luglio 2001.

Approvazione dello statuto del consorzio tutela vino DOC «Marino», in Marino.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE

DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 29 giugno 2000 dal consorzio tutela vino DOC «Marino», con sede in Marino (Roma), località Frattocchie, via del Divino Amore n. 115-*bis,* intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato consorzio ha trasmesso con nota del 27 febbraio 2001 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del consorzio tutela vino DOC «Marino», con sede in Marino (Roma), località Frattocchie, via del Divino Amore n. 115-*bis,* così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 27 febbraio 2001.

Art. 2.

Il consorzio tutela vino DOC «Marino» è incaricato di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del consorzio tutela vino DOC «Marino» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2001

Il direttore generale reggente: RIGILLO

01A8532

DECRETO 4 luglio 2001.

Approvazione dello statuto del consorzio volontario «Lambrusco mantovano» DOC, costituito per la tutela del citato vino DOC e per i vini IGT «Provincia di Mantova», «Quistello» e «Sabbioneta», in Mantova.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE

DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 30 agosto 1999 dal consorzio volontario del «Lambrusco mantovano» DOC, costituito per la tutela del vino DOC «Lambrusco mantovano» e dei vini IGT «Provincia di Mantova», «Quistello» e «Sabbioneta», con sede in Mantova, via Calvi n. 28, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato consorzio ha trasmesso con nota del 2 marzo 2001 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate DOC e IGT, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del consorzio volontario del «Lambrusco mantovano» DOC, costituito per la tutela del vino DOC «Lambrusco mantovano» e dei vini IGT «Provincia di Mantova», «Quistello» e «Sabbioneta», con sede in Mantova, via Calvi n. 28, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 2 marzo 2001.

Art. 2.

Il consorzio volontario «Lambrusco mantovano» DOC è incaricato di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate DOC e IGT, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del consorzio volontario «Lambrusco mantovano» DOC e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Roma, 4 luglio 2001

Il direttore generale reggente: RIGILLO

01A8533

DECRETO 16 luglio 2001.

Dichiarazione di giacenza del vino e dei prodotti vitivinicoli detenuti dai produttori e dai commercianti.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) del consiglio n. 1493/99 del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) della commissione n. 1623/2000 del 25 luglio 2000 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 del consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato;

Visto il regolamento (CE) della commissione n. 1282/2001 del 28 giugno 2001 che applica il regolamento (CE) n. 1493/99 per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti ed il controllo del mercato nel settore vitivinicolo;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (legge comunitaria per il 1990)»;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, con il quale è stata istituita l'agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), successivamente modificato con il decreto legislativo 15 giugno 2000 n. 188;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2000 n. 260, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 settembre 2000 n. 221 e successive modifiche, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 10 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 31 luglio 1985, con il quale sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione della dichiarazione annuale di giacenza del vino e dei prodotti vinicoli;

Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 17 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 25 luglio 1992, recante modificazioni del modello relativo alla dichiarazione annuale di giacenza vino e prodotti vinicoli nonché dell'allegato A recante «avvertenze generali e tabelle di codifica dei vini D.O.C. e D.O.C.G.»;

Ritenuta la necessità, in applicazione delle disposizioni comunitarie, di stabilire la data di presentazione della dichiarazione di giacenza anche al fine di consentire la comunicazione alla commissione UE, entro la data prevista, delle informazioni relative alla ricapitolazione delle dichiarazioni di giacenza del vino e dei prodotti vinicoli;

Ritenuto, altresì, di procedere alla riformulazione delle disposizioni vigenti concernenti la dichiarazione di giacenza dei vini e dei prodotti vinicoli provvedendo all'abrogazione del decreto ministeriale del 10 luglio 1985 dianzi citato;

Decreta:

Art. 1.

1. In applicazione dell'art. 6 del regolamento CE n. 1282/2001 i detentori di vini e/o mosti, diversi dai consumatori privati e dai rivenditori al minuto, dichiarano ogni anno i quantitativi espressi in ettolitri, detenuti alla mezzanotte del 31 luglio. I quantitativi di vini e/o mosti viaggianti alla mezzanotte del 31 luglio sono dichiarati dal destinatario.

2. Per la riduzione a vino il mosto muto è moltiplicato per 0,95. I mosti concentrati sono dichiarati nel loro effettivo volume senza l'applicazione di alcun coefficiente.

3. Per rivenditori al minuto, in conformità al paragrafo 2 del citato art. 6 s'intendono:

i rivenditori che esercitano professionalmente un'attività commerciale comprendente la cessione diretta al consumatore finale di quantitativi di vino non superiori, per ciascuna vendita, ai 60 litri;

i rivenditori che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio ed il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri.

Art. 2.

1. La dichiarazione di giacenza, prevista al precedente articolo 1, è presentata sul modello conforme a quello allegato al decreto ministeriale del 17 luglio 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio 1992.

2. La dichiarazione è presentata, redatta in cinque copie, al comune nel cui territorio sono ubicati i locali dove sono detenuti i vini e/o i mosti entro e non oltre la data del 10 agosto di ciascun anno.

3. Tuttavia, per la campagna 2000/2001 la dichiarazione è presentata entro e non oltre il 30 agosto 2001.

4. Il comune che riceve la dichiarazione ne trattiene una copia, ne restituisce una all'interessato debitamente vistata per ricevuta e trasmette entro e non oltre il 25 agosto:

l'originale all'Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) via Palestro, 81- 00185 Roma;

una copia all'ufficio periferico dell'ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio;

una copia all'ufficio decentrato dell'assessorato all'agricoltura competente per territorio.

Tuttavia per la campagna 2000/2001 il comune effettua le trasmissioni entro il 4 settembre 2001.

Art. 3.

L'AGEA comunica al Ministero delle politiche agricole e forestali i dati riepilogativi definitivi delle dichiarazioni presentate in conformità alle disposizioni comunitarie.

Art. 4.

È abrogato il decreto ministeriale 10 luglio 1985 citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 16 luglio 2001

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 156

01A8898

DECRETO 18 luglio 2001.

Modifica dell'orario di inizio dell'attività di pesca nei mesi da luglio a settembre nel Compartimento marittimo di Monfalcone.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, così come modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 settembre 1997, con il quale si affida al locale Consorzio - CO.GE.MO., la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Monfalcone;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999 con il quale si adotta il regolamento recante la disciplina dell'attività dei consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi ed, in particolare, l'art. 2, comma 3 del decreto stesso;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2000 recante la «disciplina dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi con l'uso della draga idraulica nell'ambito del Compartimento marittimo di Monfalcone»;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2001, con il quale sono prorogate al 31 ottobre 2001 le sperimentazioni alla pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2001, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Viste le proposte formulate dal CO.GE.MO. di Monfalcone, da ultimo con nota in data 12 luglio 2001, circa la richiesta di modificare l'orario di inizio dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi nei mesi da luglio a settembre nell'ambito del Compatimento marittimo di Monfalcone;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 11 del decreto ministeriale 18 settembre 2000 è aggiunto il seguente comma:

1. «Nei mesi da luglio a settembre l'orario di pesca inizia alle ore 5 e termina alle ore 13».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2001

Il direttore generale reggente: AULITTO

01A8807

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 4 luglio 2001.

Autorizzazione alla società PRO-CERT S.r.l., in Sassuolo, al rilascio di certificazioni CE ai sensi delle direttive 87/405/CEE, 86/662/CEE, 89/514/CEE, 88/180/CEE e 88/181/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Viste le direttive n. 87/405/CEE, n. 86/662/CEE, n. 88/180/CEE, n. 81/181/CEE, concernenti rispettivamente le emissioni sonore della gru a torre, escavatori idraulici e a fune, apripista e pale caricatrici e tosaerba;

Visti i decreti legislativi di attuazione delle predette direttive comunitarie 27 gennaio 1992, numeri 135, 136 e 137;

Visti i decreti ministeriali 28 gennaio 1994, n. 226, 4 marzo 1994, n. 316, 25 marzo 1994, n. 317, concernenti le condizioni e modalità per le autorizzazioni agli organismi nazionali al rilascio delle relative certificazioni;

Vista la richiesta presentata dalla società PRO-CERT S.r.l., con sede in Sassuolo (Modena), via Madrid n. 12;

Rilevato che la documentazione pervenuta è conforme a quanto indicato nei decreti ministeriali;

Considerato che la società PRO-CERT S.r.l., con sede in Sassuolo (Modena), via Madrid n. 12, ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la designazione degli organismi di controllo;

Visto l'esito favorevole dell'istruttoria condotta dall'apposita Commissione di coordinamento formata dai Ministeri delle attività produttive, del lavoro e previdenza sociale, della sanità e dell'ambiente, convocata ai sensi dell'art. 2, comma 5, dei decreti sopra citati e svoltasi il 21 maggio 2001;

Decreta:

Articolo unico

1. La società PRO-CERT, con sede in Sassuolo (Modena), via Madrid n. 12, è autorizzata al rilascio delle certificazioni CE per i livelli di rumore emessi dai seguenti tipi di macchine individuate dalle direttive CEE in premessa:

macchine e materiali per cantieri;

gru a torre, escavatori idraulici e a fune, apripista e pale caricatrici;

motocompressori;

gruppi elettrogeni di saldatura;

gruppi elettrogeni;

martelli demolitori azionati a mano;

tosaerba.

2. La certificazione CE ed il controllo di conformità dei prodotti di cui al precedente comma sono effettuati secondo le forme e le modalità stabilite nelle pertinenti direttive. Copia dei certificati emessi è inviata con periodicità trimestrale all'Ispettorato tecnico del Ministero delle attività produttive.

3. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate nell'apposito registro vidimato dall'Ispettorato tecnico del Ministero delle attività produttive.

4. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni.

5. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che procedurale la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2001

Il direttore generale: VISCONTI

01A8479

DECRETO 4 luglio 2001.

Autorizzazione alla società OCE S.r.l., in Roma, al rilascio di certificazioni CE ai sensi delle direttive 87/405/CEE, 86/662/CEE, 89/514/CEE, 88/180/CEE e 88/181/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Viste le direttive n. 87/405/CEE, n. 86/662/CEE, n. 89/514/CEE, n. 88/180/CEE, n. 81/181/CEE, concernenti rispettivamente le emissioni sonore delle gru a torre, escavatori idraulici e a fune, apripista e pale caricatrici e tosaerba;

Visti i decreti legislativi di attuazione delle predette direttive comunitarie 27 gennaio 1992, numeri 135, 136 e 137;

Visti i decreti ministeriali 28 gennaio 1994, n. 226, 4 marzo 1994, n. 316, 25 marzo 1994, n. 317, concernenti le condizioni e modalità per le autorizzazioni agli organismi nazionali al rilascio delle relative certificazioni;

Vista la richiesta presentata dalla società OCE - Organismo di certificazione europea S.r.l., con sede in Roma, via Ancona n. 21;

Rilevato che la documentazione pervenuta è conforme a quanto indicato nei decreti ministeriali;

Considerato che la società OCE S.r.l., con sede in Roma, via Ancona n. 21, ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la designazione degli organismi di controllo;

Visto l'esito favorevole dell'istruttoria condotta dall'apposita Commissione di coordinamento formata dai Ministeri delle attività produttive, del lavoro e previdenza sociale, della sanità e dell'ambiente, convocata ai sensi dell'art. 2, comma 5, dei decreti sopra citati e svoltasi il 21 maggio 2001;

Decreta:

Articolo unico

1. La società OCE S.r.l., con sede in Roma, via Ancona n. 21, è autorizzata al rilascio delle certificazioni CE per i livelli di rumore emessi dai seguenti tipi di macchine individuate dalle direttive CEE in premessa:

escavatori idraulici e a fune, apripista e pale caricatrici;

tosaerba.

2. La certificazione CE ed il controllo di conformità dei prodotti di cui al precedente comma sono effettuati secondo le forme e le modalità stabilite nelle pertinenti direttive. Copia dei certificati emessi è inviata con periodicità trimestrale dell'Ispettorato tecnico del Ministero delle attività produttive.

3. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate nell'apposito registro vidimato dell'Ispettorato tecnico del Ministero delle attività produttive.

4. Tutti gli atti relativi di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni.

5. Nel caso di accertata indeguatezza sia tecnica che procedurale la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2001

Il direttore generale: VISCONTI

01A8480

DECRETO 20 luglio 2001.

Dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto per i settori individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472 per le province di Arezzo, Biella, Pesaro e Urbino, Prato e Taranto.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativa al riordino delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura, ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, recante il regolamento di attuazione del predetto art. 10, concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei vari settori economici;

Visti i dati forniti, per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, dalle camere di commercio di Arezzo, Biella, Pesaro e Urbino, Prato e Taranto, di cui all'allegato *A* del presente decreto;

Vista la relazione relativa alla riunione del 13 luglio 2001 del gruppo di lavoro costituito con decreto ministeriale 21 dicembre 1995, per la verifica dei predetti dati, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1995;

Ritenuto di poter condividere le valutazioni positive espresse dalla succitata relazione;

Riscontrata la necessità di provvedere alla pubblicazione dei dati in argomento;

Decreta:

Art. 1.

I dati di cui all'allegato *A*, forniti dalle camere di commercio di Arezzo, Biella, Pesaro e Urbino, Prato e Taranto, per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, rispondono ai requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Art. 2.

Si dispone la pubblicazione dei dati di cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2001

Il Ministro: MARZANO

ALLEGATO *A*

CAMERA DI COMMERCIO DI BIELLA

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice di occupazione	Valore aggiunto (miliardi li lire)
Agricoltura	1.712	1,4	34,2
Industria	1.950	43,4	2.917,1
Artigianato	6.227	19,1	919,4
Commercio	5.072	14,5	805,8
Cooperazione	132	1,2	69,7
Turismo	917	2,3	101,4
Trasporto e spedizioni	577	3,5	208,7
Credito	455	2,7	284,8
Assicurazioni	322	0.7	33,5
Servizi alle imprese	3.575	8,9	468,9
Altri settori	291	2,3	157,1
Totale	**21.230**	**100,0**	**6000,6**

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione.
Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici, proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).
I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono al 31 dicembre 2000.

CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice di occupazione	Valore aggiunto (miliardi li lire)
Agricoltura	8.827	4,8	210,3
Industria	2.930	26,8	2.474,7
Artigianato	11.088	28,6	1.864,7
Commercio	8.803	16,4	1.217,7
Cooperazione	309	2,2	216,3
Turismo	1.596	3,5	202,7
Trasporto e spedizioni	1.188	4,3	407,6
Credito	467	2,1	335,1
Assicurazioni	455	0,6	53,4
Servizi alle imprese	2.807	8,0	755,9
Altri settori	515	2,7	213,7
Totale	**38.986**	**100,0**	**7952,1**

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione.
Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici, proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).
I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono al 31 dicembre 2000.

CAMERA DI COMMERCIO DI PESARO E URBINO

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice di occupazione	Valore aggiunto (miliardi li lire)
Agricoltura	9.196	5,4	205,2
Industria	3.598	26,1	2.248,4
Artigianato	11.877	26,3	1.862,6
Commercio	10.087	15,9	1.098,6
Cooperazione	356	1,9	183,7
Turismo	2.230	5,5	360,5
Trasporto e spedizioni	1.938	4,4	435,6
Credito	389	2,1	421,2
Assicurazioni	469	0,6	48,9
Servizi alle imprese	3.113	8,5	786,2
Altri settori	826	3,3	266,3
Totale	**44.052**	**100,0**	**7917,2**

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione.
Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici, proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).
I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono al 31 dicembre 2000.

CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice di occupazione	Valore aggiunto (miliardi li lire)
Agricoltura	599	1,2	23,4
Industria	5.648	33,7	2.471,6
Artigianato	10.371	28,0	1.745,5
Commercio	7.400	14,6	971,9
Cooperazione	284	1,8	127,8
Turismo	863	2,0	100,9
Trasporto e spedizioni	1.068	4,0	291,1
Credito	430	2,3	362,2
Assicurazioni	334	0,6	47,6
Servizi alle imprese	3.915	9,1	836,9
Altri settori	498	2,7	268,1
Totale	**31.410**	**100,0**	**7247,0**

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione.
Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici, proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).
I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono al 31 dicembre 2000.

CAMERA DI COMMERCIO DI TARANTO

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice di occupazione	Valore aggiunto (miliardi li lire)
Agricoltura	15.075	21,0	1.130,6
Industria	3.327	26,9	2.004,1
Artigianato	6.725	11,0	631,2
Commercio	13.294	15,8	1.049,3
Cooperazione	724	2,0	204,0
Turismo	1.591	2,6	140,3
Trasporto e spedizioni	1.372	5,8	619,5
Credito	402	1,4	281,3
Assicurazioni	399	0,5	30,0
Servizi alle imprese	2.267	8,0	748,0
Altri settori	832	5,0	459,9
Totale	**46.008**	**100,0**	**7298,2**

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione.
Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici, proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).
I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono al 31 dicembre 2000.

01A8749

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERAZIONE 20 luglio 2001.

Integrazione della delibera n. 15/2001 del 20 luglio 2001, concernente le modalità, i criteri ed i termini per la presentazione da parte dei soggetti aventi diritto delle domande di riduzione compensata dei pedaggi autostradali per l'anno 2000. (Deliberazione n. 16/2001).

IL PRESIDENTE
DEL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito nella legge 26 febbraio 1999, n. 40, recante «Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico e dell'autotrasporto»;

Visto in particolare l'art. 2, comma 3, del citato n. 451 del 1998, convertito dalla legge n. 40/1999 che assegna al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzarsi mediante apposite convenzioni con enti gestori delle stesse;

Visto l'art. 45, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Vista la legge 10 agosto 2000, n. 229;

Vista la direttiva del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 232 CTAG del 27 marzo 2001;

Vista la delibera del Comitato centrale n. 15/2001 del 20 luglio 2001, nella quale vengono individuati le modalità, i criteri ed i termini per la presentazione delle domande da parte dei soggetti aventi diritto alle riduzioni dei pedaggi autostradali per l'anno 2000;

Considerata la necessità di integrare le disposizioni di cui ai punti 9, lettera *b),* e 10, lettera *b),* della predetta delibera n. 15/2001, onde evidenziare l'obbligo per tutti i raggruppamenti, italiani o aventi sedi in altro Paese U.E., costituiti sia da imprese che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto terzi, sia da imprese che esercitano altre attività, di procedere alla compilazione dell'apposito quadro D con l'indicazione dei dati relativi ai soci autotrasportatori;

Considerata l'estrema urgenza di emanare e pubblicare le disposizioni integrative in argomento, stante la pendenza del termine ultimo del 30 settembre 2001 — già fissato dalla precedente deliberazione 15/01 — per la presentazione delle domande e dei relativi allegati, ai fini della riduzione dei pedaggi, autostradali inerenti all'anno 2000;

Ritenuto, pertanto, indifferibile provvedere al riguardo con apposita deliberazione, da sottoporre successivamente a ratifica del *plenum* del Comitato centrale alla prima seduta utili;

Delibera:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al punto 9, lettera *b)*, della deliberazione n. 15/2001 del 20 luglio 2001, concernente modalità, criteri e termini per la prestazione da parte dei soggetti aventi diritto delle domande di riduzione dei pedaggi autostradali per l'anno 2000, sono integrate come segue: «Resta fermo l'obbligo di indicare nell'apposito quadro D, per tutte le imprese socie iscritte all'albo degli autotrasportatori in Italia, denominazione, sede, numero e data di iscrizione e di eventuale cessazione dell'iscrizione e di eventuale cessazione dell'iscrizione all'albo di detti soci, ovvero per tutte le imprese di autotrasporto socie aventi sede in altro Paese U.E., denominazione, sede, numero e data di rilascio della licenza comunitaria, allegandone copia autenticata, di cui quest'ultimi risultano titolari».

Art. 2.

Le disposizioni di cui al punto 10, lettera *b)*, della deliberazione n. 15/01 del 20 luglio, concernente modalità, criteri e tremini per la presentazione da parte dei soggetti aventi diritto delle domande di riduzione dei pedaggi autostradali per l'anno 2000, sono integrate come segue: «Resta fermo l'obbligo di indicare nell'apposito quadro D, per tutte le imprese di autotrasporto socie aventi sede in altro Paese U.E., denominazione, sede, numero e data di rilascio della licenza comunitaria, allegandone copia autenticata, di cui queste risultano titolari, ovvero per le imprese socie iscritte all'albo degli autotrasportatori in Italia, denominazione, sede, numero e data di iscrizione e di eventuale cessazione dell'iscrizione al predetto albo».

Art. 3.

I raggruppamenti, italiani o aventi sede in altro Paese U.E., che alla data di pubblicazione della presente deliberazione, avessero già provveduto a presentare domanda, per la riduzione dei pedaggi autostradali inerenti all'anno 2000, secondo le disposizioni di cui alla deliberazione n. 15/01, del 20 luglio 2001, debbono provvedere, ove necessario, ad integrare tale domanda ed i relativi quadri allegati sulla base delle presenti disposizioni, entro il termine ultimo del 30 settembre 2001, e con le medesime modalità indicate al punto 3 della precedente deliberazione n. 15/01.

Art. 4.

Il programma aggiornato per la compilazione della domanda e degli annessi quadri allegati, risulta scaricabile presso l'indirizzo internet www.trasportinavigazione.it

Art. 5.

La presente delibera verrà pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2001

Il presidente: DE LIPSIS

01A8776

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 4 aprile 2001.

Nuove disposizioni in materia di contratti d'area e di protocolli aggiuntivi. (Deliberazione n. 53/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di concessione di agevolazioni produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive integrazioni e modificazioni;

Viste le proprie delibere:

1) n. 70 del 9 luglio 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 195/1998) che, tra l'altro, prevede che per ciascun contratto d'area può essere impegnato, a carico dei fondi assegnati da questo Comitato, l'importo necessario ad assicurare la copertura di un investimento massimo di lire 300 miliardi;

2) n. 81 del 9 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/1999) che detta alcuni criteri selettivi per l'attivazione di nuovi contratti d'area, mentre consente il finanziamento a determinate condizioni dei protocolli aggiuntivi di contratti già stipulati;

3) n. 31 del 17 marzo 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 125/2000), e, in particolare, il punto 2.1 che prevede, limitatamente ai contratti d'area previsti per legge, la possibilità di autorizzare, a determinate condizioni, il finanziamento di iniziative volte all'ampliamento di attività preesistenti;

4) n. 69 del 22 giugno 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 195/2000) che, al punto 2 (sostitutivo del punto 1.1 della precedente delibera n. 14/2000), demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a valere su proprie risorse nei limiti dell'importo complessivo di 340 miliardi di lire, l'adozione dei provvedimenti di concessione di agevolazioni alle imprese ricadenti nei protocolli aggiuntivi di alcuni specifici contratti d'area, fermo restando il tetto massimo di lire 300 miliardi di investimenti agevolabili per ciascun contratto d'area;

5) n. 120 del 2 novembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 17/2000) che detta nuove disposizioni in materia di contratti di programma;

Considerata la disponibilità di alcune regioni ad incrementare con risorse proprie i contratti d'area già stipulati, elevando in tal modo l'importo massimo degli investimenti ammissibili e consentendo la selezione di nuovi interventi;

Tenuto conto che diversi comuni localizzati nell'area di crisi Torrese - Stabiese non risultano ad oggi interessati dagli investimenti autorizzati nell'ambito dello specifico contratto d'area, per carenza di risorse ricollegabili anche alla particolare ampiezza del territorio colpito da fenomeni di deindustrializzazione;

Ritenuto opportuno prevedere, per una maggiore flessibilità dello strumento negoziale, che il vincolo stabilito dalla lettera *d)* del punto 2.1 della delibera n. 31/2000 (rapporto contributo pubblico/nuovi addetti) sussista limitatamente alle iniziative imprenditoriali finanziate con risorse assegnate da questo Comitato o messe a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuto opportuno, sempre ai fini di garantire una maggior flessibilità, autorizzare i responsabili unici dei contratti a superare il tetto dei 300 miliardi di lire di investimento, in caso di riutilizzazione di risorse derivanti da rinunce, revoche ed economie conseguite in corso di attuazione;

Avuto riguardo alla possibilità di cofinanziare con risorse rese disponibili dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il limite fissato dalla richiamata delibera n. 69/2000, nuovi protocolli aggiuntivi di contratti d'area già stipulati;

Ritenuto, altresì, opportuno estendere anche al contratto d'area di Gioia Tauro la possibilità di cofinanziamenti con le sopra citate risorse;

Ritenuto opportuno, anche al fine di consentire una maggior chiarezza interpretativa della normativa vigente, sostituire integralmente la citata delibera n. 120/2000;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Il tetto massimo di investimenti ammissibili, fissato in lire 300 miliardi (154,937 Meuro) per ciascun contratto d'area dalla delibera di questo Comitato

n. 70/1998, fatte salve le deroghe di cui al punto 1.2 della stessa e la deroga di cui al punto 3 che segue, va riferito unicamente al finanziamento con fondi statali (fondi assegnati da questo Comitato per contratti d'area e legge n. 488/1992) dei singoli contratti, restando nella facoltà delle amministrazioni regionali e locali la possibilità di incrementare con risorse proprie il finanziamento statale, nei modi e con le forme che saranno concordate con il Servizio della programmazione negoziata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il suddetto Servizio può autorizzare i responsabili unici dei contratti d'area, applicate le disposizioni di cui al punto 3 della delibera n. 31/2000, limitatamente ai finanziamenti disposti da questo Comitato, a riutilizzare le risorse derivanti da rinunce, revoche ed economie conseguite in sede di attivazione di investimenti, anche se tale utilizzazione comportasse il superamento dei tetti massimi di investimento di cui al precedente punto 1.

3. Nell'ambito del contratto d'area «Torrese-Stabiese» e del relativo protocollo aggiuntivo, l'importo complessivo di lire 445 miliardi (229,823 Meuro) degli investimenti già ammessi, ai sensi del punto 1.2 della delibera n. 70/1998, a fruire dei fondi assegnati da questo Comitato per contratti d'area e dei fondi *ex lege* n. 488/1992, è incrementato di ulteriori 150 miliardi di lire (77,469 Meuro), in deroga a quanto previsto dalla delibera n. 69/2000 e con l'esclusione delle iniziative localizzate nei territori di Torre Annunziata e di Castellammare di Stabia.

4. Al fine del raggiungimento dei tetti di investimento stabiliti per i protocolli aggiuntivi ai contratti d'area di Agrigento, Gela, Messina, Porto-Torres, Sulcis, Torrese-Stabiese, Salerno, Avellino, Terni, La Spezia e Gioia Tauro, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato potrà concedere agevolazioni alle imprese — fino alla concorrenza globale, per tutti i protocolli suddetti, di lire 400 miliardi (206,583 Meuro), di cui 60 miliardi (30,987 Meuro) per Gioia Tauro — sulla base di una graduatoria specifica per ciascuna area, formata con le modalità e i criteri previsti in attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992 nella legge n. 488/1992. A tal fine sono utilizzati gli indicatori di cui al punto 5, comma 5, della propria delibera 27 aprile 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142/1995) e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione di quello relativo alle priorità regionali. Le imprese interessate presentano al soggetto incaricato dell'istruttoria le domande di ammissione ai benefici, eventualmente riformulando le istanze già presentate, sulla base delle istruzioni impartite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con propria circolare.

5. Per le predette finalità, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad utilizzare una quota delle risorse disponibili a seguito di revoche o rideterminazioni dei contributi per gli interventi di cui alla citata legge n. 488/1992.

6. Le risorse di cui al precedente punto 5 potranno essere utilizzate per il finanziamento di iniziative fino a concorrenza dei limiti d'investimento secondo quanto indicati al punto 1 e 3. L'importo massimo degli investimenti ammissibili per i predetti protocolli aggiuntivi, escluso il protocollo «Torrese-Stabiese», deve essere calcolato per differenza tra l'indicato importo di 300 miliardi di lire agevolato con fondi statali, di cui al precedente punto 1, e l'importo totale degli investimenti ammessi (compresi i costi, ove previsti, per la realizzazione delle opere infrastrutturali) in sede di sottoscrizione di un contratto d'area e degli eventuali protocolli aggiuntivi. In tal senso, detto calcolo non terrà conto degli importi rivenienti da revoche, rinunce e rideterminazioni del contributo pubblico spettante, intervenuti a partire dalla data di sottoscrizione del contratto d'area e degli eventuali protocolli aggiuntivi.

7. Per il completamento del contratto di Gioia Tauro e relativi protocolli aggiuntivi, a decorrere dall'esercizio 2002, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è, altresì, autorizzato ad utilizzare ulteriori quote delle risorse di cui al punto 5, fino a concorrenza dell'importo necessario al raggiungimento del tetto massimo complessivo di lire 300 miliardi d'investimento.

8. Per le iniziative imprenditoriali di ampliamento di attività esistenti, dichiarate ammissibili a finanziamento, limitatamente ai contratti d'area previsti per legge, di cui al punto 2.1 della propria delibera n. 31/2000, la condizione enunciata alla lettera *c)* del citato punto 2.1 si applica alle sole iniziative finanziate con risorse assegnate da questo Comitato o messe a disposizione dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; rimangono invariate le altre condizioni di ammissibilità.

9. La presente delibera sostituisce integralmente la citata delibera n. 120/2000.

Roma, 4 aprile 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 141

01A8192

DELIBERAZIONE 3 maggio 2001.

Decreto legislativo n. 204/1998 - Criteri di riparto del Fondo integrativo speciale ricerca per l'anno 2001. (Deliberazione n. 80/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica che, all'art. 1, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di un Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) per il finanziamento di specifici interventi di particolare rilevanza strategica indicati nel Piano nazionale ricerca (PNR) e, all'art. 2, stabilisce che questo Comitato deliberi in ordine all'utilizzo del FISR;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, che all'art. 10, comma 1.*d*, stanzia a favore del FISR 40 miliardi di lire per il 2000 e 50 miliardi di lire a decorrere dal 2001;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000), che in tabella *D* stanzia ulteriori 10 miliardi di lire per il periodo 2000-2002 a favore del FISR;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), che:

in tabella *F* conferma lo stanziamento di 10 miliardi di lire per il periodo 2001-2003 a favore del FISR;

all'art. 103 dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di un fondo pari al 10% dei proventi derivanti dalle licenze UMTS, da destinare, fra l'altro, al finanziamento della ricerca scientifica, nel quadro del PNR, nella misura individuata dal Consiglio dei Ministri;

Vista la delibera 21 dicembre 2000, n. 150 (*Gazzetta Ufficiale* n. 71/2001), con la quale questo Comitato ha approvato il Programma nazionale ricerca (PNR) 2001-2003 che:

al punto 2 prevede l'utilizzo per il finanziamento degli interventi previsti dal PNR anche delle risorse FISR relative al 2000, nonché un incremento della dotazione del FISR di ulteriori 100 miliardi di lire a valere sui proventi dell'asta UMTS;

al punto 3, in considerazione dell'alea concernente l'effettiva disponibilità delle risorse indicate ai punti precedenti, precisa che nel caso di scostamenti fra fabbisogni e risorse acquisite si procederà alle necessarie variazioni o rimodulazioni negli interventi programmati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2001 che, sulla base della determinazione del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2001, che destinava 900 miliardi di lire dei proventi dell'asta UMTS a favore di interventi in materia di ricerca scientifica, all'art. 1 elenca gli interventi da finanziare con tali risorse e all'art. 2 assegna 60 miliardi di detto importo al capitolo 7672 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (FISR);

Tenuto conto che nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sopracitato si prevede di utilizzare i 60 miliardi di lire di fondi UMTS destinati al FISR, congiuntamente a risorse ordinarie FISR e ad apporti delle amministrazioni interessate, per finanziare gli interventi già indicati nel PNR e di seguito elencati:

programma strategico «Qualità alimentare e benessere»;

programma strategico «Sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici»;

programma strategico «Nuovi sistemi di produzione e gestione dell'energia»;

grande infrastruttura «Centro euromediterraneo sui cambiamenti climatici;

Considerato che la minore disponibilità di risorse rispetto a quanto previsto al momento dell'approvazione del PNR rende necessario un ridimensionamento ed una riorganizzazione degli interventi indicati nel PNR stesso;

Tenuto conto che il complesso delle risorse FISR per il periodo 2000-2003, ammonta a complessivi 280 miliardi di lire e che vengono formulate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica proposte di utilizzo per 226 miliardi di lire;

Tenuto conto che il FISR rappresenta lo strumento per l'integrazione delle attività di ricerca, da gestire prevalentemente in regime di cofinanziamento fra le amministrazioni interessate alla realizzazione dei programmi e i soggetti proponenti;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato all'università e alla ricerca scientifica e tecnologica;

Delibera:

1. Le risorse del Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), relative al periodo 2000-2003, sono riservate, per un ammontare complessivo di 226 miliardi di lire (116,719 Meuro), al finanziamento dei seguenti interventi:

Intervento	miliardi di lire
1. Programma strategico qualità alimentare e benessere	27
2. Programma strategico sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici	32
3. Programma strategico nuovi sistemi di produzione e gestione dell'energia	124
4. Centro euro mediterraneo sui cambiamenti climatici	43
TOTALE . . .	226

2. Al finanziamento degli interventi sopra indicati concorreranno, con proprie risorse:

Intervento	Amministrazione	miliardi di lire
1	Ministero delle politiche agricole e forestali	20
2	Ministero dell'ambiente	10
	Ministero delle politiche agricole e forestali	10
3	Ministero dell'ambiente	50
4	Ministero dell'ambiente	10

3. Le modalità di attivazione e gestione degli interventi previsti dalla presente deliberazione saranno definite, su proposta del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nell'ambito della IV Commissione CIPE «Ricerca e formazione».

4. La quota di risorse FISR non assegnata con la presente deliberazione costituirà oggetto di successiva proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica a questo Comitato.

Roma, 3 maggio 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2001,
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 182

01A8772

DELIBERAZIONE 3 maggio 2001.

Accordo di programma Val Basento. (Deliberazione n. 68/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata, il quale stabilisce che agli interventi agevolati ivi specificamente indicati si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 3 maggio 1989, n. 233, riguardante il regolamento concernente le procedure per la concessione e la liquidazione delle agevolazioni finanziarie per le attività previste dal testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e dalla legge n. 64/1986;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1987, che ha approvato l'Accordo di programma per l'attuazione del progetto di reindustrializzazione e la realizzazione di un parco tecnologico nell'area della Val Basento;

Vista la propria delibera 22 novembre 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 9/1995), con la quale è stato approvato l'atto recante modificazioni ed integrazioni del predetto Accordo di programma;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, in tema di accelerazione della concessione delle agevolazioni gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata e la conseguente delibera CIPE del 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997), così come modificata dalla delibera

dell'11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999), che ha disciplinato in modo organico la programmazione negoziata;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione industriale 16 luglio 1986, n. 192 (*Gazzetta Ufficiale* n. 192/1986), contenente le direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali ai sensi della legge n. 64/1986, richiamata dall'art. 1, terzo comma, della succitata legge n. 488/1992;

Vista la propria delibera del 27 aprile 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 140/1995), concernente il riparto delle disponibilità di bilancio del fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993, e delle risorse della legge n. 488/1992, che assegna ai contratti di programma complessivamente lire 8.100 miliardi;

Visto il decreto dirigenziale 29 novembre 1995, n. 171, con il quale, nell'ambito delle risorse assegnate da questo Comitato con la citata delibera 27 aprile 1995, per la realizzazione degli investimenti industriali inseriti nella seconda fase dell'Accordo di programma Val Basento, viene concessa la somma di lire 250 miliardi;

Vista la propria delibera 30 giugno 1999, n. 120 (*Gazzetta Ufficiale* n. 253/1999) con la quale la somma di lire 212.144,7 milioni, non utilizzata nell'ambito della seconda fase del programma di reindustrializzazione Val Basento, è posta a disposizione dell'intesa istituzionale di programma regione Basilicata;

Vista la nota n. 0017892 del 27 aprile 2001, con la quale il Servizio della programmazione negoziata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha presentato una ricognizione dei dati relativi agli interventi industriali compresi nell'Accordo di programma Val Basento (1ª e 2ª fase), da cui risultano investimenti complessivi pari a lire 282 miliardi, con oneri a carico dello Stato per lire 152 miliardi e l'occupazione realizzata pari a 1.154 unità;

Considerato che il sopra citato servizio ha segnalato che le dieci iniziative relative alla prima fase dell'accordo, per le quali le commissioni di collaudo hanno già effettuato i previsti accertamenti, sono oggetto di indagine da parte della procura della Repubblica di Matera;

Considerato, altresì, che per le iniziative relative alla seconda fase dello stesso Accordo sono tuttora in corso gli accertamenti finali di spesa da parte delle commissioni incaricate;

Considerato che, stante la complessità della questione nonché la presenza di indagini da parte della magistratura, è opportuno procrastinare al 31 dicembre 2001 il termine per la presentazione degli assetti finali relativi agli interventi industriali;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Il termine per la presentazione a questo Comitato dell'assetto finale relativo ai piani progettuali di natura industriale inseriti nell'Accordo di programma Val Basento è prorogato al 31 dicembre 2001.

2. È confermato al 31 dicembre 2001 il termine per la presentazione dell'assetto finale relativo ai progetti infrastrutturali.

Roma, 3 maggio 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 183

01A8773

DELIBERAZIONE 3 maggio 2001.

Nuclei valutazione e verifica - Assegnazioni 2001. (Deliberazione n. 67/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'art. 1, comma 7, che prevede l'istituzione di un Fondo — da ripartire sulla base di apposita deliberazione di questo Comitato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome — finalizzato alla costituzione di nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso le amministrazioni centrali e regionali, ivi compreso il ruolo di coordinamento svolto dal Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Visto l'art. 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), che ha, fra l'altro, incrementato la dotazione annua del predetto Fondo, a partire dal 2001, da 10 a 40 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2001, concernente gli indirizzi operativi per la costituzione dei predetti nuclei di valutazione e verifica, in vista della ripartizione delle risorse stanziate per il corrente esercizio 2001;

Vista la proposta elaborata dal comitato tecnico paritetico — costituito dalla Conferenza Stato-regioni il 21 ottobre 1999, ed operante presso il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione — concernente la ripartizione del predetto importo di L 40 miliardi per il corrente esercizio 2001, con la quale viene assicurato il finanziamento delle attività orizzontali (avvio del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e della rete dei nuclei, nonché attività di raccordo del nucleo di valutazione e verifica del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica) ed il cofinanziamento delle spese di funzionamento dei singoli nuclei delle amministrazioni centrali e regionali;

Considerato che in tale proposta viene prevista la destinazione di L. 4 miliardi a favore delle citate funzioni orizzontali e — a titolo di cofinanziamento delle predette spese dei singoli nuclei previsti dalla legge n. 144/1999 — lire 28 miliardi a favore delle regioni e province autonome (con una quota di circa il 55% riservata al centro-nord e del 45% al Mezzogiorno, secondo il riparto delle spese in conto capitale programmate nel DPEF 2000-2003 per il periodo 2000-2006) e lire 8 miliardi a favore delle amministrazioni centrali;

Considerato inoltre che, per quanto attiene alla ripartizione delle risorse destinate ai nuclei regionali, viene prevista, all'interno delle due macro ripartizioni tra il centro-nord e il Mezzogiorno, l'assegnazione di una quota fissa di lire 500 milioni e di una quota variabile che tiene conto della dimensione e dell'articolazione delle politiche di investimento pubblico cui i nuclei stessi dovranno fare riferimento;

Considerato, altresì, che per la ripartizione dell'importo di lire 8 miliardi tra i nuclei delle amministrazioni centrali viene proposta — in coerenza con il processo di riforma dell'organizzazione dei Ministeri definito dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e con la citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2001 — l'attribuzione di una quota fissa di lire 400 milioni, in linea con le assegnazioni disposte nell'anno 2000, e di una quota variabile che tiene conto delle esigenze di tali amministrazioni in relazione alla loro specifica missione istituzionale, nonché della titolarità di programmi operativi nazionali nell'ambito del Q.C.S. 2000-2006 e della conseguente possibilità di ricorso alle risorse finalizzate all'assistenza tecnica per cofinanziare le attività dei nuclei;

Acquisito su tale proposta il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 19 aprile 2001;

Tenuto conto infine che, nella proposta di ripartizione e nella direttiva presidenziale sopra richiamate, viene previsto, fra l'altro, che l'erogazione delle risorse ripartite a favore delle singole amministrazioni centrali e regionali sarà disposta sulla base di una richiesta, da inoltrare al comitato tecnico paritetico, che dichiari l'esigenza di cofinanziamento per nuclei già esistenti o in corso di costituzione ed avvio operativo e viene altresì stabilito che le dette amministrazioni documenteranno, informandone lo stesso comitato tecnico, che i nuclei beneficiari delle risorse esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa al fine di poter svolgere le funzioni loro demandate, in linea con quanto previsto dalla legge n. 144/1999;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. L'importo di lire 40 miliardi (Meuro 20,66) per l'anno 2001, autorizzato dall'art. 145, comma 10, della legge n. 388/2000 (finanziaria 2001) per le finalità di cui all'art. 1 della legge n. 144/1999 richiamata in premessa, è ripartito come segue:

Descrizione dell'attività	Lire miliardi	
Funzioni orizzontali		4
Monitoraggio degli investimenti pubblici e connessa banca dati	1,5	
Rete dei Nuclei	2	
Attività di raccordo del nucleo di valutazione e verifica del MTBPE	0,5	
Cofinanziamento dei costi di funzionamento dei nuclei		36
Nuclei regionali	28	
Quota fissa (500 milioni per regione o provincia autonoma)	10,5	
Quota variabile	17,5	
Nuclei centrali	8	
TOTALE RISORSE . . .		40 (Meuro 20,66)

2. L'importo di lire 28 miliardi (Meuro 14,46) destinato ai costi di funzionamento dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici delle regioni e province autonome, indicati al precedente punto 1, è ripartito come segue:

Regioni	Quota fissa	Quota variabile (*)	Totale	
	Lire milioni	Lire milioni	Lire milioni	%
	1	2	3(=1+2)	4
Centro nord				
Emilia-Romagna	500	989	1.489	5,32
Friuli-Venezia Giulia	500	281	781	2,79
Lazio	500	1.160	1.660	5,93
Liguria	500	383	883	3,15
Lombardia	500	2.243	2.743	9,80
Marche	500	307	807	2,88
P.A. Bolzano	500	129	629	2,25
P.A. Trento	500	122	622	2,22
Piemonte	500	1.060	1.560	5,57
Toscana	500	810	1.310	4,68
Umbria	500	191	691	2,47
Valle d'Aosta	500	38	538	1,92
Veneto	500	1.058	1.558	5,56
Totale centro-nord (a)	6.500	8.771	15.271	54,54
Mezzogiorno				
Abruzzo	500	520	1.020	3,64
Basilicata	500	337	837	2,99
Calabria	500	936	1.436	5,13
Campania	500	2.171	2.671	9,54
Molise	500	197	697	249
Puglia	500	1.538	2.038	7,28
Sardegna	500	924	1.424	5,08
Sicilia	500	2.106	2.606	9,31
Totale Mezzogiorno (b)	4.000	8.729	12.729	45,46
Totale Italia (a+b)	10.500 (Meuro 5,42)	17.500 (Meuro 9,04)	28.000 (Meuro 14,46)	100,00

(*) La quota variabile è determinata per ciascuna regione in base al quadro programmatico di articolazione territoriale della spesa in conto capitale per il periodo 2000-06. Essa tiene quindi conto, per ciascuna macroarea, sia della ripartizione della quota ordinaria della spesa in conto capitale (sulla base del Pil regionale), sia della quota non ordinaria (sulla base del riparto aree depresse — cfr. Conferenza Stato-regioni 6 maggio 1999 e successive delibere CIPE 139/1999; 142/1999; 84/2000; 138/2000 — e del riparto delle risorse comunitarie per l'ob. 2 e per l'ob. 3).

3. L'importo di lire 8 miliardi (Meuro 4,13) destinato al cofinanziamento delle spese di funzionamento dei nuclei di valutazione e verifica delle amministrazioni centrali è ripartito come segue:

Amministrazioni centrali	Assegnazioni 2001 (milioni di lire)
Ministero degli affari esteri	400
Ministero degli interni	400
Ministero dell'industria, commercio e artigianato - Ministero del commercio con l'estero	800
Ministero delle politiche agricole e forestali	400
Ministero dell'ambiente	1.100
Ministero dei lavori pubblici - Ministero dei trasporti e della navigazione	1.500
Ministero della sanità - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Dipartimento per la solidarietà sociale	1.100
Ministero della pubblica istruzione - Ministero dell'università e ricerca scientifica e tecnologica	1.100
Ministero dei beni e le attività culturali	800
Dipartimento per le pari opportunità	400
TOTALE	8.000 (Meuro 4,13)

4. L'erogazione delle predette risorse, destinate al finanziamento dei nuclei, sarà curata da parte del competente servizio del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, secondo le indicazioni del comitato tecnico paritetico, al quale sono inoltrate le richieste di cofinanziamento delle amministrazioni centrali e regionali relative ai nuclei già esistenti, ovvero in corso di costituzione ed avvio operativo, ai sensi del parere della Conferenza Stato-regioni e della direttiva presidenziale di cui alle premesse.

Inoltre, le dette amministrazioni documenteranno, informandone lo stesso comitato tecnico, che i nuclei beneficiari delle risorse esprimono adeguati livelli dì competenza tecnica e operativa, necessari per poter svolgere le funzioni loro demandate ai sensi della citata legge n. 144/1999.

Per la effettiva messa a disposizione delle risorse di cui al precedente punto 3, assegnate a favore dei raggruppamenti di amministrazioni centrali per le quali il processo di riordino regolato dal decreto legislativo n. 300/1999, prevede la fusione, è necessaria una formale richiesta da inoltrare al comitato paritetico sopra richiamato, concordata da parte di tali amministrazioni, nella quale saranno indicate le singole quote da trasferire a ciascun Ministero o Dipartimento interessato dal raggruppamento. In assenza di tale richiesta si procederà con ulteriore delibera di questo comitato, nel limite delle assegnazioni previste al precedente punto 3.

L'erogazione delle risorse di cui al punto 1 della presente delibera, riservate al finanziamento delle funzioni orizzontali, sarà disposta dal predetto servizio sulla base delle richieste, presentate dagli uffici competenti, concernenti le esigenze connesse all'avvio del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici ed alle funzioni di raccordo del nucleo di valutazione e verifica del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, mentre, per quanto attiene alle risorse riservate a favore della rete dei nuclei, secondo modalità individuate dal comitato tecnico paritetico.

5. Eventuali residui dell'annualità 2001, andranno ad incrementare la dotazione del Fondo per il prossimo esercizio, salvo eventuali ulteriori esigenze finanziarie connesse all'avvio del sistema del monitoraggio degli investimenti pubblici e della rete dei nuclei, che potranno essere valutate da questo Comitato interministeriale, tenendo conto della ricognizione complessiva ed aggiornata demandata al comitato tecnico paritetico, predisposta sulla base degli elementi che perverranno dalle amministrazioni centrali e regionali entro il 30 settembre 2001.

Per le annualità successive, il riparto fra la quota di risorse destinate al funzionamento operativo dei nuclei e la quota di risorse destinate al finanziamento delle funzioni orizzontali di cui al precedente punto 1, così come il riparto fra le diverse amministrazioni, potranno essere rivisti e modificati in relazione all'emergere di nuove esigenze nel processo di attivazione della rete dei nuclei e del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e tenendo conto dell'effettivo stato di avanzamento nella costituzione e nell'operatività dei singoli nuclei, alla luce delle informazioni fornite da ogni amministrazione al comitato tecnico paritetico.

Roma, 3 maggio 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 181

01A8774

DELIBERAZIONE 3 maggio 2001.

Approvazione dell'intesa istituzionale di programma da stipulare tra il Governo e la giunta della regione Veneto. (Deliberazione n. 69/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e succesive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 15, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che detta la disciplina della programmazione negoziata;

Vista la propria delibera del 21 marzo 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 1997, n. 105, relativa alla disciplina della programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: «Regolamento recante semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili»;

Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, recante delega al Governo per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che disciplina le competenze proprie del servizio per le politiche di sviluppo territoriale;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che istituisce il nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;

Visto l'art. 7, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, che stabilisce che il nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici collabori con funzioni di supporto alla predisposizione, all'aggiornamento delle intese istituzionali di programma e alla verifica della loro attuazione;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» (legge finanziaria 1999);

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 449, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali»;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2000);

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente il «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2001);

Vista la propria delibera del 9 giugno 1999, n. 77 (assegnazione di risorse per il finanziamento di nuovi patti territoriali);

Vista la propria delibera del 6 agosto 1999, n. 142 (*Gazzetta Ufficiale* n. 266/1999);

Vista la propria delibera del 4 agosto 2000, n. 84 (*Gazzetta Ufficiale* n. 268/2000);

Vista la propria delibera del 21 dicembre 2000, n. 138 (*Gazzetta Ufficiale* n. 34/2001);

Considerato che l'intesa istituzionale di programma, che costituisce il quadro di riferimento degli atti di programmazione negoziata che hanno luogo nella regione o provincia autonoma, è lo strumento con il quale sono stabiliti congiuntamente tra il Governo e la giunta di ciascuna regione o provincia autonoma gli obiettivi da conseguire per i quali è indispensabile l'azione congiunta degli organismi predetti; che l'intesa garantisce l'impegno tra le parti contraenti a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concertate, secondo le modalità e i tempi specificati nell'ambito degli strumenti attuativi;

Considerato che dal contesto degli approfondimenti effettuati nell'ambito dell'istruttoria delle intese istituzionali di programma emerge la necessità di elaborare congiuntamente un quadro comune di interventi di interesse interregionale e, di conseguenza, con significative valenze anche nazionali;

Considerato che con l'intesa vengono indicati gli accordi di programma quadro da stipularsi tra il Governo e l'esecutivo della regione;

Esaminato lo schema d'intesa istituzionale di programma da stipularsi tra il Governo e la giunta della regione Veneto;

Considerato che lo schema d'intesa della regione Veneto prevede la stipula dei seguenti accordi di programma quadro:

interventi di completamento funzionale della rete stradale;

ciclo dell'acqua: completamenti funzionali della rete acquedottistica e depurazione;

difesa del suolo: difesa della costa. Sicurezza idraulica;

sviluppo locale: interventi per la valorizzazione turistica e del patrimonio culturale;

infrastrutture per lo sviluppo locale;

studi di fattibilità.

Considerato che, ai sensi della delibera n. 1 del 1º febbraio 2001 con la quale questo Comitato ha formulato il proprio definitivo parere in ordine allo schema di piano generale dei trasporti e della logistica, deve essere assicurata la massima coerenza tra gli accordi di programma quadro relativi ai trasporti ed i contenuti del suddetto piano generale e dei piani di settore o documenti programmatori di pari livello;

Considerato che i parametri e le modalità attraverso i quali determinare le risorse (ordinarie e straordinarie, nazionali e comunitarie saranno indicati negli accordi di programma quadro o altri strumenti negoziali che saranno stipulati in attuazione della presente intesa;

Considerato che ai sensi della citata delibera del 21 marzo 1997, sono stati approvati e finanziati, rispettivamente con decreto dirigenziale 1068 del 31 maggio 1999 e decreto dirigenziale 1071 del 31 maggio 1999, il patto territoriale del Basso Veronese - Colognese e il patto territoriale del Veneto Orientale;

Preso atto del verbale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 27 maggio 1999;

Considerato che all'art. 5 del predetto schema di intesa è previsto che il trasferimento delle risorse necessarie alla realizzazione delle infrastrutture pubbliche dei patti territoriali del Basso Veronese - Colognese e del Veneto Orientale avverrà mediante ammissione a finanziamento (a valere sulle disponibilità assegnate alla regione Veneto dalle delibere CIPE n. 142/1999 e n. 84/2000) con la delibera CIPE di approvazione dell'intesa;

Considerato che le infrastrutture relative ai patti territoriali che la regione ha proposto di ammettere a finanziamento sono relative a:

patto territoriale del Basso Veronese - Bolognese: realizzazione del ponte sul fiume Adige ed dei relativi raccordi alla viabilità esistente in località Carpi di Villa Bartolomea; realizzazione banchina portuale di Legnago (Venezia);

patto territoriale del Veneto Orientale: realizzazione del S.I.T. - Sistema informativo territoriale;

Sentita nella seduta del 24 aprile 2001 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvato lo schema dell'intesa istituzionale di programma da stipulare tra il Governo e la giunta della regione Veneto, allegato alla presente deliberazione.

2. Sono ammessi a finanziamento (a valere sulle disponibilità assegnate alla regione Veneto dalle delibere CIPE n. 142/99 e n. 84/00), per le finalità indicate in premessa, i seguenti interventi relativi alle infrastrutture pubbliche ricomprese nel patto territoriale del Basso Veronese - Colognese e nel patto territoriale del Veneto Orientale:

patto territoriale del Basso Veronese - Bolognese: realizzazione del ponte sul fiume Adige e dei relativi raccordi alla viabilità esistente in località Carpi di Villa Bartolomea; realizzazione banchina portuale di Legnago (Venezia);

patto territoriale del Veneto Orientale: realizzazione del S.I.T. - Sistema informativo territoriale.

Roma, 3 maggio 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 144

01A8481

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 16 luglio 2001.

Autorizzazione ad Azzurrasì S.p.a., in Torino, ad esercitare l'attività assicurativa nei rami I, III, V, VI e riassicurativa nel ramo I di cui all'allegato I - tabella A - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. (Provvedimento n. 1912).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed, in particolare, la sezione V, concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare, l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)*, della legge n. 576/1982, il quale prevede che il consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

Visto il provvedimento ISVAP n. 1617-G del 21 luglio 2000 recante modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 343/1999;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;

Vista l'istanza del 28 marzo 2001 con la quale la società Azzurrasì S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami I, III, V, VI e riassicurativa nel ramo I di cui all'allegato I - tabella A, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza, compreso lo statuto sociale, nonché le successive integrazioni;

Rilevata la conformità delle norme statutarie della società alla vigente disciplina del settore assicurativo;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'Istituto, nella seduta del 12 luglio 2001, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa previsti dalla normativa vigente, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata da Azzurrasì S.p.a.;

Dispone:

La società Azzurrasì S.p.a., con sede in Torino, via Carlo Marenco n. 25, è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami I, III, V, VI e riassicurativa nel ramo I di cui all'allegato I, tabella A, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, con contestuale approvazione del relativo statuto ai sensi dell'art. 9, comma 4, del suddetto decreto legislativo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A8426

PROVVEDIMENTO 16 luglio 2001.

Autorizzazione alla First Life S.p.a., in Torino, ad esercitare l'attività assicurativa nei rami I, III, V e VI e riassicurativa nel ramo I di cui all'allegato I - tabella A - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. (Provvedimento n. 1913).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed, in particolare, la sezione V, concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare, l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)*, della legge n. 576/1982, il quale prevede che il consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

Visto il provvedimento ISVAP n. 1617-G del 21 luglio 2000 recante modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 343/1999;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;

Vista l'istanza del 9 marzo 2001 con la quale la società First Life S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami I, III, V, VI e riassicurativa nel ramo I di cui all'allegato I - tabella A, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza, compreso lo statuto sociale, nonché le successive integrazioni;

Rilevata la conformità delle norme statutarie della società alla vigente disciplina del settore assicurativo;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'Istituto, nella seduta del 12 luglio 2001, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa previsti dalla normativa vigente, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla First Life S.p.a.;

Dispone:

La società First Life S.p.a., con sede in Torino, via Carlo Marenco n. 25, è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami I, III, V, VI e riassicurativa nel ramo I di cui all'allegato I - tabella A, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, con contestuale approvazione del relativo statuto ai sensi dell'art. 9, comma 4, del suddetto decreto legislativo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A8427

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 13 luglio 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio locale di Milano 1.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale lo scrivente ha disposto la chiusura dell'ufficio locale di Milano 1 nel giorno 2 luglio 2001 per consentire lo svolgimento della cerimonia di inaugurazione dell'ufficio stesso;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio locale di Milano 1 nel giorno 2 luglio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 13 luglio 2001

Il direttore regionale: ORSI

01A8534

DECRETO 13 luglio 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici locali di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale lo scrivente ha disposto la chiusura dei seguenti uffici di Milano: sezione staccata della direzione regionale, 1° e 2° imposte dirette, 1° I.V.A., registro - atti pubblici, registro - bollo, registro - atti privati, registro - 2° atti privati, registro - successioni, nei giorni dal 23 al 27 giugno 2001, per consentire le operazioni di trasloco presso i costituendi uffici locali di Milano;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dei seguenti uffici di Milano: sezione staccata della direzione regionale, 1° e 2° imposte dirette, 1° I.V.A., registro - atti pubblici, registro - bollo, registro - 1° atti privati, registro - 2° atti privati, registro - successioni, nei giorni dal 23 al 27 giugno 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 13 luglio 2001

Il direttore regionale: ORSI

01A8535

DISPOSIZIONE 18 luglio 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Torino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

La chiusura dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino è accertata nel giorno 29 giugno 2001.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 18 luglio 2001

Il direttore regionale: MAZZARELLI

01A8751

PROVVEDIMENTO 19 luglio 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di taluni uffici di Arezzo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sostituzione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede, tra l'altro, l'istituzione delle agenzie fiscali;

Visto il decreto di attivazione delle agenzie fiscali prot. n. 1390 del 28 dicembre 2000;

Vista la nota n. 3727 in data 25 giugno 2001, con la quale il direttore dell'ufficio imposte dirette di Arezzo ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio per i giorni 5, 6, 7 e 9 luglio 2001 onde consentire le operazioni connesse all'attivazione dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate di Arezzo prevista per il 10 luglio 2001;

Vista la nota n. 718 in data 25 giugno 2001, con la quale il direttore della D.R.E. sezione staccata di Arezzo ha comunicato la previsione di mancato funzionamento per i giorni 6, 7 e 9 luglio 2001 onde consentire le operazioni connesse all'attivazione dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate di Arezzo prevista per il 10 luglio2001;

Vista la nota n. 1209 in data 25 giugno 2001, con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Arezzo ha comunicato la previsione di mancato funzionamento per i giorni 6, 7 e 9 luglio 2001 onde consentire le operazioni connesse all'attivazione dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate di Arezzo prevista per il 10 luglio 2001;

Vista la nota n. 5483 in data 25 giugno 2001, con la quale il direttore dell'ufficio I.V.A. di Arezzo ha comunicato la previsione di mancato funzionamento per i giorni 6, 7 e 9 luglio 2001 onde consentire le operazioni connesse all'attivazione dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate di Arezzo prevista per il 10 luglio 2001;

Vista la nota n. 920 in data 12 luglio 2001 con la quale il dirigente preposto alla direzione dell'ufficio locale di Arezzo ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette nei giorni 5, 6, 7, 9 luglio 2001 e dei restanti uffici (ufficio del registro - ufficio I.V.A. - sezione staccata delle D.R.E.) nei giorni 6, 7 e 9 luglio 2001;

Sentito l'ufficio del garante del contribuente che in data 19 luglio 2001, prot. n. 115 GAR. ha espresso parere favorevole in merito all'accoglimento di quanto richiesto;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'ufficio imposte dirette di Arezzo è accertato per i giorni 5, 6, 7, 9 luglio 2001.

Il mancato funzionamento degli uffici del registro, I.V.A. e sezione staccata di Arezzo e accertato per i giorni 6, 7 e 9 luglio 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Firenze, 19 luglio 2001

Il direttore regionale f.f.: LUCCI

01A8742

PROVVEDIMENTO 25 luglio 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce.

1.1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce nel giorno 9 luglio 2001, dalle ore 11 alle ore 12.30.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono alla circostanza che il sistema informatico dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce è rimasto disattivato nella giornata del 9 luglio 2001 dalle ore 11 alle ore 12.30 per un guasto elettrico, che ha reso necessaria la chiusura al pubblico degli sportelli in tale orario.

La circostanza è stata rappresentata dal dirigente titolare del medesimo ufficio con nota prot. n. 681/2001/Pra del 10 luglio 2001.

Pertanto, la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Lecce, con successiva nota prot. n. 2653/2001 del 17 luglio 2001, ha proposto l'emanazione del relativo provvedimento.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare le fattispecie indicato nel presente atto.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 25 luglio 2001

Il direttore regionale: ORLANDI

01A8750

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 11 luglio 2001.

Cessazione dell'efficacia delle disposizioni transitorie relative alla fase di avviamento delle attività istituzionali. (Deliberazione n. 294/01/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione di consiglio dell'11 luglio 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto altresì, l'art. 1, commi 9, 17, 18, 19 e 20 della predetta legge istitutiva, concernenti il ruolo organico dell'Autorità ed i diversi strumenti di reclutamento del personale;

Vista la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998 recante «Approvazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 luglio 1998, n. 169;

Visti gli articoli 4, 28, 29, 30, 31 e 32 del sopra menzionato regolamento relativi alle modalità e criteri per lo svolgimento dei concorsi pubblici per l'assunzione di personale;

Visto, inoltre, l'art. 34 recante «Concorsi per il personale a contratto e per quello distaccato»;

Visto l'art. 61, comma 1, del regolamento per il trattamento giuridico ed economico che dispone, in sede di prima attuazione e comunque non oltre l'espletamento delle procedure di selezione e di concorso del personale, l'applicabilità delle disposizioni adottate in materia di stato giuridico ed economico dello stesso prima dell'entrata in vigore del regolamento medesimo;

Vista la propria delibera n. 1/98 recante «Norme per il funzionamento degli organi», pubblicata nel bollettino ufficiale, numero unico dell'anno 1998;

Vista la propria delibera n. 4/98 istitutiva del gruppo di lavoro per l'avviamento, in particolare l'art. 2 recante «Funzionamento e organizzazione del gruppo di lavoro per l'avviamento» pubblicata nel bollettino ufficiale, numero unico dell'anno 1998;

Vista la propria delibera n. 5/98 recante «Contratti a tempo determinato» pubblicata nel bollettino ufficiale, numero unico dell'anno 1998;

Vista la propria delibera n. 12/98 concernente l'utilizzo di competenze esterne ed, in particolare, gli articoli numeri 1, recante «Collaborazioni esterne» e 4 recante «Consulenze» pubblicata nel bollettino ufficiale, numero unico dell'anno 1998;

Vista la propria delibera n. 15/98 ed, in particolare, il comma 8 che, al fine di garantire il continuo funzionamento degli uffici e di non disperdere le esperienze acquisite nella fase di avviamento riconosce al personale chiamato a collaborare con l'Autorità nelle forme previste dalle sopra menzionate delibere numeri 1/98 e 4/98 e successive modifiche ed integrazioni, i requisiti per accedere alla procedura di selezione attivabili dall'Autorità nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 249/1997 nel rispetto delle disposizioni emanate con i regolamenti stessi, pubblicata nel bollettino ufficiale, numero unico dell'anno 1998;

Vista la propria decisione del 31 luglio 1998, con la quale sono state avviate le selezioni ai sensi dell'art. 1, comma 20, del personale dipendente dall'ufficio del Garante per l'editoria e la radiodiffusione e del personale dipendente dal Ministero delle comunicazioni;

Vista la propria delibera n. 158/99 del 20 luglio 1999 recante «Misure urgenti in attuazione dell'art. 61 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità» ed, in particolare, i commi 4 e 7 che prevedono l'attivazione delle procedure di selezione per l'immissione nel ruolo organico dell'Autorità di cui al comma 8 della sopra richiamata delibera n. 15/98 per il personale chiamato a collaborare nelle forme previste dalle delibere numeri 1/98 e 4/98 entro i dodici mesi successivi all'entrata in vigore del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale, pubblicata nel bollettino ufficiale n. 1/99;

Viste le proprie delibere numeri 311/99 e 341/99 concernenti l'inquadramento nel ruolo organico dell'Autorità del personale, appartenente rispettivamente all'ufficio del Garante per l'editoria e la radiodiffusione e al Ministero delle comunicazioni risultato, selezionato ai sensi dell'art. 1, comma 20;

Vista la propria delibera n. 408/99 recante «Modalità attuative del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità: trattamento accessorio al personale trasferito» ed, in particolare, l'art. 5 recante «Previsioni per il personale del Gruppo di lavoro per l'avviamento di cui alla delibera n. 4/98 e successive modifiche ed integrazioni» pubblicata nel bollettino ufficiale n. 1/2000;

Vista la propria delibera n. 84/00/CONS recante «Disposizioni transitorie per il funzionamento dell'Ufficio di rappresentanza di Roma» che, al comma 4, ha previsto per il personale temporaneamente utilizzato presso l'Ufficio di rappresentanza di Roma, ancorché appartenente al ruolo organico, il riconoscimento del trattamento previsto al sopra menzionato art. 2 della delibera n. 4/98 in luogo del trattamento di missione di cui all'art. 17 del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale;

Vista la propria delibera n. 546/00/CONS recante «Disposizioni concernenti il trattamento di missione del personale di ruolo dell'Autorità;

Vista la propria delibera di indirizzo adottata il 17 maggio 2000 recante «Parametri e criteri per la definizione del trattamento economico del Personale del Gruppo di lavoro per l'avviamento» così come integrata nella riunione del 26 luglio 2000;

Viste le proprie delibere numeri 287/00/CONS, 520/00/CONS, 707/00/CONS, di inquadramento nei ruoli dell'Autorità del Personale del Gruppo di lavoro per l'avviamento risultato selezionato nelle rispettive sessioni bandite ai sensi della sopra richiamata delibera n. 158/99 con le delibere numeri 244/99, pubblicata nel bollettino ufficiale n. 1/99; 172/00/CONS, pubblicata nel bollettino ufficiale n. 2/2000; 399/00/CONS, pubblicata nel bollettino ufficiale n. 3/2000, nonché la delibera n. 883/00/CONS in corso di pubblicazione;

Considerato che, ai sensi del comma 1 della sopra menzionata delibera n. 158/99, il 31 dicembre 1999 è terminata l'operatività del Gruppo di lavoro per l'avviamento e che ha avuto, altresì, luogo l'espletamento delle procedure di selezione;

Ritenuto pertanto, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, essendo cessata la fase di prima attuazione, sono applicabili in via generale le previsioni del regolamento medesimo;

Vista la proposta del segretario generale formulata unitamente al direttore Dipartimento risorse umane e finanziarie;

Udita la relazione del commissario prof. Silvio Traversa;

Delibera:

Art. 1.

1. Le disposizioni transitorie di cui all'art. 61, comma 1, del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità non sono applicabili a fare data dall'entrata in vigore della presente delibera, anche con riferimento a quanto previsto dal comma 8 della delibera n. 15/98 attuato con delibera n. 158/99 pubblicate nel Bollettino ufficiale, rispettivamente, numero unico dell'anno 1998 e n. 1/99. Sono in ogni caso fatte salve le procedure di selezione già bandite.

2. L'assunzione di personale avviene di norma per pubblico concorso secondo quanto previsto dall'art. 4 e secondo le modalità di cui agli articoli 28, 29, 30, 31, 32 anche attraverso eventuali riserve di posti di cui all'art. 34 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale. È in ogni caso garantito un congruo numero di posti da coprire con reclutamento dall'esterno.

3. Le procedure, previste dall'art. 1, comma 9, della legge n. 249/1997 per l'immissione nel ruolo organico dell'Autorità del personale reclutato ai sensi dell'art. 1, comma 18, della stessa legge che abbia maturato almeno dodici mesi di servizio, avviene mediante riserva di posti nei concorsi ordinari banditi per le rispettive qualifiche.

4. Al fine della graduale applicazione della nuova disciplina, in via transitoria è svolta una sola procedura selettiva per il personale a contratto ai sensi dell'art. 1, comma 18, della legge n. 249/1997, che abbia maturato almeno dodici mesi di servizio presso l'Autorità alla data della presente delibera, nel rispetto dell'articolo 34 del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale.

5. Al personale dell'Autorità per gli spostamenti di servizio tra la sede di Napoli e Roma e viceversa compete esclusivamente il rimborso delle spese secondo le tabelle approvate dal consiglio, con esclusione della diaria. Restano salve le eventuali condizioni definite per i rapporti e gli incarichi vigenti alla data della presente delibera, fino al termine per gli stessi specificamente previsto.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. La presente delibera è pubblicata nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 11 luglio 2001

Il presidente: CHELI

01A8431

DELIBERAZIONE 12 luglio 2001.

Consultazione pubblica concernente una indagine conoscitiva sull'introduzione di meccanismi concorrenziali per la fornitura del servizio universale. (Deliberazione n. 14/01/CIR).

L'AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 12 luglio 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE «Sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)»;

Vista la comunicazione della Commissione COM(96) 608, relativa agli «Assessment Criteria for National Schemes for the Costing and the Financing of Universal Service in telecommunications and Guidelines for Member States on Operation of such schemes»;

Vista la comunicazione della Commissione COM(1999) 539, «Verso un nuovo quadro per l'infrastruttura delle comunicazioni elettroniche ed i servizi correlati»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 10 marzo 1998, recante «Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 maggio 1998, n. 110;

Vista la propria delibera n. 278/99, recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive»;

Vista la propria delibera n. 8/00/CIR, recante «Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999», in particolare l'art. 5, recante «Introduzione di meccanismi concorrenziali per la fornitura del servizio universale»;

Considerato che, nell'ambito del procedimento istruttorio 49/DR/01 per la definizione delle procedure per l'assegnazione del servizio universale a soggetti diversi da Telecom Italia, l'Autorità, tramite la consultazione pubblica oggetto del presente provvedimento, intende acquisire elementi di valutazione sulle modalità di attivazione e di implementazione di meccanismi concorrenziali per la fornitura del servizio universale da parte degli operatori licenziatari e da parte di tutti i soggetti portatori d'interessi pubblici e privati, nonché di interessi diffusi, costituiti in associazioni e comitati, cui possa derivare pregiudizio dal provvedimento;

Visto il documento per la consultazione proposto dal direttore del servizio analisi economiche e di mercato;

Udita la relazione del commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. È indetta la consultazione pubblica concernente un'indagine conoscitiva sull'introduzione di meccanismi concorrenziali per la fornitura del servizio universale e la definizione delle relative modalità di applicazione.

2. Il documento per la consultazione è riportato nell'allegato *A* alla presente delibera e ne costituisce parte integrante.

3. Ai sensi ed ai fini della delibera n. 278/99, le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 12 luglio 2001

Il presidente: CHELI

ALLEGATO *A*
(alla delibera n. 14/01/CIR)

Consultazione pubblica concernente l'introduzione di meccanismi concorrenziali per la fornitura del servizio universale

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Ai sensi della propria delibera n. 8/00/CIR, recante «Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999», in particolare all'art. 5, recante «Introduzione di meccanismi concorrenziali per la fornitura del servizio universale», indice una consultazione pubblica al fine di acquisire elementi di valutazione in merito alle modalità di implementazione di meccanismi concorrenziali per la fornitura dei servizi inclusi all'interno del servizio universale, nel contempo;

Invita:

i soggetti licenziatari;

i soggetti che hanno espresso interesse a candidarsi quali licenziatari per la prestazione di reti e servizi di telecomunicazioni;

le associazioni portatrici di interessi pubblici;

altri soggetti potenzialmente interessati;

a far pervenire all'Autorità una comunicazione contenente la propria posizione in merito al tema oggetto di consultazione, per le parti di interesse.

Le comunicazioni, recanti la dicitura «Consultazione pubblica sull'introduzione di meccanismi concorrenziali per la fornitura del servizio universale», nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, dovranno essere fatte pervenire, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente documento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Servizio analisi economiche e di mercato - Centro direzionale Isola B5 - «Torre Francesco» - 80143 Napoli.

Una copia dovrà essere contestualmente inviata in formato elettronico all'indirizzo e-mail saem@agcom.it, recando in oggetto la denominazione del soggetto mittente seguita dalla dicitura sopraindicata.

Le comunicazioni devono essere strutturate in maniera da contenere le osservazioni del mittente, in maniera puntuale e sintetica, sugli argomenti di interesse contenuti nel presente documento. Le comunicazioni pervenute non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto alle decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e verranno integralmente pubblicate sul sito web dell'Autorità, salvo espressa e motivata richiesta di riservatezza delle parti.

1. *Richiamo alla disciplina vigente in Italia in merito alla fornitura ed al finanziamento del servizio universale.*

La normativa comunitaria, recepita con il decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, qualifica il «servizio universale» come «un insieme minimo definito di servizi di determinata qualità disponibile a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni specifiche nazionali, ad un prezzo abbordabile» (direttiva 97/33/CE, 30 giugno 1997, art. 2, comma 1, punto *g)*.

Il servizio universale di telecomunicazioni comprende i seguenti servizi (decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, art. 3, comma 1):

a) il servizio di telefonia fissa che consenta di effettuare e ricevere chiamate (anche tramite operatore), comunicare via fax, trasmettere dati (*e.g.*, Internet) ed accedere gratuitamente ai servizi d'emergenza;

b) la fornitura dell'elenco degli abbonati limitatamente alla rete urbana di appartenenza;

c) i servizi di informazione abbonati;

d) la fornitura di apparecchi telefonici pubblici a pagamento;

e) la fornitura di un servizio a condizioni speciali e la fornitura di opzioni speciali per gli utenti disabili o con particolari esigenze sociali;

f) i collegamenti ed i servizi concernenti la cura di interessi pubblici, come la pubblica sicurezza, il soccorso pubblico, la difesa nazionale ecc. (i relativi oneri sono a carico del richiedente salvo eccezioni di legge).

La società Telecom Italia è attualmente l'unico organismo di telecomunicazioni incaricato di fornire il servizio universale sull'intero territorio nazionale, anche se è prevista la possibilità di attribuire tale incarico anche ad altri organismi di telecomunicazioni (decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, art. 3, comma 4 e 5). Il relativo costo netto, opportunamente valutato e solo quando rappresenta un onere iniquo per il fornitore, viene ripartito tra gli organismi che gestiscono reti pubbliche di telecomunicazioni (decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, art. 3, comma 6).

Il sistema attuale per la fornitura del servizio universale, che mantiene l'obbligo del servizio universale in capo all'operatore a cui esso è stato demandato originariamente, e che prevede una verifica periodica del suo costo, ha degli indubbi pregi. In primo luogo, esso permette di sfruttare le economie di scale e scopo, che un unico produttore può realizzare quando serve tutto il mercato. In secondo luogo, un'efficace verifica periodica del costo netto permette di evidenziare il costo per la collettività - ed adeguatamente compensare il fornitore.

Tuttavia, è stato osservato che a fronte di tali pregi, l'attuale sistema di fornitura del servizio universale presenta potenzialmente alcuni limiti. Questi limiti potrebbero essere in parte superati introducendo meccanismi alternativi che facciano leva sulla partecipazione di nuovi operatori alla fornitura di parte o tutto il servizio universale.

In particolare, gli aspetti critici che vengono richiamati riguardano:

i limitati incentivi per il fornitore del servizio universale a ridurne il costo complessivo del servizio (dal momento che i costi verranno almeno in parte sostenuti da altri);

la mancanza di incentivi per il fornitore ad adeguare l'offerta alle preferenze degli utenti quando questi non hanno fornitori alternativi a cui rivolgersi;

gli elevati costi amministrativi connessi alla verifica del costo netto;

le difficoltà nella stima del costo netto per asimmetrie informative tra regolatore ed imprese;

le conseguenti contestazioni dei risultati che determinano la ripartizione del costo netto tra le parti chiamate a contribuire.

L'obiettivo della presente consultazione pubblica è quello di raccogliere le opinioni delle parti circa i sistemi alternativi per la fornitura del servizio universale che possano rappresentare un miglioramento della disciplina vigente dal punto di vista del benessere sociale. Tali meccanismi di natura concorrenziale sono descritti sinteticamente nella sezione successiva, al termine della quale vengono riportate le domande sottoposte ai partecipanti alla consultazione.

2. *Meccanismi alternativi per la fornitura del servizio universale.*

L'ingresso di nuovi operatori nel mercato delle telecomunicazioni italiano a fianco di Telecom Italia, cui è attualmente affidato l'incarico della fornitura del servizio universale, apre nuove opzioni per il regolatore al fine di realizzare i livelli di accessibilità desiderati.

Qualora infatti esista più di un'impresa che possa candidarsi per la fornitura del servizio universale, lo Stato può ricorrere a meccanismi concorrenziali per la *selezione delle imprese produttrici* (una o più) e la *determinazione della loro remunerazione* (cioè, il livello del sussidio a carico della collettività).

La discussione che segue presuppone dunque che siano state risolte le questioni attinenti alla *definizione del servizio universale* (compresi i livelli minimi di qualità) e la *determinazione di prezzi massimi a carico degli utenti finali* (quest'ultimo problema attiene alla determinazione delle politiche economica e sociale dello Stato) - non sufficienti però a coprire i relativi costi.

Avendo dato risposta alle questioni di cui sopra, lo Stato deve risolvere il problema di selezionare chi fornisca il servizio e remunerarlo. Lo scopo che ci si prefigge attraverso l'introduzione di meccanismi concorrenziali per la fornitura del servizio universale è quello di assicurare l'efficienza produttiva (cioè, il servizio viene fornito dalle imprese con i minori costi di produzione) ed il minimo esborso per i soggetti chiamati a sostenerne il costo.

Gli approcci fondamentali all'introduzione di meccanismi concorrenziali per la fornitura del servizio universale appaiono restringersi ai seguenti due:

1) meccanismi basati sulla scelta del consumatore («*consumer choice*»);

2) meccanismi d'asta.

Le loro caratteristiche salienti sono descritte in via semplificata nel seguito, con riferimento a casi concreti in cui siano stati proposti e/o applicati in pratica.

Meccanismi di «*consumer choice*». Questo approccio comporta che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisca *ex ante*, attraverso l'uso di un modello di costo concordato con gli operatori, il sussidio per unità di servizio fornita, uguale per ogni operatore. Ad esempio, se il servizio universale in questione è l'accesso alla rete pubblica in zone geograficamente disagiate, viene fissato l'ammontare che ogni impresa riceverà ogniqualvolta fornisca una linea d'accesso ad un utente nella zona geograficamente disagiata.

Una volta fissato il sussidio, spetta alle imprese decidere se offrire agli utenti il servizio universale in una determinata area - maturando così un credito nei confronti del fondo di finanziamento del servizio universale - oppure no. In questo secondo caso, l'impresa si troverà ad avere esclusivamente un debito nei confronti del fondo, pari alla quota a suo carico stabilita dal meccanismo di ripartizione del costo del servizio universale.

Ad esempio, supponiamo che vi siano trenta utenti per un determinato servizio incluso nel servizio universale, ed il sussidio per utente sia fissato a L. 2. Il sussidio totale è dunque L. 60. Si assuma che questo vada suddiviso tra quattro operatori - A, B, C e D - in base alle loro quote sui mercati degli altri servizi di telecomunicazioni. Assumendo che queste siano 40%, 30%, 20% e 10%, l'ammontare a carico di A, B, C e D è, rispettivamente, L. 24, L. 18, L. 12 e L. 6.

Supponiamo ora che il mercato del servizio universale si ripartisca come segue: A e B hanno ognuna undici utenti, C ne ha otto, e D nessuno. A e B hanno dunque diritto a ricevere dal fondo L. 22 ognuna; ciò significa che, al netto, A deve versare L. 2 al fondo, B deve ricevere L. 4 (cioè, la fornitura del servizio produce un credito netto per B). Per quanto riguarda C e D, la prima deve ricevere L. 4, la seconda versare L. 6.

Il meccanismo descritto sopra è stato adottato, ad esempio, dalla Australian Communication Authority (ACA) in due aree pilota (prevalentemente rurali) per il biennio 2001-2003. Le imprese cui l'ACA rilascia un'apposita autorizzazione (al fine di verificarne le capacità tecniche, commerciali e finanziarie) possono concorrere con Telstra (l'ex-monopolista, che rimane l'unica impresa col diritto/dovere alla fornitura del servizio universale nel resto del Paese) per assicurarsi i sussidi che spettano all'impresa fornitrice del servizio universale. Telstra mantiene comunque l'obbligo di *fornitore di ultima istanza*, e l'ACA ha previsto un pagamento addizionale a favore di Telstra da ripartirsi tra gli altri operatori per compensare Telstra per tale dovere.

La letteratura anglosassone fa riferimento al meccanismo appena descritto come un dispositivo di tipo «*pay-or-play*»: l'impresa è libera di scegliere se astenersi dal fornire il servizio universale e dunque partecipare semplicemente al finanziamento del fondo *(pay)*, ovvero fornire il servizio universale *(play)* e così facendo ridurre il suo debito netto (fino a poter maturare un credito) verso il fondo (in proporzione alla quantità di servizio universale fornito).

Ovviamente, la denominazione di *pay-or-play* non sarebbe più adeguata qualora il fondo di finanziamento del servizio universale non fosse più a carico delle imprese potenziali fornitrici di tali servizi - ad esempio, se il fondo fosse finanziato dal bilancio dello Stato. La discussione dei meccanismi concorrenziali in questo documento assume che il fondo di finanziamento rimanga a carico delle imprese di telecomunicazioni, come avviene attualmente in Italia.

Meccanismi d'asta. Anche questi meccanismi possono essere denominati «*pay-or-play*», sebbene la componente «*play*» del dispositivo sia diversa. A differenza del meccanismo di *«consumer choice»* descritto sopra dove, una volta autorizzata alla fornitura del servizio universale, un'impresa è libera di servire gli utenti sul mercato, nel meccanismo d'asta occorre non solo che l'impresa sia autorizzata dal regolatore, ma che vinca la gara organizzata da quest'ultimo.

All'interno di questa categoria è utile distinguere tra due tipi di aste:

con struttura di mercato esogena, ovvero «*winner-takes-all*»;

con struttura di mercato endogena.

Appartengono al primo tipo le aste come intese nell'accezione comune - quelle utilizzate, ad esempio, per la vendita di oggetti d'arte o buoni del tesoro: il migliore offerente si aggiudica l'oggetto, e gli altri partecipanti rimangono esclusi.

Applicare questo approccio all'aggiudicazione del servizio universale implicherebbe, ad esempio, dichiarare vincitrice dell'asta l'impresa che richiede il minor sussidio per la fornitura di un dato servizio, da suddividersi tra gli operatori chiamati al finanziamento del fondo di ripartizione.

Dunque, mentre la struttura del mercato è determinata *a priori* (un'unica impresa), la gara tra le imprese per aggiudicarsi l'asta (concorrenza *per* il mercato) assicura l'efficienza produttiva e limita i margini realizzati su tali servizi.

Aste del tipo «*winner-takes-all*» comportano dunque un *trade-off* per la collettività: mentre da un lato selezionano l'impresa che richiede il minor ammontare di sovvenzioni, dall'altro non permettono alla società di realizzare pienamente (per la durata del diritto del vincitore ad essere l'unico fornitore del servizio) i benefici che possono derivare dalla «concorrenza *nel* mercato». Ad esempio, la presenza di un fornitore alternativo impedirebbe al vincitore dell'asta di ridurre la qualità del servizio (e con esso i costi da esso sostenuti) senza perdere l'utente ed i corrispondenti ricavi (il sussidio più la quota a carico dell'utente stesso).

Aste con s*truttura di mercato endogena* sono quelle in cui la *struttura del mercato* - cioè il *numero* delle imprese che hanno diritto a ricevere pagamenti dal fondo per il servizio universale in proporzione alle quantità prodotte - dipende dalle offerte dei partecipanti all'asta (in un asta «*winner-takes-all*» invece la struttura del mercato risultante dall'asta è sempre il monopolio indipendentemente dalle offerte dei partecipanti).

Le aste di questo tipo cercano di realizzare un equilibrio ottimale tra i vantaggi di avere più fornitori potenziali per gli utenti (maggiore qualità, varietà etc.) e gli svantaggi connessi a due circostanze: *i)* permettere ad imprese tecnologicamente meno efficienti di fornire il servizio (il che assorbe un maggior ammontare di risorse); *ii)* suddividere la produzione fra più imprese quando esistono economie di scala che possono essere sfruttate solo affidando l'incarico ad un'unica impresa.

Al fine di chiarire come meccanismi d'asta di entrambi i tipi possano essere utilizzati in pratica, il riquadro 1 riassume sinteticamente i casi concreti di applicazione sia di aste di tipo tradizionale (per la fornitura di telefoni pubblici in Cile e per l'assegnazione di sussidi per «servizi aerei essenziali» negli Stati Uniti), sia di aste con struttura di mercato endogena (la proposta alla Federal Communications Commission degli Stati Uniti della società GTE per l'introduzione di meccanismi concorrenziali per la fornitura del servizio universale in quegli stati dove GTE è l'impresa telefonica *incumbent*).

Riquadro 1: MECCANISMI D'ASTA PER LA FORNITURA DI SERVIZI SUSSIDIATI IN PRATICA

ASTE CON STRUTTURA DI MERCATO ESOGENA

Telefoni pubblici in Cile. Periodicamente, il regolatore cileno-Subsecretaria de Telecommunicaciones (SUBTEL) - determina il numero e le località dove nuovi telefoni pubblici non remunerativi debbano essere installati per assicurare l'universalità del servizio. SUBTEL prepara poi un bando di concorso dove vengono stabiliti i criteri affinchè un'impresa possa partecipare alla gara. La gara viene vinta dall'impresa che, adempiendo ai criteri per la partecipazione, richiede il minor sussidio. Il sussidio viene pagato all'impresa vincitrice alla presentazione del certificato d'approvazione dell'opera e autorizzazione al servizio, rilasciato da SUBTEL alla realizzazione del progetto.

Servizi aerei essenziali negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, il Department of Transportation (DOT) gestisce un fondo, finanziato coi proventi delle tasse aeroportuali e sul carburante aereo, al fine di assicurare un livello minimo di servizio (di solito 3 voli andata-ritorno giornalieri verso un grande aeroporto, ciascuno con almeno 19 posti) per comunità lontane più di 70 miglia dal più vicino grande aeroporto.

Ogni due anni il DOT indice una gara per la fornitura del «servizio aereo essenziale» in ogni comunità isolata. Le compagnie aeree interessate devono presentare un conto economico prospettico dettagliato per il servizio, che includa costi (*e.g.*, carburante e ammortamento aeromobili) e proventi (ricavi per passeggero) e che giustifichi

l'ammontare di sussidio richiesto dall'impresa. Il DOT seleziona il vincitore della gara tenendo conto non solo dell'ammontare del sussidio richiesto, ma anche di altri fattori: possibilità di offrire «*thru-ticketing*», accordi di «*code-sharing*» con altre compagnie aeree, reputazione dell'azienda, etc.

ASTE CON STRUTTURA DI MERCATO ENDOGENA

La proposta GTE. La società GTE propone di mettere all'asta la fornitura dei servizi telefonici attualmente non remunerativi (nel caso specifico, principalmente il servizio telefonico di breve e media distanza per utenti residenziali in aree rurali) attraverso un'asta le cui caratteristiche salienti sono le seguenti.

Ciascuna impresa *i* sottopone al banditore due quote: la prima, s_1^i, è il sussidio richiesto nel caso essa sia l'unica vincitrice dell'asta; la seconda, s_2^i, è il sussidio richiesto nel caso in cui l'impresa *i* sia una delle due o più dichiarate vincitrici. Tale seconda offerta rifletterà il fatto che l'impresa si aspetta di servire un numero minore di utenti rispetto al caso in cui è l'unica vincitrice (cioè monopolista), e quindi i suoi costi unitari sono diversi-verosimilmente maggiori perché non può sfruttare appieno le proprie economie di scala.

Il banditore dichiara il/i vincitore/i nel modo seguente. L'impresa che ha richiesto il minor s_1^i è dichiarata vincitrice. Questa è indicata nel seguito con l'apice *k*. Per decidere se altre imprese, oltre all'impresa *k*, sono dichiarate vincitrici, il banditore confronta la seconda quota, s_2^j, della richiesta di ciascuna impresa $j, j \neq k$, con s_1^k applicando la seguente regola decisionale:

i) tutte le imprese per cui $s_2^j \leq (1+x)\, s_1^k$, dove x è una percentuale fissata dal regolatore (ad esempio 15%) vengono dichiarate vincitrici;

ii) se per ogni impresa *j* risulta che $s_2^j > (1+x)s_1^k$ (cioè, il secondo elemento della richiesta di ogni impresa supera il minor primo elemento per più di x), fra tutte le imprese per cui $(1+x)s_1^k < s_2^j \leq (1+y)s_1^k$, viene dichiarata vincitrice *solamente* quello col minor s_2^j, dove y è una percentuale maggiore di x fissata dal regolatore (ad esempio, 25%). In altre parole, quando tutte le seconde quote supera s_1^k per una percentuale superiore a x, ma alcune di queste non la superano per una percentuale y, la concorrenza *nel* mercato sarà fra duopolisti (l'impresa *k* col minor s_2^k che non supera s_1^k per una percentuale superiore a y);

iii) se per ogni impresa *j* $s_2^k > (1+y)s_1^k$, allora l'impresa *k* è dichiarata *l'unica vincitrice dell'asta* (cioè, non viene ammessa nessuna concorrenza nel mercato).

A ciascuna impresa vincitrice, spetta un sussidio per ciascun cliente del servizio universale servito pari al massimo ammontare richiesto nel gruppo delle imprese dichiarate vincitrici. Se dunque un'unica impresa vince (caso *iii*), essa riceverà un ammontare pari al primo elemento della sua richiesta - cioè s_1^k. Quando il gruppo delle imprese vincitrici è formato da due o più imprese (caso *i* e *ii*), il sussidio è sicuramente minore di $(1+y)s_1^k$, e potrà essere minore anche di $(1+x)s_1^k$ (caso i).

In particolare, il caso dei servizi aerei essenziali negli USA evidenzia un punto importante. Sebbene tradizionalmente la vittoria in un'asta dipenda esclusivamente dal prezzo offerto (in questo caso, il minore livello di sussidio), è possibile fissare delle regole d'asta che richiedano ai partecipanti di definire altre dimensioni della loro offerta ed un corrispondente sistema di pesi che verrà usato per determinare il/i vincitore/i. (Nel caso dei servizi essenziali americani, il regolatore tiene conto anche di fattori quali *code-sharing e thru-ticketing* - si veda il riquadro 1).

In generale, dunque, nel bando d'asta il regolatore può indicare che la sua decisione dipenderà (attraverso un meccanismo di pesi il più trasparente possibile) non solo dal livello del sussidio richiesto, ma anche da:

i) caratteristiche esogene (ovvero difficilmente modificabili) dell'impresa, e/o,

ii) altri elementi che l'impresa può facilmente variare a suo piacimento.

Quanto meno peso venga dato al livello del sussidio ed alle componenti di tipo *(ii)*, e quanto più peso venga dato a quelle di tipo *(i)*, specialmente quando siano difficilmente quantificabili (ad esempio la reputazione dell'impresa), tanto più la filosofia dell'asta si avvicina all'approccio detto «*beauty contest*» per l'assegnazione di contratti pubblici - allontanandosi invece dalla filosofia dell'asta intesa in senso stretto (cioè, dove il prezzo è l'*unico* criterio nell'assegnazione della vittoria).

La distinzione tra aste e «*beauty contest*» non è dunque netta. Il meccanismo di selezione si avvicina più al secondo tipo quando la vittoria è assegnata solo marginalmente in base a (o, al limite, indipendentemente da) considerazioni facilmente quantificabili attinenti a:

1) il sussidio richiesto,

e/o,

2) altri elementi facilmente quantificabili sotto il diretto controllo dell'impresa (ad esempio, i tempi massimi entro i quali l'impresa si impegna a fornire il servizio a chi ne faccia richiesta).

Alla luce di quanto sopra, un'asta di tipo tradizionale rappresenta dunque un caso specifico delle infinite possibili aste che si possono proporre. In particolare, si tratta di un'asta dove viene messo in palio un *contratto a prezzo fisso*, dove, cioè, all'impresa viene semplicemente chiesto quale sia il sussidio richiesto, qualora il 100% dei costi rimanga a suo carico.

La considerazione di cui sopra permette dunque di sottolineare quanto segue. Il regolatore può utilizzare il meccanismo d'asta per mettere in palio un *contratto ad incentivo*, vale a dire un contratto che implichi un certo livello di condivisione di costi effettivamente sostenuti dall'impresa.

In questo caso, il banditore chiede dunque ad ogni partecipante di sottoporre un'offerta che includa sia il livello di pagamento richiesto, sia la percentuale dei costi realizzati a carico dell'impresa (il residuo resta invece a carico del fondo). Questa seconda componente - l'ammontare dei costi che l'impresa accetta di sostenere in proprio - rientra dunque nella classe *(ii)* definita sopra per gli elementi che i partecipanti devono specificare nella loro offerta.

All'impresa spetta dunque decidere se richiedere un minor livello di sussidio, insieme ad una maggiore contribuzione da parte della collettività (attraverso il fondo) ai costi effettivamente sostenuti dalla stessa.

Spetta invece al regolatore determinare i pesi relativi di queste due componenti da applicare nel determinare il vincitore (o i vincitori). Questi pesi devono realizzare un bilancio ottimale tra le due esigenze contrastanti di *incentivare il contenimento dei costi e limitare i margini di extra-profitto* che l'impresa fornitrice del servizio universale realizza. Ad esempio, favorire offerte dove un'alta percentuale dei costi realizzati rimane a carico dell'impresa dà a quest'ultima molti incentivi a ridurre i costi, ma permette all'impresa di appropriarsi di tutti i risparmi di costo di cui può trovarsi a godere per circostanze al di fuori del suo controllo (e difficilmente verificabili da terzi).

Alla luce di quanto sopra, e senza fare alcuna limitazione alla possibilità di indicare ulteriori meccanismi concorrenziali, si richiedono commenti e pareri alle seguenti domande:

1) per quali servizi (o gruppi di servizi), appartenenti al servizio universale ed adeguatamente specificati (per caratteristiche tecniche e/o tipologia degli utenti finali) si ritiene opportuno introdurre meccanismi di fornitura concorrenziali, e di che tipo? A tal proposito, la classificazione proposta in questo documento non rappresenta necessariamente un limite alle possibili proposte delle parti;

2) per i servizi (o gruppi di servizi) ed i meccanismi individuati ai punti precedenti, quali sono le caratteristiche più importanti che si ritiene opportuno il meccanismo concorrenziale debba avere per realizzare gli obiettivi di efficienza produttiva ed equa remunerazione dei fornitori? In particolare indicare, ove rilevante:

i criteri sulla cui base le imprese vengono autorizzate a fornire il servizio, ovvero partecipare alla competizione per l'assegnazione dell'incarico a fornire il servizio;

durata temporale dell'incarico (cioè, nel caso di aste, frequenza di quest'ultime);

definizione dell'ambito territoriale per il quale attribuire l'incarico;

assegnazione della qualifica di «fornitore di ultima istanza» e modalità per la sua remunerazione.

01A8494

DELIBERAZIONE 26 luglio 2001,

Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite. (Deliberazione n. 538/01/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della commissione per i servizi e i prodotti del 25 luglio 2001 e in particolare nella sua prosecuzione del 26 luglio 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», e in particolare l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 5;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Vista la direttiva del Consiglio n. 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 97/36/CE del 30 giugno 1997;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, recante «Regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato»;

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 327, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989;

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante «Disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva» convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, recante «Regolamento in materia di sponsorizzazione di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico»;

Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante: «Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante: «Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante: «Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive»;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo»;

Visto il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, recante: «Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale»;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2000»;

Udita la relazione del commissario relatore dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il regolamento concernente la pubblicità radiotelevisiva e le televendite.

2. Il testo del regolamento di cui al comma 1 è riportato nell'allegato *A* alla presente delibera e ne costituisce parte integrante ed essenziale.

3. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione.

La presente delibera è pubblicata nel bollettino ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it

Napoli, 26 luglio 2001

Il presidente: CHELI

ALLEGATO *A*
alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001

REGOLAMENTO IN MATERIA DI PUBBLICITÀ RADIOTELEVISIVA E TELEVENDITE

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per Autorità: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

b) per emittenti: i soggetti che, sottoposti alla giurisdizione italiana, hanno la responsabilità editoriale nella composizione dei palinsesti dei programmi radiotelevisivi e che li trasmettono o li fanno trasmettere da terzi;

c) per pubblicità: ogni forma di messaggio televisivo o radiofonico trasmesso a pagamento o dietro altro compenso da un'impresa pubblica o privata nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigianale o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

d) per spot pubblicitari: forma di pubblicità di contenuto predeterminato, trasmessa dalle emittenti radiofoniche e televisive;

e) per televendita: offerta diretta trasmessa al pubblico attraverso il mezzo televisivo o radiofonico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

f) per telepromozione: forma di pubblicità consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall'emittente televisiva o radiofonica nell'ambito di un programma al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti;

g) per pubblicità clandestina: la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta intenzionalmente dall'emittente per perseguire fini pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura; si considera intenzionale una presentazione quando è fatta dietro pagamento o altro compenso;

h) per autopromozione: annunci dell'emittente relativi ai propri programmi ed ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati;

i) per tempo lordo: criterio di calcolo della durata del programma radiotelevisivo comprensivo del tempo dedicato alle interruzioni pubblicitarie.

Art. 2.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento reca disposizioni attuative in materia di pubblicità radiotelevisiva e di televendite, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

2. Salvo che non sia diversamente stabilito, le disposizioni del presente regolamento si applicano sia alla concessionaria pubblica sia ai concessionari privati, nonché a tutte le emittenti, come definite all'art. 1, comma 1, lettera *b)*.

Sezione II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MESSAGGI PUBBLICITARI E TELEVENDITE E LORO MODALITÀ DI INSERIMENTO DURANTE I PROGRAMMI

Art. 3.

Riconoscibilità del messaggio pubblicitario rispetto al resto del programma

1. La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità e o della televendita.

2. Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta «pubblicità» o «televendita», rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario, o della televendita.

3. L'Autorità assume ogni opportuna iniziativa affinché nei codici di autodisciplina pubblicitaria sia prevista l'adozione di un unico segnale di interruzione pubblicitaria, riconoscibile su tutte le emittenti, nel corso della programmazione dedicata ai minori.

4. I messaggi pubblicitari, incluse le telepromozioni e le televendite, in qualsiasi forma trasmessi, non possono essere presentati dal conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso. Nella pubblicità diffusa prima o dopo i cartoni animati non possono comparire i personaggi dei medesimi cartoni animati.

5. I messaggi sopraindicati non possono inoltre fare richiamo, né visivamente né oralmente, a persone che presentano regolarmente i telegiornali e le rubriche di attualità.

6. La pubblicità e le televendite che imitano o costituiscono la parodia di un particolare programma non devono essere trasmesse prima o dopo la sua trasmissione, né durante i suoi intervalli.

7. È vietata la pubblicità clandestina e che comunque utilizzi tecniche subliminali.

Art. 4.

Inserimento della pubblicità nelle trasmissioni televisive

1. Gli spot pubblicitari e di televendita isolati devono costituire eccezioni.

2. Il calcolo della durata del programma ai fini delle modalità di inserimento delle interruzioni, in tutte le ipotesi di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122, e salvo quanto disposto dal comma 3, viene effettuato secondo il criterio del tempo lordo, come definito all'art. 1, comma 1, lettera *i)*, del presente regolamento.

3. Nei programmi composti di parti autonome, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti intervalli, la pubblicità può essere inserita soltanto negli intervalli o tra le parti autonome.

4. Tra la fine di un'interruzione pubblicitaria e l'inizio di quella successiva devono di norma trascorrere almeno 20 minuti.

5. Nella trasmissione di eventi sportivi, la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti negli intervalli previsti dal regolamento ufficiale della competizione sportiva in corso di trasmissione o nelle sue pause, ove l'inserimento del messaggio pubblicitario non interrompa l'azione sportiva.

6. I programmi per bambini di durata programmata inferiore a trenta minuti non possono essere interrotti dalla pubblicità o dalle televendite.

7. Salvo quanto disposto, per i lungometraggi cinematografici e i film prodotti per la televisione, dall'art. 3, comma 3, della legge 30 aprile 1998, n. 122, i programmi di cartoni animati, sia trasmessi in forma autonoma sia inseriti nei programmi per bambini, non possono essere interrotti dalla pubblicità o dalle televendite. Tale disposizione non si applica ai programmi di cartoni animati che sono chiaramente destinati, per i contenuti e l'orario di trasmissione, ad un pubblico adulto.

8. Nei casi di cui ai commi 3 e 5, la riconoscibilità del messaggio pubblicitario deve essere evidenziata con i mezzi di cui all'art. 3, commi 1 e 2. La durata dei predetti spot è computata ai fini dei limiti di affollamento previsti.

9. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, non si applicano alle emittenti televisive locali, ai sensi e nei casi previsti dall'art. 3, comma 6, della legge 30 aprile 1998, n. 122.

Art. 5.

Esclusioni dai limiti di affollamento

1. Fermi restando i limiti di affollamento previsti ai sensi dalla normativa vigente, le autopromozioni e le attività di informazione e di comunicazione istituzionale di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150, compresi i messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse, non sono computati nei limiti di affollamento.

Art. 6.

Disciplina sanzionatoria

1. L'Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

2. Fatte salve le specifiche sanzioni stabilite per le violazioni degli obblighi e dei divieti di cui al presente regolamento, sono applicabili in ogni altro caso le sanzioni di cui all'art. 2, comma 20, lettera *c)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

01A8801

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 17 luglio 2001.

Elevazione per le azioni ordinarie emesse dalla Edison S.p.a. della percentuale prevista dall'art. 108 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (Deliberazione n. 13197).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto l'art. 108 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che impone a chiunque venga a detenere una partecipazione in una società quotata superiore al novanta per cento di promuove un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni con diritto di voto al prezzo fissato dalla CONSOB, se non ripristina entro quattro mesi un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni;

Visto l'art. 112 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che attribuisce alla CONSOB il potere di elevare per singole società, sentita la società di gestione del mercato, la percentuale prevista dal citato art. 108;

Visto l'art. 50, comma 2, del proprio regolamento del 14 maggio 1999, n. 11971;

Vista la comunicazione del 2 luglio 2001 effettuata, ai sensi dall'art. 102, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, da Italenergia S.p.a. in relazione all'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie emesse da Edison S.p.a.;

Considerato che, a seguito della citata operazione, potrebbero risultare per le azioni ordinarie emesse da Edison S.p.a delle soglie di possesso superiori al limite del novanta per cento stabilito dall'art. 108 del decreto legislativo n. 58/1998;

Sentita la Borsa italiana S.p.a. la quale, con nota del 5 luglio 2001, ha proposto di adottare per l'Edison S.p.a, ai fini della promozione di un'offerta pubblica di acquisto residuale sulle azioni ordinarie emesse dalla predetta società, una soglia di possesso superiore al 90 per cento e pari al 94 per cento del relativo capitale ordinario;

Ritenuto che una percentuale di flottante per le azioni ordinarie emesse dalla Edison S.p.a. pari al 6 per cento, corrispondente ad una capitalizzazione, calcolata sulla base dei prezzi ufficiali rilevati tra il mese di gennaio 2001 e il mese di giugno 2001, pari a circa 770 miliardi di lire, è idonea ad assicurare un regolare andamento delle negoziazioni;

Delibera:

Ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le azioni ordinarie emesse dalla Edison S.p.a. la percentuale prevista dall'art. 108 del medesimo decreto è elevata al 94 per cento.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino della CONSOB.

Roma, 17 luglio 2001

p. *Il presidente:* CARDIA

01A8512

DELIBERAZIONE 17 luglio 2001.

Elevazione per le azioni ordinarie emesse dalla Montedison S.p.a. (già Compart S.p.a.) della percentuale prevista dall'art. 108 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (Deliberazione n. 13196).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto l'art. 108 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che impone a chiunque venga a detenere una partecipazione in una società quotata superiore al novanta per cento di promuove un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni con diritto di voto al

prezzo fissato dalla CONSOB, se non ripristina entro quattro mesi un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni;

Visto l'art. 112 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che attribuisce alla CONSOB il potere di elevare per singole società, sentita la società di gestione del mercato, la percentuale prevista dal citato art. 108;

Visto l'art. 50, comma 2, del proprio regolamento del 14 maggio 1999, n. 11971;

Vista la comunicazione del 2 luglio 2001 effettuata, ai sensi dall'art. 102, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, da Italenergia S.p.a. in relazione all'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie emesse da Montedison S.p.a. (già Compart S.p.a.);

Considerato che, a seguito della citata operazione, potrebbero risultare per le azioni ordinarie emesse da Edison S.p.a delle soglie di possesso superiori al limite del novanta per cento stabilito dall'art. 108 del decreto legislativo n. 58/1998;

Sentita la Borsa italiana S.p.a. la quale, con nota del 5 luglio 2001, ha proposto di adottare per Montedison S.p.a, ai fini della promozione di un'offerta pubblica di acquisto residuale sulle azioni ordinarie emesse dalla predetta società, una soglia di possesso superiore al 90 per cento e pari al 92 per cento del relativo capitale ordinario;

Ritenuto che una percentuale di flottante per le azioni ordinarie emesse dalla Montedison S.p.a. pari al 8 per cento, corrispondente ad una capitalizzazione, calcolata sulla base dei prezzi ufficiali rilevati tra il mese di gennaio 2001 e il mese di giugno 2001, pari a circa 760 miliardi di lire, è idonea ad assicurare un regolare andamento delle negoziazioni;

Delibera:

Ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le azioni ordinarie emesse dalla Montedison S.p.a. la percentuale prevista dall'art. 108 del medesimo decreto è elevata al 92 per cento.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino della CONSOB.

Roma, 17 luglio 2001

p. *Il presidente:* CARDIA

01A8513

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 19 luglio 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio del territorio di Lecco.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota protocollo n. 58392 del 19 giugno 2001, del direttore dell'ufficio del territorio di Lecco, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio medesimo nella giornata del 18 giugno 2001;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare, essendo stato causato dal mancato funzionamento dell'hardware provocato dalla rottura del gruppo di continuità, è dipeso da evento eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 9 luglio 2001, protocollo n. 161, ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio del territorio di Lecco il giorno 18 giugno 2001.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 19 luglio 2001

p. *Il direttore compartimentale:* OCERA

01A8514

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME SERCHIO

DELIBERAZIONE 7 giugno 2001.

Adozione di misure di salvaguardia, ai sensi della legge n. 183/1989, art. 17, comma 6-*bis*, su aree di interesse del progetto di Piano di bacino del fiume Serchio, stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico (leggi n. 183/1989 (articoli 17 e 18), n. 267/1998 (art. 1, comma 1) e n. 365/2000 (art. 1-*bis*, comma 1-*bis*). (Deliberazione n. 110/2001).

IL COMITATO ISTITUZIONALE DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME SERCHIO

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo», ed in particolare gli articoli 17 e 18;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 1° luglio 1989 con il quale il bacino del fiume Serchio è individuato quale bacino pilota, in ottemperanza al disposto dell'art. 30 della suddetta legge n. 183/1989;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative alla citatà legge n. 183/1989 ed in particolare l'art. 8;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 1992 recante «Costituzione dell'Autorità di bacino pilota del fiume Serchio»;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493, art. 12, comma 3, che integra con i commi 6-*bis* e 6-*ter* l'art. 17 della richiamata legge 18 maggio 1989, n. 183;

Vista la delibera del consiglio regionale della Toscana 21 giugno 1994, n. 230 «Provvedimenti sul rischio idraulico ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 74/1984. Adozione di prescrizioni e vincoli. Approvazione di direttive»;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con la legge 3 agosto 1998, n. 267, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modifiche con la legge 13 luglio 1999, n. 226;

Vista la legge 11 dicembre 2000, n. 365 che prevede l'adozione del Progetto di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico entro il 30 aprile 2001 e che il Comitato tecnico si è espresso favorevolmente sul Progetto di piano suddetto in data 20 aprile 2001;

Attesa l'estrema rilevanza dei contenuti del Progetto di piano nell'ambito della difesa del suolo e della sua finalità primaria e ineludibile di difesa dal rischio idrogeologico;

Considerato che la strategia del Progetto di piano è impostata, oltre che su adeguati interventi di manutenzione e di sistemazioni idraulico-forestali e di stabilizzazione dei movimenti franosi, sulla realizzazione di interventi strutturali per la riduzione dal rischio idraulico (aree di espansione, casse e serbatoi per interventi di laminazione, scolmatori di piena, etc.) da ubicarsi in aree, individuate in base ad una analisi idraulica e geomorfologica, su cui è ancora possibile intervenire con l'obiettivo della laminazione delle piene e della salvaguardia della pubblica incolumità delle popolazioni residenti nelle aree urbanizzate che sono soggette a inondazione;

Considerato che negli ultimi anni si sono verificati nel bacino del Serchio gravi eventi alluvionali con danni ingenti a persone e cose e che tale situazione ha evidenziato come il sistema idraulico risulti attualmente inadeguato a contenere non solo le piene di carattere eccezionale, ma anche quelle prodotte da precipitazioni caratterizzate da modesti tempi di ritorno, evidenziando, al di là dell'emergenza, la necessità di effettuare interventi strutturali di regimazione dei corsi d'acqua;

Rilevato inoltre, dalle indagini effettuate per la predisposizione del Progetto di piano di bacino, come aree di pertinenza fluviale lungo il Serchio e lungo le aste dei principali affluenti e/o aree, interessate da eventi alluvionali recenti, siano tuttora oggetto di urbanizzazione con riduzione del reticolo idraulico minore, nonché di compromissione idrogeologica con aumento del rischio di esondazione o ristagno;

Rilevata la necessità di preservare le aree destinate all'attuazione degli interventi di regimazione idraulica previsti dal progetto di piano e in generale all'espansione dei corsi d'acqua, fino all'approvazione del piano stesso, consentendo, nell'interesse pubblico, prevalente e immediato, l'attuazione dello stesso una volta approvato

e, quindi, del raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia della pubblica incolumità e della riduzione del rischio che il piano si prefigge;

Rilevato che la legge 11 dicembre 2000, n. 365, (art. 1, comma 1) stabilisce che le misure di salvaguardia per le aree a rischio molto elevato si applicano sino all'approvazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico di cui al decreto-legge n. 180/1998 e che in tale situazione ricadano le aree di cui alla delibera del Comitato istituzionale n. 89 del 29 ottobre 1998;

Rilevato altresì che le aree destinate all'attuazione degli interventi per la riduzione del rischio idraulico e più in generale necessarie per la mitigazione del rischio idrogeologico ricadano anche negli ambiti individuati nella «Carta delle aree di pertinenza fluviale e lacuale» del bacino del Serchio, allegata alla delibera del Comitato istituzionale n. 74 del 6 maggio 1998 e che tali ambiti sono in generale da salvaguardare ai fini della regimazione idraulica e dell'espansione naturale dei corsi d'acqua e sono quindi di interesse del piano di bacino, come stabilito dal progetto di piano elaborato;

Rilevato altresì che le cartografie di cui alla delibera suddetta fanno parte integrante della cartografia di riferimento del Progetto di piano;

Considerato che il Comitato istituzionale nella seduta dell'8 giugno 2001 ha avviato l'esame del progetto di Piano di bacino, stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico;

Visto il verbale della seduta di questo Comitato istituzionale, costituito ai sensi dell'art. 12, comma 3 della legge n. 183/1989, dell'art. 8 della legge n. 253/1990 e delle decisioni regionali, dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, delle politiche agricole, dei beni culturali e ambientali, dal presidente della giunta regionale della Toscana, dai presidenti delle amministrazioni provinciali di Lucca, Pisa e Pistoia, dal rappresentante delle comunità montane e dal segretario generale integrato dal Ministro per il coordinamento della protezione civile in base all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1998, convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;

Delibera:

Art. 1.

Di ritenere di interesse del Piano di bacino del fiume Serchio, stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, e quindi di adottare come misure di salvaguardia, ai sensi della legge n. 183/1989, art. 17, comma 6-*bis*, fino all'adozione del progetto di piano stesso al fine di garantirne l'attuazione, le norme del Progetto di piano n. 7 «Alveo fluviale in modellamento attivo e aree golenali« e n. 10 «Aree di pertinenza fluviale e lacuale», allegate alla presente delibera.

Art. 2.

Al fine di una eventuale modifica del perimetro di cui alle misure di salvaguardia suddette, gli enti locali interessati inoltrano all'Autorità di bacino specifiche richieste corredate dalla documentazione che dimostri il superamento delle condizioni di pericolosità e/o di rischio, anche a seguito della realizzazione di interventi che devono essere stati approvati dall'Autorità idraulica competente. La modifica delle aree è approvata dall'Autorità di Bacino.

Il segretario generale è delegato agli adempimenti relativi alle suddette modifiche e vi provvederà con proprio atto, sottoponendo le stesse al parere del Comitato tecnico nei casi di particolare rilevanza, dandone comunicazione al Comitato istituzionale nelle prime sedute utili.

Art. 3.

Le aree vincolate ricadono nel territorio delle province di Lucca, Pisa e Pistoia ed interessano i comuni di Abetone, Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camaiore, Camporgiano, Capannori, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Castiglione Garfagnana, Coreglia, Cutigliano, Fabbriche di Vallico, Fosciandora, Gallicano, Giuncugnano, Lucca, Massarosa, Minucciano, Molazzana, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, Pisa, Piteglio, S. Giuliano Terme, S. Marcello Pistoiese, S. Romano in Garfagnana, Sillano, Vagli di Sotto, Vecchiano, Vergemoli, Viareggio, Villa Basilica, Villa Collemandina.

Art. 4.

Gli elaborati cartografici relativi alla presente delibera sono depositati, ai fini della consultazione, presso l'Autorità di bacino del fiume Serchio e anche, per la parte di territorio di competenza, presso i comuni interessati.

Art. 5.

La presente delibera sarà notificata agli enti locali nei confronti dei quali la misura è destinata a esplicare efficacia e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Roma, 7 giugno 2001

Il Presidente
Ministro dei lavori pubblici
NESI

ALLEGATO

Progetto di Piano di Bacino del fiume Serchio, stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico: norma n. 7 «Alveo fluviale in modellamento attivo e aree golenali», norma n. 10 «Aree di pertinenza fluviale e lacuale».

Norma n. 7 - Alveo fluviale in modellamento attivo e aree golenali.

1. Le aree del Piano di bacino, stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, rappresentate nella «Carta delle aree di pertinenza fluviale e lacuale nel bacino del fiume Serchio» e nella «Carta delle aree allagate e/o a pericolosità idraulica elevata», come di seguito elencate, sono soggette a vincolo di non edificabilità:

a - alveo fluviale in modellamento attivo;

P_1 - aree golenali.

2 - Casi di esclusione.

Sono esclusi dal vincolo di cui al comma 1:

a) gli interventi idraulici e di sistemazione ambientale atti a ridurre il rischio idraulico, previo parere favorevole dell'Autorità di bacino;

b) nelle aree golenali le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, di sopraelevazione, di ristrutturazione che non comportino aumenti di superficie coperta, nonché le opere di restauro e di risanamento conservativo e quelle di adeguamento igienico-sanitario, riguardanti gli edifici e le infrastrutture esistenti e le opere di adeguamento degli impianti di depurazione esistenti;

c) gli interventi di ampliamento o di ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico parimenti essenziali, purché non concorrano ad incrementare il rischio idraulico e non precludano la possibilità di attuare gli interventi previsti dal piano, previa concertazione tra enti ed Autorità di bacino.

Norma n. 10 - Aree di pertinenza fluviale e lacuale.

1. Le aree del Piano di bacino, stralcio per la tutela dal Rischio idrogeologico, rappresentate nella «Carta delle aree di pertinenza fluviale e lacuale nel bacino del fiume Serchio», come di seguito elencate, sono soggette a vincolo di non edificabilità:

P_2 - aree di pertinenza fluviale disponibili per la regimazione idraulica e/o soggette ad inondazioni ricorrenti o eccezionali;

P_3 - aree della pianura di Lucca soggette a inondazioni ricorrenti o eccezionali;

PL - aree di pertinenza lacuale poste sotto il livello medio del mare (zona del lago di Massaciuccoli);

PU - aree morfologicamente depresse (0-1 m s.l.m.) o aree umide della piana costiera e della parte meridionale della piana di Lucca (padule di Massa Macinaia).

2 - Casi di esclusione.

Sono esclusi dal vincolo di cui al comma 1:

a) gli interventi idraulici e di sistemazione ambientale atti a ridurre il rischio idraulico;

b) le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, di sopraelevazione, di ristrutturazione che non comportino aumenti di superficie coperta, nonché le opere di restauro e di risanamento conservativo e quelle di adeguamento igienico-sanitario, riguardanti gli edifici e le infrastrutture esistenti e le opere di adeguamento degli impianti di depurazione esistenti;

c) le opere pubbliche in corso di appalto o già affidate alla data della presente delibera;

d) le opere pubbliche o di interesse pubblico che si renderanno necessarie, previa concertazione tra enti e Autorità di bacino;

e) le opere ricadenti nelle zone territoriali classificate negli strumenti urbanistici, alla data della presente norma, ai sensi del decreto mninisteriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone A, B e come zone D, queste ultime limitate a quelle non soggette a piano urbanistico attuativo;

f) le opere in zone di espansione urbanistica di iniziativa pubblica con piani attuativi e programmi approvati per i quali, alla data della presente delibera, siano state stipulate convenzioni per almeno il 50% della superficie coperta complessiva;

g) le opere in zone di espansione urbanistica di iniziativa privata con piani di attuazione per i quali, alla data della presente delibera, siano state rilasciate concessioni per almeno il 50% della superficie coperta complessiva.

Possono altresì essere escluse dal presente vincolo, previo parere favorevole dell'Autorità di bacino e a condizione che i comuni interessati abbiano attuato il piano di protezione civile, previsto dalla legge n. 225/1992 e dalla legge regionale n. 46/1996:

h) le opere in zone di espansione urbanistica di iniziativa pubblica con piani attuativi e programmi approvati per i quali, alla data di approvazione del piano, siano state stipulate convenzioni in misura inferiore al 50% della superficie coperta complessiva;

i) le opere in zone di espansione urbanistica di iniziativa privata con piani di attuazione già approvati e convenzionati per i quali, alla data della presente delibera, siano state rilasciate concessioni in misura inferiore al 50% della superficie coperta complessiva.

Il vincolo comunque permane in riferimento a qualunque attività edilizia o trasformazione urbanistica che possa alterare il regime idraulico e idrogeologico per le quali è sempre possibile l'adozione di ordinanze cautelari a carattere inibitorio.

Fatto salvo quanto definito nel comma 1, è fatto divieto di realizzare opere che comportino trasformazioni edilizie e urbanistiche ricadenti nelle aree, rappresentate nella «Carta delle aree di pertinenza fluviale e lacuale nel bacino del fiume Serchio»; riferite a:

P_{2a} - aree di pertinenza fluviale, collocate oltre rilevati infrastrutturali (rilevati stradali, ferroviari, etc.) o localmente caratterizzate da una morfologia più elevata.

Le opere di cui sopra potranno tuttavia essere realizzate a condizione che venga documentato dal proponente ed accertato dall'autorità amministrativa competente al rilascio dell'autorizzazione, il superamento delle condizioni di rischio conseguenti a fenomeni di esondazione o ristagno, o che siano individuati gli interventi necessari alla mitigazione di tale rischio, da realizzarsi contestualmente alla esecuzione delle opere richieste.

01A8775

POLITECNICO DI MILANO

DECRETO RETTORALE 2 luglio 2001.

Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, contenente il regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni, recante norme di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto lo statuto del Politecnico di Milano emanato con decreto rettorale n. 120/AG del 12 maggio 1994 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento generale di Ateneo emanato con decreto rettorale 123/AG in data 2 giugno 1995, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la delibera in data 18 luglio 2000, con la quale il consiglio di amministrazione ha approvato il testo del regolamento, sentito il parere del senato accademico in data 25 settembre 2000;

Visto il parere espresso della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi relativo al regolamento di attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, pervenuto con nota in data 23 gennaio 2001, prot. n. 721;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico rispettivamente in data 20 marzo 2001 e 9 aprile 2001 con le quali sono state approvate le modifiche al testo in accoglimento delle osservazioni formulate dalla commissione predetta;

Considerata la necessità di prevedere i termini entro i quali si devono concludere i procedimenti amministrativi di competenza del Politecnico di Milano, individuare le unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, i responsabili del procedimento, le modalità di esercizio ed i casi di differimento e di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Decreta:

È emanato il seguente regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 1.

Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i soli procedimenti amministrativi promovibili d'ufficio o ad iniziativa di parte, di competenza delle strutture organizzative del Politecnico di Milano, i cui termini non siano disciplinati da specifiche disposizioni normative o da disposizioni statutarie e regolamentari del Politecnico, nonché il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352. Restano, pertanto, esclusi gli atti e i contratti di diritto privato, compresi gli atti inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro assunti con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ex decreto-legge n. 29/1993.

2. Le unità organizzative, comunque denominate, ed i termini per la conclusione dei procedimenti, sono indicati nella tabella dei procedimenti amministrativi allegata al presente regolamento (allegato 1).

3. Qualora l'amministrazione non determini, per i singoli procedimenti, il relativo termine di conclusione e ove un diverso termine non derivi da altre disposizioni di legge o di regolamento, trova applicazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine generale di trenta giorni.

4. Eventuali variazioni delle unità organizzative responsabili, a seguito di modifiche alle strutture dell'Ateneo, saranno portate a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione all'albo ufficiale di Ateneo, sul sito web e in appositi elenchi tenuti a disposizione presso le unità organizzative responsabili.

Art. 2.

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è la persona preposta, anche a titolo temporaneo di supplenza o di vicarietà, all'unità organizzativa competente a svolgere gli adempimenti inerenti al singolo procedimento.

2. Il responsabile dell'unità organizzativa può affidare per iscritto la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale inerente al singolo procedimento ad altra persona della stessa unità organizzativa nel rispetto delle funzioni e mansioni proprie della qualifica rivestita dal dipendente individuato, dandone comunicazione al direttore amministrativo e indicando tale nominativo in apposito registro dell'unità organizzativa.

3. Il direttore amministrativo, in presenza di specifiche esigenze, può assegnare determinati procedimenti a strutture organizzative diverse da quelle competenti; in tal caso il dirigente e/o il funzionario preposto assumerà a tutti gli effetti la responsabilità del relativo procedimento.

4. Il responsabile del procedimento è individuato, ove previsto, in applicazione di normative relative a particolari fattispecie.

5. L'interessato al procedimento deve essere informato del nominativo del responsabile del procedimento e delle modalità di conclusione del procedimento stesso (allegato 2).

6. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla normativa vigente ed istituzionale del Politecnico e dal presente regolamento.

In particolare provvede:

a) all'acquisizione d'ufficio dei documenti già in possesso dell'amministrazione ed all'accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità che la stessa amministrazione o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare;

b) all'applicazione della normativa vigente sull'autocertificazione e sulla presentazione di atti e documenti;

c) a sovrintendere agli adempimenti di legge in materia di controlli sulla veridicità delle autocertificazioni utilizzate nei procedimenti amministrativi;

d) a comunicare i dati in proprio possesso nel caso di richiesta da parte di altre pubbliche amministrazioni;

e) ad assicurare l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

Art. 3.

Procedimenti di competenza di più unità organizzative

1. Quando il procedimento è gestito in sequenza successiva da due o più unità organizzative che non rientrano nella responsabilità di un unico funzionario o dirigente, il responsabile della fase iniziale è, salvo diversa disposizione del direttore amministrativo, responsabile dell'intero procedimento.

2. Il responsabile del procedimento, per le fasi dello stesso che non rientrano nella sua diretta competenza, ha il dovere di seguirne l'andamento presso le unità organizzative competenti, dando impulso all'azione amministrativa.

3. In particolare, il responsabile del procedimento concorda, per tipi di procedimento o per singoli procedimenti con le unità organizzative nelle fasi successive, la ripartizione dei tempi a disposizione di ciascuna entro il termine complessivo fissato nel presente regolamento, sollecitandone, ove occorra, il rispetto e risponde limitatamente a tali compiti. Per il resto la responsabilità è del dirigente e/o del funzionario preposto alla struttura organizzativa di volta in volta competente.

4. Nei casi di cui ai precedenti commi, il responsabile del procedimento può chiedere al direttore amministrativo la indizione di una conferenza di servizi tra le unità organizzative interessate per l'esame contestuale dell'oggetto del procedimento. Il direttore amministrativo è competente a risolvere gli eventuali conflitti insorgenti nello svolgimento del procedimento tra le diverse unità organizzative.

Art. 4.

Partecipazione al procedimento

1. Il responsabile del procedimento, ove previsto, deve dare notizia dell'avvio del procedimento e del termine entro il quale deve essere concluso mediante comunicazione personale (allegato 2) contenente le indicazioni previste dalla normativa vigente, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenire, nonché ai soggetti individuati o facilmente individuabili ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.

2. Il responsabile del procedimento è tenuto inoltre a dare comunicazione di ogni atto o fatto di rilevante interesse per i soggetti interessati, compresi i soggetti intervenuti durante la fase procedurale e comunque prima dell'adozione del provvedimento conclusivo.

3. Nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, nonché quando per il rilevante numero degli interessati o per l'indeterminabilità degli stessi la comunicazione risulti, per tutti o per taluni di essi impossibile o particolarmente gravosa, il responsabile del procedimento provvede mediante avviso all'albo ufficiale del Politecnico e mediante forme di pubblicità idonee stabilite dall'amministrazione medesima.

4. I destinatari della comunicazione, o delle forme sostitutive di essa, ed i soggetti indicati al punto 2 del presente articolo, hanno facoltà d'intervenire nel procedimento, di prendere visione degli atti, di presentare memorie scritte che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove pertinenti all'oggetto ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Qualunque forma d'intervento nel procedimento deve avvenire, in ogni caso, almeno quindici giorni prima del termine previsto per l'adozione del provvedimento.

Art. 5.

Decorrenza del termine iniziale

1. Il termine iniziale del periodo di tempo previsto per l'emanazione del provvedimento decorre:

a) per i procedimenti d'ufficio dalla data in cui l'unità organizzativa responsabile abbia notizia certa del fatto da cui sorge l'obbligo a provvedere ovvero dalla data fissata nei bandi o nelle comunicazioni pubbliche; qualora l'atto propulsivo promani da altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di protocollazione dell'atto stesso;

b) per i procedimenti a iniziativa di parte, dalla data di protocollazione della domanda regolare e completa. Qualora la domanda sia irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato entro trenta giorni (allegato 3), indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questo caso il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata e completata.

Art. 6.

Termine finale e ipotesi di sospensione del termine

1. I procedimenti amministrativi si concludono con un provvedimento espresso e motivato ed i termini si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data di effettuazione della comunicazione.

2. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo della presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge per la formazione del silenzio-rigetto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale l'amministrazione può adottare la propria determinazione esplicita.

3. Nei casi di procedimenti da applicarsi nei confronti di una molteplicità di utenti, gli atti sono posti in essere senza soluzione di continuità.

Il responsabile del procedimento definisce il piano di lavoro, che è portato a conoscenza degli interessati, indicando il termine iniziale del primo atto, la tempistica di quelli successivi ed il termine finale dell'atto relativo all'ultimo provvedimento.

4. Nei casi in cui per la prosecuzione del procedimento debba essere compiuto un adempimento da parte dell'interessato, il termine rimane sospeso per il tempo impiegato per l'adempimento stesso.

5. Ove debbano essere obbligatoriamente acquisiti al procedimento atti di altre amministrazioni, il termine rimane sospeso per il tempo necessario all'acquisizione degli atti.

6. Nell'ipotesi in cui, nel corso del procedimento, si debba sentire obbligatoriamente il parere di un organo consultivo e questo non provveda entro i termini stabiliti da disposizioni di legge o di regolamento, ovvero, in difetto, non oltre quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, il Politecnico può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere, a meno che non si tratti di pareri concernenti la tutela ambientale, paesaggistico territoriale e della salute dei cittadini. Di tale circostanza è data notizia all'interessato.

7. Nell'ipotesi in cui, nel corso del procedimento, si debbano acquisire atti o valutazioni tecniche di organi o enti appositi diversi da quelli preposti alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale e della salute dei cittadini, e questi non provvedano nei termini prefissati dalle vigenti disposizioni, o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, le suddette valutazioni sono richieste dal responsabile del procedimento ad altri organi dell'amministrazione pubblica o a struttura del Politecnico dotata di adeguata qualificazione tecnica e il termine finale è prorogato di ulteriori novanta giorni. Di tale circostanza è data notizia all'interessato.

8. Nel caso in cui l'organo adito rappresenti esigenze istruttorie, il termine di cui ai precedenti commi 6 e 7 può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori.

9. Nei casi in cui sia obbligatorio accedere a organi esterni per il controllo preventivo sugli atti o per la loro approvazione, il periodo di tempo relativo all'espletamento di tale adempimento, non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento, fermo restando l'obbligo per il responsabile del procedimento di indicare in calce al provvedimento l'organo competente al controllo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

10. Nei casi di particolare complessità o dovendo l'Ateneo rapportarsi con altre istituzioni (a seguito accordi di programma, conferenza di servizi ecc.), all'inizio del procedimento, il consiglio di amministrazione del Politecnico, con delibera motivata assunta anteriormente al procedimento, potrà derogare dai termini indicati nella tabella allegata, individuando e rendendo pubblici i nuovi termini.

11. Qualora non sia obiettivamente possibile concludere il procedimento entro i termini, il responsabile dello stesso dovrà tempestivamente motivare l'impossibilità a provvedere o le ragioni del ritardo e darne comunicazione ai destinatari del provvedimento finale ed a coloro che per legge debbono intervenire nel procedimento stesso, anche mediante idonee forme di pubblicità (allegato 4).

Art. 7.

Accesso ai documenti amministrativi

1. Coloro che hanno un interesse personale, attuale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti hanno accesso ai documenti amministrativi in possesso del Politecnico di Milano nei limiti dell'ordine pubblico, della sicurezza e del diritto di riservatezza delle persone, gruppi e imprese e possono prenderne visione e, eventualmente, chiederne copia, previa richiesta motivata presso la struttura che li detiene.

2. Le richieste di accesso formale vanno indirizzate alla direzione amministrativa salvo che il richiedente sia già a conoscenza della struttura che detiene il documento, nel qual caso possono essere presentate direttamente alla struttura medesima. Il responsabile del procedimento di accesso, oltre a verificare il diritto dell'interessato, ne indica le modalità di attuazione.

3. La libertà di accesso si intende realizzata anche con la pubblicazione integrale o altra forma di pubblicità di volta in volta stabilita dall'amministrazione comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici e telematici.

Art. 8.

Esclusione dal diritto di accesso

1. Sono esclusi dal diritto di accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera *d)*, della legge n. 241/1990 e dell'art. 8, comma 5, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992, i documenti inerenti alla salute delle persone, gli accertamenti medico-legali, le condizioni psicofisiche ed i test psicoattitudinali.

2. Non saranno rilasciate copie dei progetti presentati da chiunque nell'ambito delle procedure di gara.

Art. 9.

Differimento del diritto di accesso

È differito l'accesso agli atti relativi a:

a) procedimenti penali fino alla definizione della fase procedimentale;

b) procedimenti disciplinari e di dispensa dal servizio prima che sia adottato il provvedimento conclusivo;

c) lavori delle commissioni di selezione, di avanzamento e di concorso e documenti presentati dai partecipanti fino all'adozione del provvedimento conclusivo;

d) 1. elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di pubblici incanti, prima della scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

2. elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di licitazione privata, di appalto-concorso o di gara informale che precede la trattativa privata, prima della comunicazione ufficiale da parte del soggetto appaltante o concedente dei candidati da invitare ovvero del soggetto individuato per l'affidamento a trattativa privata.

Art. 10.

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia ed in particolare la legge 7 agosto 1990, n. 241, e il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua emanazione.

2. Il regolamento è reso pubblico mediante affissione all'albo ufficiale del Politecnico e reso disponibile per la consultazione sul sito web dell'Ateneo. È pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 2 luglio 2001

Il rettore: DE MAIO

ALLEGATO 1

ELENCO DEI PROCEDIMENTI E DEI RELATIVI TERMINI

AVVERTENZE

1) I procedimenti sono elencati con riferimento alle unità organizzative attualmente competenti alla conduzione dell'iter procedimentale.

2) Nell'ambito di ogni unità organizzativa sono elencati i soli procedimenti, non altrimenti regolamentati dalla normativa vigente o da disposizioni statutarie e regolamentari del Politecnico, per i quali si prevede un termine massimo di conclusione superiore ai trenta giorni. Restano esclusi gli atti e i contratti di diritto privato compresi gli atti inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro assunti con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ex D.Lgs. 29/1993.

3) L'elenco completo e aggiornato dei procedimenti è comunque a disposizione presso il responsabile di ciascuna unità organizzativa.

4) I termini sono indicati in giorni naturali consecutivi.
Si prevede la sospensione dei termini di conclusione dei procedimenti durante il mese di agosto.

5) I termini sotto indicati non tengono conto di eventuali vincoli normativi cogenti che impediscano o ritardino l'esplicazione dell'attività istituzionale.

UNITA' ORGANIZZATIVA: ORGANI COLLEGIALI E COLLEGAMENTI INTERNI

PROCEDIMENTO	TERMINE
Designazione componenti in enti pubblici	Entro termine fissato dal bando
Predisposizione calendario accademico	120 gg. dalla proposta
Procedimento concorsuale per attribuzione borse e premi di studio	365 gg.
Selezione progetti giovani ricercatori annuale	365 gg.

UNITA' ORGANIZZATIVA: APPALTI DI OPERE EDILIZIE TECNOLOGICHE E IMPIANTISTICHE

PROCEDIMENTO	TERMINE
GARE PER L'AGGIUDICAZIONE DI LAVORI IN AMBITO UE	
Asta pubblica (procedura aperta)	120 gg dalla pubblicazione del bando
Licitazione privata (procedura ristretta): - prequalifica - aggiudicazione: a) a prezzo più basso b) offerta economicamente più vantaggiosa	 120 gg. dalla pubblicazione del bando 120 gg. dalla lettera di invito 180 gg. dalla lettera di invito

Appalto concorso (procedura ristretta): - prequalifica - aggiudicazione	 120 gg. dalla pubblicazione del bando 180 gg. dalla lettera di invito
Pubblicazione esito di gara	60 gg. dall'aggiudicazione
Procedura negoziata con bando	90 gg. dalla pubblicazione del bando
Valutazione offerte anomale	90 gg. dalla richiesta di giustificativi
GARE PER L'AGGIUDICAZIONE DI LAVORI IN AMBITO NAZIONALE	
Asta pubblica (procedura aperta)	90 gg dalla pubblicazione del bando
Licitazione privata (procedura ristretta): - prequalifica - aggiudicazione: a) a prezzo più basso b) offerta economicamente più vantaggiosa	 120 gg. dalla pubblicazione del bando 90 gg. dalla lettera di invito 120 gg. dalla lettera di invito
Appalto concorso (procedura ristretta): - prequalifica - aggiudicazione	 120 gg. dalla pubblicazione del bando 150 gg. dalla lettera di invito
Pubblicazione esito di gara	60 gg. dall'aggiudicazione
Trattativa privata con bando	90 gg. dalla pubblicazione del bando
GARE PER L'AGGIUDICAZIONE DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN AMBITO UE	
Asta pubblica (procedura aperta) a) prezzo più basso b) offerta economicamente più vantaggiosa	90 gg. dalla pubblicazione del bando 150 gg dalla pubblicazione del bando
Licitazione privata (procedura ristretta): - prequalifica - aggiudicazione: a) a prezzo più basso b) offerta economicamente più vantaggiosa	 120 gg. dalla pubblicazione del bando 60 gg. dalla lettera di invito 150 gg. dalla lettera di invito
Appalto concorso (procedura ristretta): - prequalifica - aggiudicazione	 120 gg. dalla pubblicazione del bando 180 gg. dalla lettera di invito
Pubblicazione esito di gara	60 gg. dall'aggiudicazione
Procedura negoziata con bando	90 gg. dalla pubblicazione del bando
Valutazione offerte anomale	90 gg. dalla richiesta di giustificativi
GARE PER L'AGGIUDICAZIONE DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN AMBITO NAZIONALE	
Asta pubblica (procedura aperta) a) prezzo più basso b) offerta economicamente più vantaggiosa	60 gg dalla pubblicazione del bando 120 gg dalla pubblicazione del bando
Licitazione privata (procedura ristretta): - prequalifica - aggiudicazione: a) a prezzo più basso b) offerta economicamente più vantaggiosa	 120 gg. dalla pubblicazione del bando 60 gg. dalla lettera di invito 120 gg. dalla lettera di invito
Appalto concorso (procedura ristretta): - prequalifica - aggiudicazione	 120 gg. dalla pubblicazione del bando 150 gg. dalla lettera di invito
Pubblicazione esito di gara	60 gg. dalla aggiudicazione
Trattativa privata con bando	90 gg. dalla pubblicazione del bando
Valutazione delle offerte anomale	90 gg. dalla richiesta di giustificativi
STIPULA CONTRATTI A SEGUITO DI GARA PUBBLICA (salvo annullamento o revoca dell'aggiudicazione)	45 gg. dall'acquisizione della documentazione obbligatoria
STIPULA CONTRATTI A SEGUITO DI TRATTATIVA PRIVATA (salvo annullamento o revoca dell'affidamento)	45 gg. dall'acquisizione della documentazione obbligatoria
AUTORIZZAZIONE DI SUBAPPALTO	60 gg. dalla domanda

UNITA' ORGANIZZATIVA: SERVIZI TECNICI DI ATENEO

PROCEDIMENTO	TERMINE
GARE PER L'AGGIUDICAZIONE DI LAVORI IN AMBITO NAZIONALE	
Trattativa privata e/o spese in economia senza bando	60 gg. dalla lettera di invito
GARE PER L'AGGIUDICAZIONE DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN AMBITO NAZIONALE	
Trattativa privata e/o spese in economia	60 gg. dalla lettera di invito

UNITA' ORGANIZZATIVA: APPROVVIGIONAMENTI ACQUISTI E RISORSE PATRIMONIALI

GARE PER L'AGGIUDICAZIONE DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN AMBITO UE	
Asta pubblica (procedura aperta) a) prezzo più basso b) offerta economicamente più vantaggiosa	90 gg. dalla pubblicazione del bando 150 gg dalla pubblicazione del bando
Licitazione privata (procedura ristretta): - prequalifica - aggiudicazione: a) a prezzo più basso b) offerta economicamente più vantaggiosa	 120 gg. dalla pubblicazione del bando 60 gg. dalla lettera di invito 150 gg. dalla lettera di invito
Appalto concorso (procedura ristretta): - prequalifica - aggiudicazione	 120 gg. dalla pubblicazione del bando 180 gg. dalla lettera di invito
Pubblicazione esito di gara	60 gg. dall'aggiudicazione
Procedura negoziata con bando	90 gg. dalla pubblicazione del bando
Valutazione offerte anomale	90 gg. dalla richiesta di giustificativi
GARE PER L'AGGIUDICAZIONE DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN AMBITO NAZIONALE	
Asta pubblica (procedura aperta) a) prezzo più basso b) offerta economicamente più vantaggiosa	60 gg dalla pubblicazione del bando 120 gg dalla pubblicazione del bando
Licitazione privata (procedura ristretta): - prequalifica - aggiudicazione: a) a prezzo più basso b) offerta economicamente più vantaggiosa	 120 gg. dalla pubblicazione del bando 60 gg. dalla lettera di invito 120 gg. dalla lettera di invito
Appalto concorso (procedura ristretta): - prequalifica - aggiudicazione	 120 gg. dalla pubblicazione del bando 150 gg. dalla lettera di invito
Pubblicazione esito di gara	60 gg. dalla aggiudicazione
Trattativa privata con bando	90 gg. dalla pubblicazione del bando
Valutazione delle offerte anomale	90 gg. dalla richiesta di giustificativi
STIPULA CONTRATTI A SEGUITO DI GARA PUBBLICA (salvo annullamento o revoca dell'aggiudicazione)	45 gg. dall'acquisizione della documentazione obbligatoria
STIPULA CONTRATTI A SEGUITO DI TRATTATIVA PRIVATA (salvo annullamento o revoca dell'affidamento)	45 gg. dall'acquisizione della documentazione obbligatoria
AUTORIZZAZIONE DI SUBAPPALTO	60 gg. dalla domanda

UNITA' ORGANIZZATIVA: GESTIONE FINANZIARIA

PROCEDIMENTO	TERMINE
Autorizzazioni di spesa da deliberare dal C.d.A.	60 gg. da domanda *
Emissione mandati di pagamento di fatture e altri pagamenti Amministrazione Centrale	45 gg. da acquisizione documenti previsti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità *
Emissione mandati di pagamento di fatture e altri pagamenti dei Centri e assimilati	60 gg. da acquisizione documenti previsti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità *
Emissione mandati di pagamento missioni in Italia e estero	45 gg da acquisizione documenti *

* salvo vincoli posti dall'esterno.

UNITA' ORGANIZZATIVA: SERVIZI PER GLI STUDENTI

PROCEDIMENTO	TERMINE
Accertamento effettivo conseguimento diploma di laurea	Entro 120 giorni dal termine delle immatricolazioni o dall'acquisizione della documentazione mancante
Accertamento effettivo conseguimento diploma di scuola superiore	Entro 120 giorni dal termine delle immatricolazioni o dall'acquisizione della documentazione mancante
Ammissione al corso di dottorato di ricerca	entro 45 giorni dall'acquisizione del verbale del concorso
Ammissione alle scuole di specializzazione	entro la scadenza stabilita dal bando
Ammissione di coloro che hanno conseguito titoli di studio all'estero Iscrizione di stranieri a corsi singoli Abbreviazione di corso per studi compiuti all'estero	entro 150 giorni dall'istanza o dall'acquisizione della documentazione
Assegnazione borse di studio per attività di ricerca post-dottorato	entro 45 giorni dalla dichiarazione di inizio dell'attività di ricerca rilasciata dal docente responsabile
Assegnazione borse di studio per il perfezionamento all'estero	entro 45 giorni dalla dichiarazione di inizio dell'attività di ricerca rilasciata dal docente responsabile
Assegnazione borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca	entro 45 giorni dalla comunicazione della frequenza da parte del coordinatore del corso
Assegnazione borse di studio per la frequenza di scuole di specializzazione	entro 45 giorni dalla comunicazione della frequenza da parte del direttore della scuola
Conferma conseguimento laurea/diploma	entro 60 giorni
Emanazione decreti di rimborso a vincitori di borsa di studio I.S.U. e idonei non assegnatari	Entro 120 giorni dalla comunicazione ufficiale da parte dell'I.S.U.
Emanazione decreti di rimborso per pagamenti errati	Entro 180 giorni
Emanazione decreti di rimborso per reddito e merito scolastico	Entro 180 giorni dalla scadenza di

	pagamento della 2^ e ultima rata di tasse e contributi
Erogazione contributi per attività culturali e sociali degli studenti	entro la scadenza stabilita dal relativo bando di concorso
Nomina Commissioni di esame di dottorato	entro 45 giorni dalle designazioni
Passaggio ad altro corso di laurea o di diploma universitario	entro 120 giorni dall'istanza o dall'acquisizione della documentazione
Procedura di decadenza dalla qualifica di studente	entro 60 giorni dall'accertamento d'ufficio
Pubblicazione esito delle prove scritte/grafiche degli esami di Stato	entro 120 giorni dallo svolgimento delle prove
Rilascio diplomi originali di laurea, di diploma universitario, di specializzazione	entro 18 mesi dalla data di laurea, di diploma, di specializzazione
Rilascio duplicati di diploma	entro 120 giorni
Rilascio libretto e tessera universitaria	Entro 120 giorni dal termine delle immatricolazioni o dall'acquisizione della documentazione mancante
Trasferimento: di studenti provenienti da altri atenei e ammissione di laureati o diplomati	entro 120 giorni dall'istanza o dall'acquisizione della documentazione

UNITA' ORGANIZZATIVA : GESTIONE DEL PERSONALE

PROCEDIMENTO	TERMINE
PERSONALE DOCENTE	
Aspettativa per infermità	30 gg. da acquisizione certificato medico fiscale
Aspettativa per motivi di famiglia	30 gg. dalla delibera della Facoltà
Conferimento di regime di impegno "tempo pieno" – "tempo definito" di professori di 1^ e 2^ fascia	90 gg. dalla scadenza dei termini di legge per la presentazione dell'opzione
Conferimento di supplenze e affidamenti al personale docente e ricercatore a titolo oneroso e gratuito a) personale stessa Facoltà b) personale altre Facoltà o Università	In coerenza alle attività di programmazione dell'anno accademico di riferimento, nei termini previsti dalla specifica procedura informatizzata, a seguito del nulla osta della facoltà o dell'università di appartenenza
Conferma e proroga a professore associato e nomina a professore ordinario	30 gg. dal ricevimento della relazione inviata dai commissari
Congedo straordinario per motivi di studio	30 gg.dalla delibera della Facoltà
Copertura per trasferimento posti di professori 1^ e 2^ fascia e ricercatori	180 gg. da delibera della facoltà su proposta del dipartimento che richiede la copertura del posto per trasferimento
Dispensa dal servizio per infermità	60 gg. per richiesta visita medica collegiale 60 gg. da ricezione responso visita
Nulla – osta al contemporaneo ufficio di ricercatori e assistenti ordinari anche professori di 1^ e 2^ fascia (supplenze fuori sede)	120 gg. dalla delibera degli organi accademici
Permanenza in servizio attivo - Collocamento fuori ruolo professori associati e professori ordinari	30 gg. dalla domanda che deve essere presentata entro il 31 ottobre dell'anno accademico precedente.
Provvedimento di applicazione dei benefici previsti dall'art. 103 del DPR382/80 (ricostruzione di carriera)	30 gg. da domanda e dopo acquisizione documenti

Provvedimento di applicazione dell'opzione esercitata dal ricercatore o dall'assistente ordinario per il regime di impegno a "tempo pieno" o a "tempo definito"	60 gg. dalla scadenza dei termini di legge per la presentazione dell'opzione
Provvedimento di aspettativa per periodo di prova presso altra amministrazione	60 gg. da ricezione documentazione dell'ente presso cui l'interessato presta servizio
Provvedimento di cessazione per raggiunti limiti di età e per dimissioni	Entro 180 gg. decorrenti dalla data vincolante di presentazione della domanda
Provvedimento di decadenza dall'ufficio ricoperto	30 gg. dal pieno accertamento dei fatti
Provvedimento di immissione nella fascia dei ricercatori universitari confermati	30 gg. dal ricevimento relazione commissione
Provvedimento di riammissione in servizio	180 gg. dalla destinazione posto vacante da parte organo competente
Rilascio stati matricolari	60 gg. dalla domanda
Selezione per l'attivazione di assegni di ricerca:	Nei termini previsti dal bando
Trasmissione ad altre Amministrazioni di fascicoli di personale trasferito	60 gg. da data di trasferimento
Valutazioni comparative bandite dall'Ateneo - chiamata da parte della Facoltà - nomina in ruolo Valutazioni comparative bandite da altro Ateneo - nomina in ruolo	 60 gg da D.R. approvazione atti. 60 gg. da delibera di chiamata del C.d.F. 60 gg. da delibera di chiamata del C.d.F. ed autorizzazione altra sede , ove richiesta. N.B.: la formalizzazione dei provvedimenti di nomina è effettuata con le seguenti periodicità: - Professori di 1^ e 2^ fascia 1° marzo - 1° settembre - 1° novembre. - Ricercatori 1° marzo - 1° maggio - 1° giugno - 1° settembre - 1° novembre Le decorrenze stabilite, rilevano ai fini del computo dei termini.

PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO	
Procedure di reclutamento tramite concorso pubblico, o riservato fino all'emanazione del D.D. di approvazione atti Emissione bando di concorso pubblico, o riservato a posti di personale tecnico e amministrativo	Nei termini massimi previsti dalla legge o nel bando di concorso 60 gg. da richiesta responsabile struttura previa delibera degli organi accademici competenti
Riconoscimento servizi prestati presso pubbliche amministrazioni ai soli fini pensionistici	60 gg. dalla domanda completa della relativa documentazione

PENSIONI	
Computo o/e riscatto dei servizi presso altre amministrazioni– riscatto studi universitari e post laurea	60 gg per inoltro richiesta INPS, 120 gg dal ricevimento del modello Trc per conteggi e comunicazione all'interessato 90 gg dall'accettazione per emissione decreto 60gg.dalla registrazione del decreto per richiesta di trasferimento contributi agli enti interessati
Costituzione posizione assicurativa	120 gg per inoltro tessera all'INPS 60 gg dal visto di conferma
Liquidazione pensione privilegiata	120 gg dal ricevimento del parere del CPPO
Liquidazione trattamento definitivo di quiescenza	180 gg da acquisizione della documentazione prevista
Liquidazione trattamento di pensione provvisoria di reversibilità per decesso in servizio	180 gg dalla comunicazione del decesso
Liquidazione trattamento di pensione provvisoria per decadenza o destituzione	120 gg dal provvedimento di destituzione e decadenza
Liquidazione trattamento di pensione provvisoria per dimissioni e limiti di età	40 gg dall'acquisizione del provvedimento di cessazione
Progetto di liquidazione buonuscita - cessazione per cause diverse da limiti di età o di servizio, decesso	60 gg dopo la cessazione
Ricongiunzione dei periodi assicurativi con contribuzione INPS	60 gg per inoltro richiesta INPS, 120 gg dal ricevimento del modello Trc per conteggi e comunicazione all'interessato 90 gg dall'accettazione per emissione decreto 60gg.dalla registrazione del decreto per richiesta di trasferimento contributi agli enti interessati
Ricongiunzione ex legge 45/90 presso Casse ordini professionali	Come sopra
Riconoscimento della infermità in dipendenza da causa di servizio e concessione equo indennizzo - esame istanza e adempimenti istruttori per richiesta parere al CMO - (solo per equo indennizzo) trasmissione del verbale contenente il parere dell'Amministrazione sul riconoscimento della causa di servizio - emissione provvedimento	 90gg.dalla domanda 60gg. dal ricevimento del parere della CMO 120 dal ricevimento del parere
Riliquidazione trattamento di pensione	180 gg dal provvedimento di variazione
Riscatto buonuscita INPDAP ex ENPAS	180 gg dalla domanda

STIPENDI	
Accertamento posizioni assicurative e regolarizzazioni contributive INPS	90 gg. dalla richiesta
Liquidazione compensi commissioni giudicatrici ed esami di stato	60 gg. dal ricevimento della documentazione
Liquidazione rivalutazioni monetarie ed interessi legali, a seguito di sentenza	90 gg. dal ricevimento della sentenza

UNITA' ORGANIZZATIVA : DIPARTIMENTI

PROCEDIMENTO	TERMINE
Emissione mandati di pagamento per missioni	60 gg. da acquisizione documenti previsti
Procedure per forniture di beni e servizi e/o acquisizioni di lavori a trattativa privata o spese in economia.	60 gg. dalla lettera di invito

ALLEGATO 2

Unità organizzativa:
....
prot. n. ....

Al destinatario del procedimento
....
....

e, p.c. eventuali controinteressati
....
....

Oggetto: procedimento amministrativo promosso:
....
....
....
....

Ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241/1990 si comunica che questa amministrazione in data .... ha dato avvio al procedimento indicato in oggetto, il quale dovrà concludersi entro il ....

L'unità organizzativa competente è ....
e il responsabile del procedimento è ....
qualifica ....

Presso l'unità organizzativa stessa è consentito prendere visione degli atti e dei documenti relativi al procedimento amministrativo in parola, secondo le modalità ed i limiti di cui al regolamento di attuazione della legge n. 241/1990.

Per ogni eventuale informazione si resta a disposizione (tel. ...., fax ...., e-mail ....).

Distinti saluti.

Data, ...

Il responsabile del procedimento
....

ALLEGATO 3

Unità organizzativa:
....
prot. n. ....

Al destinatario del procedimento
....
....

Oggetto: procedimento amministrativo promosso:
....
....
....
....

In relazione alla domanda presentata a questa amministrazione in data .... prot. n. ...., relativa al procedimento amministrativo indicato in oggetto, si comunica che non è possibile dare avvio al procedimento stesso in quanto la domanda suddetta risulta irregolare e/o incompleta per i seguenti motivi:
....
....
....
....

Si invita pertanto la S.V. a volersi presentare presso l'unità organizzativa competente ....
per ....
....

Soltanto dopo la regolarizzazione e/o il completamento della domanda in parola questa unità organizzativa potrà dare avvio al procedimento di che trattasi.

Per ogni eventuale informazione si resta a disposizione (tel. ...., fax ...., e-mail ....).

Distinti saluti.

Data, ...

Il responsabile del procedimento
....

ALLEGATO 4

Unità organizzativa:
....
prot. n. ....

Al destinatario del procedimento
....
....

e, p.c. eventuali controinteressati
....
....

Oggetto: procedimento amministrativo promosso:
....
....
....
....

Facendo seguito alla comunicazione del .... con la quale si è reso noto alla S.V. l'avvio del procedimento in oggetto, si fa presente che non è possibile concludere il procedimento stesso nei termini indicati per i seguenti motivi:
....
....
....
....

Il procedimento stesso si concluderà entro .... giorni dalla data della presente.

Per ogni eventuale informazione si resta a disposizione (tel. ...., fax ...., e-mail ....).

Distinti saluti.

Data, ...

Il responsabile del procedimento
....

01A8586

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 12 luglio 2001, n. **2198/M1/1D/MZ.**

Norme sul comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

A tutti i Ministeri

Al Consiglio di Stato - Ufficio del Segretario generale

Alla Corte dei conti - Ufficio del Segretario generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Ufficio del Segretario generale

Alle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (tramite i Ministeri vigilanti)

Ai Prefetti

Alle Regioni

All'U.P.I.

All'A.N.C.I.

All'U.N.C.E.M.

Alle Province

Ai Comuni (tramite le prefetture)

Alle Comunità montane (tramite (U.N.C.E.M.)

Agli Enti pubblici non economici (tramite i Ministeri vigilanti)

Alle Aziende del servizio sanitario nazionale (tramite le regioni)

Alle Università

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche (tramite i provveditorati di studi)

Alle Autorità di coordinamento e Vigilanza

All'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali

Con decreto 28 novembre 2000 di questo Dipartimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2001, sono state emanate norme riguardanti il «Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni».

Tale provvedimento esplicita in modo chiaro i punti essenziali cui far riferimento ed attenersi nello svolgimento delle funzioni e dei compiti assegnati e che il dipendente pubblico deve assolvere quotidianamente.

L'inosservanza delle suddette regole non è disgiunta da eventuali sanzioni nei confronti di coloro che dovessero assumere comportamenti non consoni con gli «obblighi di diligenza, lealtà e d'imparzialità, che qualificano il corretto svolgimento della prestazione lavorativa» e, in proposito, il decreto ai commi 2 e 3 dell'art. 1 fa espresso rinvio a norme *ad hoc.*

Non vi è dubbio, infatti, che una condotta che non si uniformi ai principi di buon andamento e di imparzialità dell'Amministrazione costituisce la premessa ad inadempienze e comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare e, talvolta, anche penale.

Si tratta di doveri che la Costituzione repubblicana ha chiaramente indicato all'art. 97 quale binario, al di fuori del quale non vi può essere una amministrazione pubblica efficiente né produttiva di risultati.

L'art. 2 si sofferma sui principi cardine che debbono guidare la condotta del pubblico dipendente.

Vanno sottolineate, a tal proposito, le regole consistenti nei seguenti punti: rispettare la legge e perseguire esclusivamente l'interesse pubblico; mantenere una posizione di indipendenza nelle decisioni in linea con gli interessi pubblici da perseguire; dedicare il tempo e le energie necessarie all'adempimento dei compiti di ufficio, assumendo le connesse responsabilità; utilizzare i beni strumentali a disposizione soltanto in funzione delle attività che si devono svolgere per l'ente pubblico; instaurare con i cittadini un rapporto di fiducia, limitando gli adempimenti a loro carico ed a carico delle imprese a ciò che è indispensabile, semplificando l'attività amministrativa; osservare il rispetto della ripartizione delle competenze fra Stato ed Enti territoriali.

In estrema sintesi, si avverte l'esigenza di portare al massimo dell'espressione il principio della legalità nello svolgimento della quotidiana attività amministrativa, fornendo ai cittadini utenti, in forma singola o associata, servizi che per qualità e quantità siano corrispondenti alla domanda. Il tutto nel quadro di rapporti che debbono essere caratterizzati da disponibilità e correttezza, nel rispetto dell'esercizio dei diritti di ciascuno.

Particolare attenzione è dedicata dagli artt. 3 e seguenti agli aspetti negativi della prestazione lavorativa riguardanti, tra l'altro, il divieto di accettare doni o altre utilità, la mancanza di trasparenza negli interessi finanziari e nella stipulazione dei contratti, il divieto di partecipare ad attività o decisioni amministrative in cui siano coinvolti interessi propri o di svolgere attività, rientranti nei compiti d'ufficio, dietro compenso o altra utilità da parte di soggetti diversi dall'amministrazione.

Non vanno altresì sottovalutati i doveri di comportamento all'esterno dell'ufficio sia per quanto concerne l'utilizzo strumentale della propria posizione amministrativa per conseguire illeciti vantaggi, che per quanto attiene i rapporti con il pubblico, che devono essere

caratterizzati da correttezza e completezza di informazione, anche nell'interesse di una buona immagine dell'amministrazione.

Si richiama infine la necessità di rendere operativo, in tutta la portata delle sue previsioni, l'art. 13 del decreto che pone l'obbligo di fornire all'Ufficio di controllo interno tutte le informazioni necessarie per una valutazione dei risultati compiuti da ciascun settore amministrativo, con particolare riferimento alle finalità dell'attività amministrativa ivi indicate (svolgimento di attività, parità di trattamento dei cittadini e degli utenti, accesso agli uffici, miglioramento di procedure e osservanza dei termini soggetti a prescrizione, sollecita risposta a reclami ed istanze).

Nel rinviare, comunque, ad una puntuale lettura del testo del provvedimento in esame, si invitano codeste amministrazioni a verificare se siano stati emanati provvedimenti o messi in atto comportamenti in contrasto con le suddette norme, segnalando all'Ispettorato della Funzione pubblica situazioni meritevoli di attenzione, anche a seguito di esposti, comunicazioni o altre forme di proteste pervenute agli atti d'ufficio.

Roma, 12 luglio 2001

Il Ministro: FRATTINI

01A8800

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 10 luglio 2001 n. **58.**

Aiuto alla produzione olio di oliva (regolamento CE n. 2366/98 e successive modificazioni) - Contabilità di magazzino frantoi oleari.

Alle regioni,
assessorati agricoltura
ispettorati provinciali
Alle Unioni e associazioni di frantoiani
Ai frantoiani non aderenti ad alcuna associazione di categoria
Alle Unioni e associazioni degli olivicoltori
Ai produttori olivicoli non associati ad alcuna associazione di categoria
All'Agecontrol S.p.a.

Sentito il parere del Ministero delle politiche agricole e forestali, che ha concordato sulla opportunità e sulla esigenza di introdurre misure correttive della attuale tenuta della contabilità di magazzino presso i frantoi, con la presente circolare l'AGEA integra ed aggiorna le disposizioni nazionali vigenti in materia di obblighi concernenti l'istituzione, la tenuta e la comunicazione della contabilità di magazzino dei frantoi oleari di cui al regolamento (CE) n. 2366/98 del 10 ottobre 1998, così come modificato con regolamento (CE) n. 648/01 del 30 marzo 2001.

Nell'ambito della procedura operativa che l'Agea ha individuato, per la campagna 2001/2002, è stata posta particolare attenzione alla gestione delle informazioni inerenti la contabilità di magazzino ed ai dati strutturali degli impianti che devono essere resi disponibili in tempi utili all'Agenzia di controllo, che dovrà eseguire le verifiche ispettive di competenza.

La prima fase della procedura di gestione per la campagna 2001/2002, che l'Agea sta già effettuando, ha comportato il censimento completo delle attrezzature di impianto presenti nei frantoi oleari, mediante la compilazione di «schede di rilevamento degli impianti».

Successivamente alla fase di aggiornamento della banca dati dell'Agea, questa Agenzia provvederà, con le informazioni indicate dagli Uffici territoriali competenti, alla prestampa del registro di base per ogni frantoio oleario riconosciuto attivo nella campagna 2001/2002.

La tenuta di detta contabilità standardizzata è uno dei principali adempimenti a carico dei frantoi oleari riconosciuti.

Il registro di base verrà distribuito ai soli frantoi riconosciuti, attraverso gli Uffici territoriali competenti.

Premesso che, relativamente alla modulistica della campagna 2000/01 rimangono invariate, nel registro di base, le due componenti del «Frontespizio» e dei «Certificati di molitura», per la campagna 2001-2002 essa si compone come di seguito specificato:

MODULISTICA STANDARDIZZATA DI MAGAZZINO DEI FRANTOI OLEARI

REGISTRO DI BASE

Frontespizio.

È un modulo composto da tre fogli, di cui i primi due a ricalco.

Esso contiene i dati identificativi del frantoio, le informazioni anagrafiche del gestore e la descrizione degli impianti e delle apparecchiature indicati in sede di compilazione della «scheda di rilevamento degli impianti».

L'Ufficio territoriale competente, al momento della consegna del registro stesso, provvede a verificare i dati di personalizzazione, ad apporre la data di consegna contro firma di ricevimento da parte del frantoiano, a vidimarlo. L'originale verrà rimesso a questa Agenzia e una copia verrà trattenuta dall'Ufficio stesso.

La seconda copia verrà consegnata al frantoio e, in quanto parte integrante della contabilità di magazzino,

dovrà essere conservata presso il frantoio stesso per un periodo non inferiore a 5 anni a decorrere dalla fine dell'anno a cui si riferisce.

Certificati di molitura.

È un modulo composto da quattro fogli, di cui i primi tre a ricalco.

I certificati di molitura contengono le informazioni connesse con l'attività di molitura relativa a ciascuna partita di olive entrata nel frantoio.

Vengono rilasciati dagli Uffici territoriali competenti in numero pari a quello indicato dal frantoio in sede di compilazione del modello «scheda di rilevamento impianti», approssimato al multiplo di 200 superiore.

Nel caso in cui, nel corso della campagna, al frantoio non fossero sufficienti i certificati di molitura distribuiti in fase di prima spedizione, il frantoio deve fare tempestiva richiesta degli ulteriori certificati di molitura di cui necessita, o attraverso l'Ufficio territoriale competente o direttamente all'Agea U.O. 15ª, Settore produzione olio di oliva, via Palestro, 81 - 00185 Roma (fax 064441024), specificando il nome del frantoio, il comune e la provincia di ubicazione dello stesso, la Partita IVA o Codice fiscale ed il numero dei certificati di molitura occorrenti. L'Agea provvede materialmente alla prestampa e alla spedizione del numero di certificati di molitura richiesti che, analogamente ai precedenti, saranno consegnati attraverso l'Ufficio territoriale competente.

I certificati di molitura costituiscono, tra l'altro, parte integrante della contabilità di magazzino di cui all'articolo 9, par. 1. - lettere *a)*, *f)* e *g)* primo trattino - del Regolamento (CE) n. 2366/1998.

Tali certificati, pertanto, devono essere compilati conformemente alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.

Le violazioni a tali disposizioni sono sanzionabili ai sensi di legge.

Gli originali dei certificati di molitura utilizzati nel mese devono essere inviati all'Agea, via Palestro n. 81 - 00185 Roma, a mezzo raccomandata, entro il decimo giorno del mese successivo a quello a cui si riferiscono le annotazioni.

La prima delle tre copie a ricalco, verrà consegnata contro firma di ricevimento all'olivicoltore. Essa costituisce la prova dell'effettiva triturazione delle olive consegnate dal produttore.

La seconda delle tre copie a ricalco, dei certificati di molitura utilizzati nel mese, deve essere inviata all'Ufficio territorialmente competente, a mezzo raccomandata, entro il decimo giorno del mese successivo a quello a cui si riferiscono le annotazioni, anche contestualmente (cioè a mezzo di un'unica raccomandata) all'inoltro, allo stesso Ente, degli estratti mensili (copia del Registro giornaliero dell'attività di molitura, copia del Registro degli olii di oliva, copia del Registro di scarico della sansa).

La terza delle tre copie a ricalco, in quanto parte integrante della contabilità di magazzino, dovrà essere conservata presso il frantoio per un periodo non inferiore a 5 anni a decorrere dalla fine dell'anno a cui si riferisce.

Le violazioni concernenti gli obblighi di comunicazione sopra indicati, sono sanzionabili ai sensi di legge.

Al fine di ottemperare all'obbligo previsto dall'articolo 10, del decreto ministeriale 2 gennaio 1985, gli operatori strutturati in forma cooperativistica che effettuino anche moliture per conto terzi, dovendo tenere le contabilità separate, dovranno conservare i certificati di molitura rilasciati ai soci separatamente da quelli rilasciati per conto terzi.

Registro giornaliero dell'attività di molitura (modello allegato).

Il registro consiste in un modulo continuo di 24 pagine, ciascuna composta da tre fogli, di cui i primi due a ricalco. Esso viene consegnato dall'Agea già personalizzato con i dati identificativi del frantoio, compresa la tipologia d'impianto e la capacità effettiva di lavorazione.

Sul registro deve essere annotato, giornalmente, secondo le istruzioni allegate, il riepilogo giornaliero delle informazioni connesse con l'entrata e la molitura delle olive, la produzione di olio e di sansa, le ore lavorate per l'attività di molitura e la lettura del contatore elettrico. Sul registro stesso dovranno essere annotati i corrispondenti totali di mese.

Il registro giornaliero dell'attività di molitura costituisce parte integrante della contabilità di magazzino di cui agli articoli 8, lett. *b)* 1 e 2 tratt. - e 9, par. 1. del Regolamento (CE) n. 2366/1998.

Tale registro, pertanto, deve essere istituito ed aggiornato conformemente alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.

Le violazioni a tali disposizioni sono sanzionabili ai sensi di legge.

Gli originali delle pagine del registro utilizzate nel mese, devono essere inviati all'Agecontrol S.p.a. casella postale 18361 - 00164 Roma Bravetta, a mezzo raccomandata, entro il decimo giorno del mese successivo a quello a cui si riferiscono le annotazioni.

La prima copia a ricalco, delle pagine del registro utilizzate nel mese, deve essere inviata all'Ufficio Agricoltura territorialmente competente, a mezzo raccomandata, entro il decimo giorno del mese successivo a quello a cui si riferiscono le annotazioni.

La restante copia a ricalco, deve essere conservata presso il frantoio per un periodo non inferiore a 5 anni, a decorrere dalla fine dell'anno a cui la stessa si riferisce e resa disponibile all'atto dei controlli.

La trasmissione delle pagine del registro giornaliero utilizzate nel mese, secondo le modalità sopra indicate, è subordinata all'effettuazione di operazioni di entrata delle olive o di molitura nel corso del mese di riferimento e può avvenire contestualmente (cioè a mezzo di un'unica raccomandata) all'inoltro, ai diversi Enti, di altri eventuali estratti mensili.

Le violazioni concernenti gli obblighi di comunicazione sopra indicati sono sanzionabili ai sensi di legge.

In calce al modello, prima dell'inoltro agli Enti competenti, devono essere apposti il timbro, recante almeno la ragione sociale del frantoio, la firma del rappresentante legale e la data.

Registro olii di oliva (modello allegato).

Contestualmente alla spedizione del Registro di Base, l'Agea fornisce ai competenti Uffici territoriali un esemplare del modello denominato «Registro olii di oliva», personalizzato per ciascun frantoio, sulla base del quale i frantoi devono predisporre (secondo le istruzioni in allegato) il registro per tenere la contabilità giornaliera di magazzino relativa alla movimentazione degli olii.

Le pagine predisposte del registro devono essere vidimate dall'Ufficio territoriale competente, prima del loro utilizzo.

La compilazione del documento, da effettuare secondo le istruzioni allegate, prevede l'indicazione dei dati relativi a ciascuna operazione di entrata e di uscita di olio (partita per partita), ovvero le informazioni riepilogative giornaliere di talune operazioni di carico avvenute nella medesima giornata, oltreché i totali giornalieri, e di fine mese, delle quantità di olio entrate e uscite, nonché la corrispondente giacenza di fine giornata.

Nessuna registrazione deve essere effettuata in relazione ai quantitativi di olio prodotto e consegnato ai produttori/acquirenti delle olive diversi dal frantoio.

Il registro degli olii costituisce parte integrante della contabilità di magazzino di cui agli articoli 8 - lett. *b)*, 1 e 2 tratt., e *c)* - e 9, par. 1 lett. *d)* ed *f)*, del regolamento (CE) n. 2366/1998.

Tale registro, pertanto, deve essere istituito ed aggiornato conformemente alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.

Le violazioni a tali disposizioni sono sanzionabili ai sensi di legge.

Gli originali delle pagine del registro devono essere conservati presso il frantoio per un periodo non inferiore a 5 anni a decorrere dalla fine dell'anno a cui si riferiscono e rese disponibili all'atto dei controlli.

Una fotocopia (leggibile) delle pagine del registro utilizzate nel mese, deve essere inviata all'Agecontrol S.p.a. casella postale 18361 - 00164 Roma Bravetta, a mezzo raccomandata, entro il decimo giorno del mese successivo a quello a cui si riferiscono le annotazioni.

Un'altra fotocopia (leggibile) delle pagine del registro utilizzate nel mese, deve essere inviata all'Ufficio territorialmente competente, a mezzo raccomandata, entro il decimo giorno del mese successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione.

L'inoltro della copia delle pagine del registro olii di oliva utilizzate nel mese, a ciascuno degli Enti sopra indicati, è subordinato all'esistenza di annotazioni di movimenti sul registro nel corso del mese di riferimento e può avvenire contestualmente (cioè a mezzo di un'unica raccomandata) all'inoltro, allo stesso Ente, di altri eventuali estratti mensili (copia delle pagine del Registro di scarico della sansa, originale/copia del Registro giornaliero dell'attività di molitura).

Le violazioni concernenti gli obblighi di comunicazione sopra indicati, sono sanzionabili ai sensi di legge.

In calce al modello, prima dell'inoltro agli Enti competenti, devono essere apposto il timbro, recante almeno la ragione sociale del frantoio, la firma del rappresentante legale e la data.

Registro di scarico della sansa (modello allegato).

Contestualmente alla spedizione del Registro di base, l'Agea fornisce ai competenti Uffici territoriali un esemplare del modello denominato «Registro di scarico della sansa», personalizzato per ciascun frantoio, sulla base del quale il frantoio deve predisporre il registro per tenere la contabilità giornaliera di magazzino relativa a tutte le operazioni di scarico della sansa già acquisita dal frantoio, secondo le istruzioni in allegato.

Non verranno quindi registrate le operazioni di ritiro della sansa da parte dei produttori.

Le pagine predisposte del registro devono essere vidimate dall'Ufficio territoriale competente, prima del loro utilizzo.

Il registro di scarico della sansa costituisce parte integrante della contabilità di magazzino di cui agli articoli 8 - lettera *b)* 1 e 2 tratt. - e 9, par. 1, lettera *g)* - del Regolamento (CE) n. 2366/1998.

Tale registro, pertanto, deve essere istituito ed aggiornato conformemente alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.

Le violazioni a tali disposizioni sono sanzionabili ai sensi di legge.

Gli originali delle pagine del registro devono essere conservati presso il frantoio per un periodo non inferiore a 5 anni a decorrere dalla fine dell'anno a cui si riferiscono e rese disponibili all'atto dei controlli.

Una fotocopia (leggibile) delle pagine del registro utilizzate nel mese, deve essere inviata all'Agecontrol S.p.a. casella postale 18361 - 00164 Roma Bravetta, a mezzo raccomandata, entro il decimo giorno del mese successivo a quello a cui si riferiscono le annotazioni.

Un'altra fotocopia (leggibile) delle pagine del registro, utilizzate nel mese, deve essere inviata all'Ufficio territorialmente competente, a mezzo raccomandata, entro il decimo giorno del mese successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione.

L'inoltro della copia delle pagine del registro di scarico della sansa utilizzate nel mese, a ciascuno degli Enti sopra indicati, è subordinato all'esistenza di annotazioni di movimenti sul registro nel corso del mese di riferimento e può avvenire contestualmente (cioè a mezzo di un'unica raccomandata) all'inoltro, allo stesso Ente, di altri eventuali estratti mensili (copia delle pagine del Registro degli olii di oliva, originale/copia del Registro giornaliero dell'attività di molitura).

Le violazioni concernenti gli obblighi di comunicazione sopra indicati, sono sanzionabili ai sensi di legge.

In calce al modello, prima dell'inoltro agli Enti competenti, devono essere apposto il timbro, recante almeno la ragione sociale del frantoio, la firma del rappresentante legale e la data.

Sono esclusi dall'obbligo di trasmissione del Registro di scarico della sansa, i frantoi che, nel corso della campagna precedente di effettiva lavorazione, abbiano prodotto un quantitativo di olio inferiore a 20 tonnellate.

Tali frantoi hanno comunque l'obbligo della tenuta del su menzionato registro che, come sopra ricordato è parte integrante della contabilità di magazzino.

* *
*

SISTEMA DI CONTROLLI SUPPLEMENTARI

Nel caso in cui il frantoio è sottoposto alla disciplina di un sistema di controlli supplementari, così come indicato all'art. 8, lettera *d)*, del regolamento (CE) n. 2366/1998, nella modifica di cui al regolamento (CE) n. 648/01, dovrà inviare giornalmente le informazioni richieste, utilizzando le copie delle pagine, contenenti esclusivamente le annotazioni del giorno, relative al: «Registro giornaliero dell'attività di molitura» e/o «Registro degli olii di oliva».

Detto invio dovrà essere effettuato, anche a mezzo fax, all'Agecontrol S.p.a., via Paolo Bentivoglio, 41 - c.a.p. 00165 Roma (fax n. 0639387424).

* *
*

AUTORIZZAZIONE ALLA REGISTRAZIONE PROVVISORIA

Qualora un frantoio, in possesso di regolare riconoscimento, ne faccia richiesta, l'Ufficio territoriale competente, in attesa di rilasciare i registri standardizzati, può autorizzare, conformemente alle disposizioni vigenti, l'uso di registri provvisori vidimati preventivamente, su cui devono essere annotate tutte le informazioni previste nei registri standardizzati.

Una volta acquisiti tali registri standardizzati, dovranno essere riportate, su di essi, tutte le registrazioni effettuate sui registri provvisori, assolvendo, se del caso, entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la consegna dei registri standardizzati, agli obblighi di trasmissione delle copie previste agli Enti competenti e non ancora inviate per mancanza dei registri ufficiali. In quest'ultimo caso, il frantoio dovrà trasmettere all'Agecontrol S.p.a. casella postale 18361 - 00164 Roma Bravetta, unitamente alle copie dei registri previste, documentazione concernente la data di rilascio dei registri medesimi.

* *
*

ADEMPIMENTI DI FINE ATTIVITÀ DI MOLITURA

A chiusura dell'attività di molitura di ciascuna campagna i gestori dei frantoi devono provvedere a restituire all'Ufficio territoriale competente i «Certificati di molitura» ed i fogli del «Registro giornaliero dell'attività di molitura» rimasti inutilizzati.

* * *

I frantoi, se non specificatamente richiesto da questa Agenzia, non sono tenuti ad inviare ulteriori comunicazioni diverse da quelle espressamente indicate nel presente documento.

Pertanto, non sono da inviare all'Agea, neanche per conoscenza, richieste di. riconoscimento, trasferimento di titolarità, cessazione di attività, variazione di capacità di impianto, rettifiche varie, ecc., in quanto di esclusiva competenza degli Uffici Regionali i quali provvedono a comunicare alla scrivente Agenzia, gli aggiornamenti intervenuti attraverso la trasmissione delle Determine Assessoriali adottate ovvero delle «Schede di rilevamento degli impianti».

Il direttore dell'area: MIGLIORINI

ORIGINALE DA TRASMETTERE [illegible] CASELLA POSTALE [illegible] ENTRO IL DECIMO GIORNO [illegible] A QUELLO DI RIFERIMENTO

REGISTRO GIORNALIERO DELL'ATTIVITA' DI MOLITURA

(ART. 9 REG. CE n. 2366/98)
Campagna 2001/2002

Codice frantoio ______ Denominazione frantoio ______ sito in ______

Comune ______ PV ______

Capacità effettiva di lavorazione: kg di olive nelle 8 ore ______ Costante K del contatore ______

9 9 9 9 9 9 9 9 9

Anno ______ Mese ______ pag. ____ di ____

Tipologia dell'impianto: a pressione ☐ continuo ☐ percolante ☐ integrale ☐

giorno	n. ore di attività lavorativa h	totale olive entrate (modelli F) kg	totale olive molite (modelli F) kg	totale olive molite di produzione del frantoio (modelli F) kg	totale olive molite acquistate dal frantoio (modelli F) kg	totale olio ottenuto (modelli F) kg	totale olio restituito e produttori/acquirenti delle olive (modelli F) kg	totale sansa ottenuta (modelli F) kg	totale sansa ceduta al frantoio (modelli F) kg	totale sansa ritirata dai produttori o acquirenti delle olive (modelli F) kg	lettura del contatore ad inizio giornata
Totale di pagina o di mese											lettura del contatore a fine mese

AVVERTENZA: le quantità di olive, olio e sansa devono essere arrotondate al kg, senza l'indicazione dell'eventuale frazione decimale (vedi istruzioni)

DATA ______ IL FRANTOIANO ______ (timbro e firma)

mod. REG_GIORN_vers_01_02

ORIGINALE DA INVIARE ALL'AGECONTROL

MODELLO GRATUITO FORNITO DALL'AGEA

REGISTRO GIORNALIERO DELLE ATTIVITÀ DI MOLITURA

ISTRUZIONI

Indicazioni generali.

Sul registro giornaliero delle attività di molitura devono essere annotate, giornalmente (entro le ore 24), tutte le informazioni complessive previste, connesse con le entrate di olive e con le attività di molitura effettuate nell'arco della giornata.

Il registro, predisposto dall'Agea e consegnato attraverso gli Uffici dell'agricoltura territorialmente competenti, è personalizzato per ciascun frantoio e consiste in un modulo continuo di 24 pagine, ciascuna composta da tre fogli, di cui i primi due a ricalco.

Il registro deve essere compilato, in ogni sua parte, in modo chiaro e leggibile.

Su ciascuna pagina deve essere annotato, nell'apposito spazio, l'anno ed il mese di riferimento. Su una stessa pagina non sono consentite annotazioni relative a mesi diversi.

La numerazione delle pagine deve essere progressiva in relazione al mese di riferimento; a fine mese, su ogni foglio del modello compilato deve essere riportato anche il totale delle pagine utilizzate per il medesimo mese (es.: pag. 1 di 2; pag. 2 di 2).

Su ogni pagina del registro deve essere annotata, nell'apposito spazio, la Costante K del contatore: è un coefficiente numerico (di norma pari a 1), specifico per ogni contatore (rilevabile sullo stesso contatore, da fattura, o dalle caratteristiche tecniche del contatore) che, moltiplicato per il numero di giri registrati dal misuratore, consente di ottenere il consumo energetico espresso in kwh. Il coefficiente deve essere sempre indicato anche quando il valore dello stesso è pari a 1.

Le quantità giornaliere da indicare, relative alle olive, all'olio ed alla sansa, devono essere espresse in chilogrammi, senza le frazioni decimali. L'arrotondamento deve essere effettuato per difetto, cioè eliminando semplicemente la parte decimale, qualora questa sia minore o uguale a 0,5 kg; l'arrotondamento deve essere effettuato per eccesso, cioè al numero intero di kg immediatamente superiore, qualora la parte decimale sia superiore a 0,5 kg.

Il registro giornaliero dell'attività di molitura costituisce parte integrante della contabilità di magazzino di cui agli articoli 8, lettera *b)* 1° e 2° tratt. - e 9, par. 1. del regolamento (CE) n. 2366/1998. Tale registro, pertanto, deve essere istituito ed aggiornato conformemente alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.

Le violazioni a tali disposizioni sono sanzionabili ai sensi di legge.

Gli originali delle pagine del registro devono essere inviati all'Agecontrol S.p.a. casella postale 18361 00164 Roma Bravetta, a mezzo raccomandata, entro il decimo giorno del mese successivo a quello a cui si riferiscono le annotazioni.

La prima copia delle pagine del registro deve essere inviata all'Ufficio dell'Agricoltura territorialmente competente, a mezzo raccomandata, entro il decimo giorno del mese successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione.

La restante copia deve essere conservata presso il frantoio per un periodo non inferiore a 5 anni a decorrere dalla fine dell'anno a cui la stessa si riferisce e resa disponibile all'atto dei controlli.

La trasmissione delle pagine del registro giornaliero a ciascuno degli Enti competenti, secondo le modalità sopra indicate, è subordinata all'effettuazione di operazioni di entrata delle olive o di molitura nel corso del mese di riferimento e può avvenire contestualmente (cioè a mezzo di un'unica raccomandata) all'inoltro, allo stesso Ente, di altri eventuali estratti mensili (copia delle pagine del Registro di scarico della sansa, o del Registro degli olii).

Le violazioni concernenti gli obblighi di comunicazione sopra indicati, sono sanzionabili ai sensi di legge.

In calce al modello, prima dell'inoltro agli Enti competenti, devono essere apposti il timbro, recante almeno la ragione sociale del frantoio, la firma del rappresentante legale e la data.

A chiusura dell'attività di molitura di ciascuna campagna i gestori dei frantoi devono provvedere a restituire all'Ufficio territoriale competente i fogli del registro rimasti inutilizzati.

Modalità di compilazione.

Ogni riga di dettaglio del registro contiene i dati relativi ad un solo giorno di lavorazione. Ciascuna pagina consente di registrare fino a 16 giorni di lavorazione. Qualora nel mese di riferimento si superino le 16 giornate lavorative dovrà essere utilizzata una seconda pagina.

A fine mese dovranno essere barrate le righe di dettaglio non utilizzate nell'ultima pagina compilata.

Di seguito vengono fornite istruzioni dettagliate per la compilazione di ciascuna voce giornaliera.

giorno: sotto questa voce si deve indicare il giorno (numero) a cui le registrazioni si riferiscono.

n° ore di attività lavorativa: sotto questa voce si deve indicare il numero di ore riferite esclusivamente all'effettivo funzionamento degli impianti di molitura nel corso della giornata di riferimento. Da tale com-

puto è, pertanto, escluso, l'eventuale tempo impegnato in altre attività (ad es.: eventuale pulizia degli impianti, confezionamento dell'olio, ecc.).

Dati relativi alle olive:

totale olive entrate nel frantoio: sotto questa voce si deve riportare la somma delle singole quantità indicate nei modelli F alla voce olive entrate nel corso del giorno di riferimento.

totale olive molite: sotto questa voce si deve riportare la somma delle quantità indicate nei modelli F alla voce olive molite riferiti alle moliture avvenute nel corso del giorno di riferimento;

totale olive molite di produzione del frantoio: sotto questa voce, qualora l'attività di molitura risulti connessa con l'attività agricola (in particolare per i cosiddetti frantoi aziendali), la quantità da riportare deve corrispondere alla somma delle quantità indicate alla voce olive molite nei modelli F, intestati al frantoio/azienda agricola, e riferiti alle moliture avvenute nel corso del giorno di riferimento;

totale olive molite acquistate dal frantoio: sotto questa voce deve essere riportata la quantità corrispondente alla somma delle quantità di olive acquistate indicate nei modelli F recanti il frantoio come acquirente delle olive riferiti alle moliture avvenute nel corso del giorno di riferimento.

Dati relativi all'olio:

totale olio ottenuto: sotto questa voce si deve riportare la somma delle quantità indicate nei modelli F alla voce quantità olio prodotto riferiti alle moliture avvenute nel corso del giorno di riferimento;

totale olio restituito a produttori/acquirenti delle olive: sotto questa voce si deve riportare la somma delle quantità indicate nei modelli F alla voce olio restituito al produttore o acquirente delle olive riferiti alle moliture avvenute nel corso del giorno di riferimento;

avvertenza: si evidenzia che il dettaglio delle quantità complessive giornaliere di olio ottenuto dalle moliture di olive di produzione del frantoio, dalle moliture di olive acquistate dal frantoio o acquistate attraverso le cessioni a titolo di molenda, deve essere annotato solo sul registro olii di oliva.

Dati relativi alla sansa:

totale sansa ottenuta: sotto questa voce deve essere riportata la quantità corrispondente alla somma delle quantità indicate nei modelli F alla voce sansa prodotta riferiti alle moliture avvenute nel corso del giorno di riferimento;

totale sansa ceduta al frantoio: sotto questa voce deve essere indicata la quantità corrispondente alla somma delle quantità indicate nei modelli F alla voce sansa ceduta al frantoiano riferiti alle moliture effettuate nel corso del giorno di riferimento;

totale sansa ritirata dai produttori o acquirenti delle olive: sotto questa voce va riportata la quantità corrispondente alla somma delle quantità indicate nei modelli F alla voce sansa ritirata dal produttore riferiti alle moliture avvenute nel corso del giorno di riferimento.

lettura del contatore ad inizio giornata: sotto questa voce si deve riportare la lettura del misuratore dell'energia attiva effettuata all'inizio di ogni giornata di lavorazione delle olive. La lettura deve riguardare l'apposito contatore che misura l'energia consumata dall'impianto di molitura per il suo funzionamento.

Altri dati:

totale di pagina o di mese: sotto questa voce, in corrispondenza di ogni colonna, devono essere riportati i totali di pagina o di mese. La lettura del contatore a fine mese deve essere riportata solo in corrispondenza della pagina contenente l'ultimo giorno di lavorazione del mese di riferimento. Questa corrisponde alla lettura del misuratore dell'energia attiva effettuata alla fine dell'ultima giornata di lavorazione del mese. Qualora l'impianto sia dotato di contatore elettrico dedicato all'attività di molitura, la lettura del contatore alla fine del mese a cui si riferisce la pagina del registro deve corrispondere, di norma, alla lettura del contatore all'inizio della prima giornata di lavorazione del mese successivo a quello di riferimento.

AVVERTENZE GENERALI PER LA EVENTUALE CORREZIONE DEI DATI

Nel caso in cui, su qualsiasi riga giornaliera, sia stato commesso un errore nella trascrizione dei dati si deve procedere come segue:

barrare la riga, individuata dal giorno a cui il dato errato si riferisce assicurandone comunque la leggibilità;

trascrivere nuovamente, in corrispondenza della prima riga disponibile, l'intera sequenza corretta dei dati richiesti.

DA TRASMETTERE IN [illegible] POSTALE 18361 [illegible] 00164 ROMA [illegible] TERRITORIALE COMPETENTE ENTRO IL DECIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI RIFERIMENTO

REGISTRO OLII DI OLIVA

(ART. 9 Reg. CE n.2366/98)
CAMPAGNA 2001/2002

Anno ______

Codice frantoio ______ Denominazione frantoio ______ sito in ______

Mese ______

Comune ______ PV ______ capacità di magazzinaggio degli oli di oliva kg ______

pag. ______ di ______

giorno	riferimento documento (1)	causale (2)	soggetto cedente o destinatario (1)	QUANTITA' DI OLIO DI OLIVA – ENTRATA: Giacente ad inizio mese kg ___	USCITA	tipo soggetto (3)	tipo uscita (4)	GIACENTE a fine giornata
			Denominazione, indirizzo Comune PV partita IVA/codice fiscale	kg	kg			kg
			Denominazione, indirizzo Comune PV partita IVA/codice fiscale	kg	kg			kg
			Denominazione, indirizzo Comune PV partita IVA/codice fiscale	kg	kg			kg
			Denominazione, indirizzo Comune PV partita IVA/codice fiscale	kg	kg			kg
			Denominazione, indirizzo Comune PV partita IVA/codice fiscale	kg	kg			kg
			Denominazione, indirizzo Comune PV partita IVA/codice fiscale	kg	kg			kg
			Denominazione, indirizzo Comune PV partita IVA/codice fiscale	kg	kg			kg
			Denominazione, indirizzo Comune PV partita IVA/codice fiscale	kg	kg			kg
			Denominazione, indirizzo Comune PV partita IVA/codice fiscale	kg	kg			kg
				Totale di mese kg	Totale di mese kg			

(1) Vedere istruzioni per casi particolari.
(2) *Causale*: AC = acquisto; CE = cessione; PC = passaggio ad altra attività in contabilità separata; MO = totale giornaliero di olio da molenda; CD = conto deposito; CV = conto vendita; CL = conto lavorazione; OP = totale giornaliero di olio ottenuto dalla molitura delle olive di produzione del frantoio; OA = totale giornaliero di olio ottenuto dalla molitura delle olive acquistate dal frantoio; RD = reso da deposito; AL = altro; TG = totale del giorno.
(3) *Tipo soggetto*: PR = produttore o acquirente delle olive al quale è restituito l'olio; AD = altro destinatario.
(4) *Tipo uscita*: classificazione introdotta dal Reg. CE n. 2366/98, art. 6, lett. c): A = primo trattino; B = secondo trattino; C = terzo trattino.

mod. REG_OLI_vers_01

DATA ______ IL FRANTOIANO (timbro e firma) ______

REGISTRO OLII DI OLIVA

ISTRUZIONI

Indicazioni generali.

Sul registro olii di oliva devono essere annotate giornalmente (entro le ore 24) tutte le operazioni di entrata e di uscita di olio di oliva avvenute nel frantoio, sia quelle connesse con l'attività di molitura delle olive (ad esclusione delle operazioni relative ai quantitativi di olio prodotto e ritirato dai produttori/acquirenti delle olive diversi dal frantoio nella medesima giornata), che quelle connesse con eventuali altre attività che comportino movimentazione (deposito, compravendita, etc.).

Sono esclusi dall'obbligo di tenuta del registro:

i frantoi che effettuano soltanto servizio di molitura in conto terzi e che consegnano ai propri clienti, nella medesima giornata, tutto l'olio ottenuto;

i cosiddetti «frantoi aziendali», cioè i frantoi connessi con l'azienda agricola di produzione delle olive, che trasformano esclusivamente le olive prodotte dalla medesima azienda agricola.

Il registro olii di oliva è composto da fogli uguali, di cui un esemplare viene fornito dall'Agea, attraverso l'Ufficio territoriale dell'Amministrazione locale competente, già personalizzato per ciascun frantoio in base ai dati precedentemente comunicati.

Ciascun frantoio, ritirato l'esemplare della pagina del registro, deve provvedere a riprodurre copie (pagine) — di formato identico a quello dell'esemplare ricevuto — sufficienti per contenere le annotazioni delle operazioni previste per l'intera campagna di commercializzazione.

Tutte le pagine del registro devono essere vidimate dallo stesso Ufficio territorialmente competente che ne rilascia il primo esemplare, preventivamente al loro utilizzo.

Qualora il numero di copie (pagine) inizialmente predisposte e vidimate non sia sufficiente a contenere tutte le annotazioni, se ne dovranno predisporre altre, da vidimare prima del loro utilizzo, nel corso della campagna; a tal fine è opportuno che un esemplare non compilato della pagina del registro rimanga sempre a disposizione del frantoio.

Il registro deve essere compilato, in ogni sua parte, in modo chiaro e leggibile.

Su ciascuna pagina deve essere annotato, nell'apposito spazio, l'anno ed il mese di riferimento. Su una stessa pagina non sono consentite annotazioni relative a mesi diversi.

La numerazione delle pagine deve essere progressiva in relazione al mese di riferimento; a fine mese su ogni foglio del modello compilato deve essere riportato anche il totale delle pagine utilizzate per il medesimo mese (es.: pag. 1 di 2; pag. 2 di 2).

Il registro olii di oliva costituisce parte integrante della contabilità di magazzino di cui agli articoli 8, lettere *b)* 1 e 2 tratt. e *c)* - e 9, par. 1 lettere *d)* ed *f)*, del Regolamento (CE) n. 2366/1998.

Tale registro, pertanto, deve essere istituito ed aggiornato conformemente alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.

Si ricorda che tale registro non è sostituibile da altra documentazione, ancorché valida ad altri fini (es.: fatture o documenti fiscali).

Le violazioni a tali disposizioni sono sanzionabili ai sensi di legge.

Gli originali delle pagine del registro devono essere conservate presso il frantoio per un periodo non inferiore a 5 anni a decorrere dalla fine dell'anno a cui si riferiscono e rese disponibili all'atto dei controlli.

Una fotocopia (leggibile) delle pagine del registro utilizzate nel mese, deve essere inviata all'Agecontrol S.p.a. casella postale 18361 - 00164 Roma Bravetta, a mezzo raccomandata, entro il decimo giorno del mese successivo a quello a cui si riferiscono le annotazioni.

Un'altra fotocopia (leggibile) delle pagine del registro utilizzate nel mese, deve essere inviata all'Ufficio dell'agricoltura territorialmente competente, a mezzo raccomandata, entro il decimo giorno del mese successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione.

L'inoltro della copia delle pagine del registro olii di oliva utilizzate nel mese, a ciascuno degli Enti sopra indicati, è subordinato all'esistenza di annotazioni di movimenti sul registro nel corso del mese di riferimento e può avvenire contestualmente (cioè a mezzo di un'unica raccomandata) all'inoltro, agli stessi Enti, di altri eventuali estratti mensili (copia delle pagine del Registro di scarico della sansa, originale/copia del Registro giornaliero dell'attività di molitura).

Le violazioni concernenti gli obblighi di comunicazione sopra indicati, sono sanzionabili ai sensi di legge.

In calce a ciascuna pagina, prima dell'inoltro della copia agli Enti competenti, devono essere apposti il timbro, recante almeno la ragione sociale del frantoio, la firma del rappresentante legale e la data.

Modalità di compilazione.

Su ciascuna riga di dettaglio del registro devono essere registrate, in ordine cronologico di giorno del mese, le informazioni previste per ciascuna operazione

di entrata e di uscita di olio (partita per partita), ovvero le informazioni previste per l'insieme di talune operazioni di carico avvenute nella medesima giornata.

Nessuna registrazione deve essere effettuata in relazione ai quantitativi di olio prodotto e consegnato ai produttori/acquirenti delle olive diversi dal frantoio nella medesima giornata.

Le annotazioni relative alle singole operazioni (partita per partita) comprendono obbligatoriamente le seguenti informazioni (salvo le eccezioni specificate di seguito, nell'ambito delle istruzioni per la compilazione di ciascuna voce):

giorno;

riferimento documento;

causale;

soggetto cedente o destinatario;

quantità di olio di oliva.

Le operazioni di entrata di olio avvenute nella medesima giornata e derivanti da:

acquisti di olio a titolo di molenda;

molitura di olive di produzione del frantoio;

molitura di olive acquistate dal frantoio;

anziché essere registrate partita per partita, devono essere annotate, rispettivamente, con una unica registrazione riepilogativa giornaliera (secondo le modalità di seguito specificate nell'ambito delle istruzioni per la compilazione di ciascuna voce) relativa alla quantità complessiva giornaliera di olio preso in carico in corrispondenza di ciascun tipo di operazione.

Al termine di ciascuna giornata nel corso della quale siano avvenute operazioni, deve essere effettuata una ulteriore registrazione contenente:

giorno;

causale;

quantità di olio di oliva entrata (complessivamente nel giorno);

quantità di olio di oliva uscita (complessivamente nel giorno);

quantità di olio di oliva giacente a fine giornata.

A fine mese si devono registrare, negli appositi spazi di fine pagina:

totale del mese della quantità di olio entrata

totale del mese della quantità di olio uscita.

A fine mese, inoltre, devono essere barrate le righe di dettaglio non utilizzate nell'ultima pagina compilata.

Di seguito vengono fornite istruzioni dettagliate per la compilazione di ciascuna voce:

giorno: sotto questa voce si deve indicare il giorno (numero) in cui è stata effettuata l'operazione;

riferimento documento: sotto questa voce deve essere indicato il tipo ed il numero del documento emesso o ricevuto a supporto dell'operazione effettuata [es.: FA (fattura) n. 125]. È opportuno non modificare la eventuale sigla di identificazione adottata per ogni tipo di documento.

Casi particolari:

l'annotazione del riferimento documento deve essere omessa in corrispondenza della registrazione complessiva di fine giornata (causale di operazione «TG»);

in corrispondenza delle registrazioni con causali di operazione «MO» (totale giornaliero di olio da molenda), «OP» (totale giornaliero di olio ottenuto dalla molitura delle olive di produzione del frantoio) e «OA» (totale giornaliero di olio ottenuto dalle moliture di olive acquistate dal frantoiano), nella voce riferimento documento deve essere annotata la dicitura «Modelli F»;

causale: sotto questa voce deve essere indicato il codice che identifica la tipologia dell'operazione; i codici predefiniti sono riportati in calce al modello in nota 2.

CODICI A CUI PUÒ CORRISPONDERE UNA QUANTITÀ IN ENTRATA

Codice causale	Descrizione operazione
AC	Acquisto
RD	Reso da deposito
MO	Totale giornaliero di olio da molenda
CD	Conto deposito
CV	Conto vendita
CL	Conto lavorazione
OP	Totale giornaliero di olio ottenuto dalla molitura delle olive di produzione del frantoio
OA	Totale giornaliero di olio ottenuto dalla molitura delle olive acquistate dal frantoio
TG	Totale giornaliero
AL	Altro

CODICI A CUI PUÒ CORRISPONDERE
UNA QUANTITÀ IN USCITA

Codice causale	Descrizione operazione
CE	Cessione a terzi
PC	Cessioni interne (passaggio) ad altre attività in contabilità separata ai fini I.V.A.
CD	Conto deposito
CV	Conto vendita
CL	Conto lavorazione
RD	Reso da deposito
TG	Totale giornaliero
AL	Altro

soggetto cedente o destinatario: sotto tale voce devono essere riportati gli estremi identificativi completi del soggetto dal quale il frantoio ha ricevuto l'olio ovvero al quale ha consegnato l'olio.

Casi particolari:

nel caso di vendite dirette a privati consumatori, è sufficiente annotare — nello spazio predisposto a contenere la denominazione del soggetto — la dicitura «Privato consumatore»;

nel caso di carico di olio proveniente da olive di proprietà del frantoio (di propria produzione o acquistate) ovvero di cessione (passaggio) interna ad altre attività in contabilità separata (es.: imbottigliamento), dovrà essere annotata la dicitura «Frantoio stesso»;

nel caso di registrazioni giornaliere di acquisti di olio a titolo di molenda dovrà essere annotata la dicitura «modelli F»;

quantità entrata di olio di oliva: sotto tale voce deve essere annotata la quantità di olio entrata partita per partita, ovvero la quantità complessiva giornaliera per le registrazioni con causali di operazione «TG», «MO», «OA» ed «OP».

Le quantità di olio devono essere espresse in chilogrammi, senza le frazioni decimali. L'arrotondamento deve essere effettuato per «difetto», cioè eliminando semplicemente la parte decimale, qualora questa sia minore o uguale a 0,5 kg; l'arrotondamento deve essere effettuato «per eccesso», cioè al numero intero di kg immediatamente superiore, qualora la parte decimale sia superiore a 0,5 kg.

All'inizio di ciascun mese deve essere annotata, nella testata della colonna relativa alle quantità entrate, la quantità di olio giacente ad inizio mese, che deve corrispondere alla quantità di olio giacente a fine giornata precedente come da ultima annotazione effettuata nel registro per il mese precedente a quello di riferimento.

Alla fine di ciascun mese deve essere annotato il totale di mese corrispondente alla sommatoria delle quantità totali entrate giornalmente registrate con causale di operazione «TG»;

quantità uscita di olio di oliva: sotto tale voce deve essere annotata la quantità di olio uscita, partita per partita, ovvero la quantità complessiva giornaliera per le registrazioni con causali di operazione «TG», arrontondata al kg come sopra specificato (in carattere corsivo).

Per ciascuna partita di olio uscita si deve inoltre specificare:

tipo soggetto: il codice «PR» indica il produttore che ha consegnato le olive; in particolare, dovrà essere utilizzato tutte le volte che esce, dal conto deposito, una determinata quantità di olio per sua la restituzione al produttore delle olive; il codice «AD» indica altro destinatario [art. 9, lett. *f)*, del Reg. (CE) 2366/1998];

tipo uscita: sotto tale voce si devono indicare le modalità di uscita dell'olio secondo quanto previsto dal Reg. (CE) 2366/1998, articolo 8, lett. *c)*, I, II e III trattino:

la lettera «A» si utilizza per le vendite inferiori a 50 litri o in assenza di vendita;

la lettera «B» si utilizza per le vendite in imballaggi immediati muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, recanti un numero d'ordine, il numero di riconoscimento del frantoio nonché l'anno della campagna;

la lettera «C», infine, per le vendite con fattura e registrazione bancaria del pagamento.

quantità giacente a fine giornata di olio di oliva: sotto tale voce deve essere annotata la quantità giacente di olio a fine giornata; se nel corso della giornata sono avvenute movimentazioni di olio, in entrata o in uscita, sulla medesima riga (con causale «TG») ove è annotato il totale giornaliero della quantità entrata ed uscita, deve essere annotata la giacenza a fine giornata.

Tale quantità si ottiene sommando alla quantità totale entrata nel giorno la giacenza annotata al termine della giornata precedente, e sottraendo la quantità totale uscita nel giorno.

AVVERTENZE GENERALI PER LA EVENTUALE CORREZIONE DEI DATI

Nel caso in cui, su qualsiasi riga giornaliera, sia stato commesso un errore nella trascrizione dei dati si deve procedere come segue:

barrare la riga, individuata dal giorno a cui il dato errato si riferisce assicurandone comunque la leggibilità;

trascrivere nuovamente, in corrispondenza della prima riga disponibile, l'intera sequenza corretta dei dati richiesti.

DA TRASMETTERE IN COPIA A [illegible] CASELLA POSTALE [illegible] ROMA [illegible] TERRITORIALE COMPETENTE [illegible] SUCCESSIVO A QUELLO DI RIFERIMENTO

REGISTRO DI SCARICO DELLA SANSA

(ART. 9 Reg. CE n.2366/98)
CAMPAGNA 2001/2002

Anno ____ Mese ____ pag. ____ di ____

Codice frantoio ____ Denominazione frantoio ____

sito in ____ Comune ____ PV ____

giorno	riferimento documento	causale (1)	soggetto destinatario (2)	QUANTITA' DI SANSA USCITA O UTILIZZATA
			Denominazione, indirizzo Comune PV partita IVA/codice fiscale	kg
			Denominazione, indirizzo Comune PV partita IVA/codice fiscale	kg
			Denominazione, indirizzo Comune PV partita IVA/codice fiscale	kg
			Denominazione, indirizzo Comune PV partita IVA/codice fiscale	kg
			Denominazione, indirizzo Comune PV partita IVA/codice fiscale	kg
			Denominazione, indirizzo Comune PV partita IVA/codice fiscale	kg
			Denominazione, indirizzo Comune PV partita IVA/codice fiscale	kg
			Denominazione, indirizzo Comune PV partita IVA/codice fiscale	kg
			Denominazione, indirizzo Comune PV partita IVA/codice fiscale	kg

Totale di mese kg ____

(1) **Causale**: CS = cessione al sansificio; CE = cessione a terzi diversi dal sansificio AU = altra utilizzazione.
(2) Nel caso di altra utilizzazione (diversa dalla cessione), specificarne l'utilizzo (ad es.: spargimento su terreno) nello spazio riservato a "Denominazione, indirizzo".

DATA ____ IL FRANTOIANO ____
(timbro e firma)

mod. REG_SANSA_vers_01

REGISTRO DI SCARICO DELLA SANSA

ISTRUZIONI

Indicazioni generali.

Sul registro di scarico della sansa, devono essere annotate giornalmente (entro le ore 24), partita per partita, tutte le operazioni di uscita della sansa prodotta nel frantoio, ad eccezione delle operazioni di ritiro della sansa effettuate direttamente dai produttori/acquirenti delle olive che hanno molito le proprie olive presso il frantoio.

Il registro di scarico della sansa è composto da fogli uguali, di cui un esemplare viene fornito dall'Agea, attraverso l'Ufficio territoriale dell'Amministrazione locale competente, già personalizzato per ciascun frantoio in base ai dati precedentemente comunicati.

Ciascun frantoio, ritirato l'esemplare della pagina del registro, deve provvedere a riprodurre copie (pagine) — di formato identico a quello dell'esemplare ricevuto — sufficienti per contenere le annotazioni delle operazioni previste per l'intera campagna di commercializzazione.

Tutte le pagine del registro devono essere vidimate dallo stesso Ufficio territorialmente competente che ne rilascia il primo esemplare, preventivamente al loro utilizzo.

Qualora il numero di copie (pagine) inizialmente predisposte e vidimate non sia sufficiente a contenere tutte le annotazioni, se ne dovranno predisporre altre, da vidimare prima del loro utilizzo, nel corso della campagna; a tal fine è opportuno che un esemplare non compilato della pagina del registro rimanga sempre a disposizione del frantoio.

Il registro deve essere compilato, in ogni sua parte, in modo chiaro e leggibile.

Su ciascuna pagina deve essere annotato, nell'apposito spazio, l'anno ed il mese di riferimento; su una stessa pagina non sono consentite annotazioni relative a mesi diversi.

La numerazione delle pagine deve essere progressiva in relazione al mese di riferimento; a fine mese su ogni foglio del modello compilato deve essere riportato anche il totale delle pagine utilizzate per il medesimo mese (es.: pag. 1 di 2; pag. 2 di 2).

Il registro di scarico della sansa costituisce parte integrante della contabilità di magazzino di cui agli articoli 8, lett. *b)* 1 e 2 trattino - e 9, par. 1 lett. *g)* del Regolamento (CE) n. 2366/1998.

Tale registro, pertanto, deve essere istituito ed aggiornato conformemente alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.

Le violazioni a tali disposizioni sono sanzionabili ai sensi di legge.

Gli originali delle pagine del registro devono essere conservate presso il frantoio per un periodo non inferiore a 5 anni a decorrere dalla fine dell'anno a cui si riferiscono e rese disponibili all'atto dei controlli.

Una fotocopia (leggibile) delle pagine del registro utilizzate nel mese, deve essere inviata all'Agecontrol S.p.a. casella postale 18361 - 00164 Roma Bravetta, a mezzo raccomandata, entro il decimo giorno del mese successivo a quello a cui si riferiscono le annotazioni.

Un'altra fotocopia (leggibile) delle pagine del registro, utilizzate nel mese, deve essere inviata all'Ufficio dell'agricoltura territorialmente competente, a mezzo raccomandata, entro il decimo giorno del mese successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione.

L'inoltro della copia delle pagine del registro di scarico della sansa utilizzate nel mese, a ciascuno degli Enti sopra indicati, è subordinato all'esistenza di annotazioni di movimenti sul registro nel corso del mese di riferimento e può avvenire contestualmente (cioè a mezzo di un'unica raccomandata) all'inoltro, agli stessi Enti, di altri eventuali estratti mensili (copia delle pagine del Registro degli olii di oliva, originale/copia del Registro giornaliero dell'attività di molitura).

Sono esclusi dall'obbligo di trasmissione del Registro di scarico della sansa, i frantoi che nel corso della campagna precedente di effettiva lavorazione abbiano prodotto un quantitativo di olio inferiore a 20 tonnellate.

Tali frantoi hanno comunque l'obbligo della tenuta del su menzionato registro che, come sopra ricordato, è parte integrante della contabilità di magazzino.

Le violazioni concernenti gli obblighi di comunicazione sopra indicati, sono sanzionabili ai sensi di legge.

In calce a ciascuna pagina, prima dell'inoltro della copia agli Enti competenti, devono essere apposti il timbro, recante almeno la ragione sociale del frantoio, la firma del rappresentante legale e la data.

Modalità di compilazione.

Su ciascuna riga di dettaglio del registro devono essere registrate, in ordine cronologico di giorno del mese, le informazioni previste per ciascuna operazione di uscita della sansa (partita per partita), ad eccezione delle operazioni di ritiro della sansa effettuate direttamente dai produttori/acquirenti delle olive che hanno molito le proprie olive presso il frantoio.

Le annotazioni relative alle singole operazioni (partita per partita) comprendono obbligatoriamente le seguenti informazioni (salvo le eccezioni specificate di seguito, nell'ambito delle istruzioni, per la compilazione di ciascuna voce):

giorno;

riferimento documento;

causale;

soggetto destinatario;

quantità di sansa uscita o utilizzata.

A fine mese si deve registrare, nell'apposito spazio di fine pagina:

totale del mese della quantità di sansa uscita o utilizzata .

A fine mese, inoltre, devono essere barrate le righe di dettaglio non utilizzate nell'ultima pagina compilata.

Di seguito vengono fornite istruzioni dettagliate per la compilazione di ciascuna voce.

giorno: sotto tale voce si deve indicare il giorno (numero) in cui è stata effettuata l'operazione.

riferimento documento: sotto tale voce deve essere indicato il tipo ed il numero del documento emesso a supporto dell'operazione di scarico effettuata [es.: DDT (documento di trasporto) n. 125]. È opportuno non modificare la eventuale sigla di identificazione adottata per ogni tipo di documento.

causale: sotto questa voce deve essere indicato il codice che identifica la tipologia dell'operazione; i codici predefiniti sono riportati in calce al modello in nota 1.

Codice causale	Descrizione operazione
CS	Cessione a sansificio
CE	Cessione a terzi diversi dal sansificio
AU	Altra utilizzazione

soggetto destinatario: sotto tale voce devono essere riportati gli estremi identificativi completi del soggetto al quale il frantoio ha consegnato la sansa.

Casi particolari:

nel caso di altra utilizzazione (codice «AU»), si deve annotare — nello spazio predisposto a contenere la denominazione del soggetto — una descrizione dell'utilizzo che si è fatto della sansa (ad es.: spargimento sul terreno);

quantità di sansa uscita o utilizzata: sotto tale voce devono essere annotate le quantità di sansa uscite dal frantoio a qualsiasi titolo, partita per partita.

Le quantità di sansa devono essere espresse in chilogrammi, senza le frazioni decimali. L'arrotondamento deve essere effettuato per «difetto», cioè eliminando semplicemente la parte decimale, qualora questa sia minore o uguale a 0,5 kg; l'arrotondamento deve essere effettuato «per eccesso», cioè al numero intero di kg immediatamente superiore, qualora la parte decimale sia superiore a 0,5 kg.

Qualora la quantità effettiva di sansa uscita non sia determinabile al momento della registrazione dell'operazione — in assenza cioè di idoneo strumento di pesatura — è consentita l'indicazione differita dell'effettiva quantità di sansa al momento della disponibilità di tale dato e, comunque, entro 3 giorni lavorativi dalla data di registrazione dell'operazione.

AVVERTENZE GENERALI PER LA EVENTUALE CORREZIONE DEI DATI

Nel caso in cui, su qualsiasi riga giornaliera, sia stato commesso un errore nella trascrizione dei dati si deve procedere come segue:

barrare la riga, individuata dal giorno a cui il dato errato si riferisce assicurandone comunque la leggibilità;

trascrivere nuovamente, in corrispondenza della prima riga disponibile, l'intera sequenza corretta dei dati richiesti.

01A8119

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione del vice consolato onorario in Timmins (Canada)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(*Omissis*).

Decreta:

Articolo unico

Il vice consolato onorario in Timmins (Canada) è soppresso.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2001

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

01A8432

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Pointe-à-Pitre (Guadalupa)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(*Omissis*).

Decreta:

La signora Bianca Maria Camilli Giardini, console onorario a Pointe-à-Pitre (Guadalupa), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di tutela dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Parigi degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Parigi delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Parigi dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Parigi degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni, autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili;

7) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare e trasmissione delle stesse all'ambasciata d'Italia in Parigi;

8) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Parigi delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

9) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Parigi della documentazione relativa al rilascio di visti;

10) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia a Parigi;

11) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia a Parigi;

12) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

13) tenuta dello schedario dei cittadini italiani e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2001

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

01A8433

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Coro (Venezuela)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(*Omissis).*

Decreta:

Il signor Pietro Catalano, agente consolare onorario in Coro, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di tutela dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Maracaibo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Maracaibo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Maracaibo dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Maracaibo degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni;

7) traduzioni, legalizzazioni delle firme delle autorità locali ed autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili;

8) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare onoraria, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in Maracaibo;

9) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Maracaibo della documentazione relativa al rilascio di visti;

10) raccolta e trasmissione al consolato d'Italia in Maracaibo dei dati concernenti l'anagrafe degli italiani all'estero;

11) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al consolato d'Italia in Maracaibo;

12) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

13) tenuta dello schedario dei cittadini italiani e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2001

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

01A8434

Rilascio di exequatur

In data 9 luglio 2001 il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'Exequatur al sig. Claudio Pannarella, console onorario della Repubblica d'Albania in Napoli.

01A8484

Entrata in vigore dell'accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Federazione russa sulla cooperazione nel campo della difesa, firmato a Roma il 14 novembre 1996.

Il giorno 31 marzo 2000 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Federazione russa sulla cooperazione nel campo della difesa, firmato a Roma il 14 novembre 1996., la cui ratifica è stata autorizzata con legge 14 ottobre 1999, n. 398, pubblicata nel supplemento ordinario n. 191/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 1999.

In conformità all'art. 12, l'accordo è entrato in vigore il giorno 31 marzo 2000.

01A8492

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sui trasporti internazionali di viaggiatori e merci su strada, con protocollo, firmato a Mosca il 16 marzo 1999.

Il 28 giugno 2001 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sui trasporti internazionali di viaggiatori e merci su strada, con protocollo, firmato a Mosca il 16 marzo 2001 n. 111, pubblicata nel supplemento ordinario n. 81/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 12 aprile 2001.

In conformità all'art. 24, l'accordo entra in vigore il giorno 27 luglio 2001.

01A8777

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vaxigrip»

Estratto provvedimento UAC/II/945 del 21 maggio 2001

Specialità medicinale: VAXIGRIP.

Confezioni:

026032211/M - «bambini», 1 siringa preriempita con ago 0,25 ml;

026032223/M - «bambini», 10 siringhe preriempite con ago 0,25 ml;

026032235/M - «bambini», 20 siringhe preriempite con ago 0,25 ml;

026032247/M - «bambini», 1 siringa preriempita senza ago 0,25 ml;

026032250/M - «bambini», 10 siringhe preriempite senza ago 0,25 ml;

026032262/M - «bambini», 20 siringhe preriempite senza ago 0,25 ml.

Titolare AIC: Aventis Pasteur MSD S.n.c.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0139/001/W008.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto per armonizzare tutti gli stampati dei vaccini antinfluenzali.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UAC/II/946 del 21 maggio 2001

Specialità medicinale: VAXIGRIP.

Confezioni:

026032209/M - 1 siringa preriempita 0,25 ml;

026032274/M - 10 siringhe preriempite;

026032286/M - 20 siringhe preriempite;

026032298/M - 50 siringhe preriempite;

026032300/M - 1 siringa preriempita senza ago;

026032312/M - 10 siringhe preriempite senza ago.

026032324/M - 20 siringhe preriempite senza ago.

026032336/M - 50 siringhe preriempite senza ago.

Titolare AIC: Aventis Pasteur MSD S.n.c.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0121/001-003/W013.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto per armonizzare tutti gli stampati dei vaccini antinfluenzali.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8198-8199

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vaccino Mutagrip Pasteur».

Estratto provvedimento UAC/II/947 del 21 maggio 2001

Specialità medicinale: VACCINO MUTAGRIP PASTEUR.

Confezioni:

027278112/M - 1 siringa preriempita 0,5 ml;

027278124/M - 1 siringa preriempita 0,5 ml senza ago presaldato.

Titolare AIC: Aventis Pasteur MSD S.n.c.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0122/001-003/W013.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto per armonizzare tutti gli stampati dei vaccini antinfluenzali.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8200

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eprex»

Estratto provvedimento UAC/II/948 del 21 maggio 2001

Specialità medicinale: EPREX.

Confezioni:

027015027/M - 1 flac. 1 ml 2000 u/ml;

027015041/M - 1 flac. 1 ml 4000 u/ml;

027015066/M - 1 flac. 1 ml 10000 u/ml;

027015078/M - 1 flac. 1000 u/0,5 ml;

027015142/M - 1 siringa tamp. fosf. 1000 ui/0,5 ml;

027015155/M - 1 siringa tamp. fosf. 2000 ui/0,5 ml;

027015167/M - 1 siringa tamp. fosf. 3000 ui/0,3 ml;

027015179/M - 1 siringa tamp. fosf. 4000 ui/0,4 ml;

027015181/M - 1 siringa tamp. fosf. 10000 ui/1 ml.

Titolare AIC: Janssen Cilag S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0003/001-013/W014.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica della definizione del lotto per il bulk dell'epoetina alfa purificata.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UAC/II/949 del 21 maggio 2001

Specialità medicinale: EPREX.

Confezioni:

027015193/M - 40000 ui/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml;

027015205/M - 40000 ui/ml soluzione iniettabile 4 flaconcini 1 ml;

027015217/M - 40000 ui/ml soluzione iniettabile 6 flaconcini 1 ml.

Titolare AIC: Janssen Cilag S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0138/001/W001.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica della definizione del lotto del principio attivo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8201-8202

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Globuren»

Estratto provvedimento UAC/II/950 del 21 maggio 2001

Specialità medicinale: GLOBUREN.

Confezioni:

027296021 - 1 flac. 1 ml 2000 u/ml;

027296045 - 1 flac. 1 ml 4000 u/ml;

027296060 - 1 flac. 1 ml 10000 u/ml

027296072 - 1 flac. 1000 u 0,5 ml;

027296146 - 1 siringa pronta tamp. fosf. 0,5 ml 1000 ui;

027296159 - 1 siringa pronta tamp. fosf. 0,5 ml 2000 ui;

027296161 - 1 sir. pr. tamp. fosf. 0,3 ml 3000 ui;

027296173 - 1 siringa pronta tamp. fosf. 0,4 ml 4000 ui;

027296185 - 1 siringa pronta tamp. fosf. 1ml 10000 ui.

Titolare AIC: Janssen Cilag Gmbh.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0003/001-013/W011.

Tipo di modifica: modifica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle dimensioni del lotto del principio attivo nel sito di produzione Ortho - Biologics.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UAC/II/951 del 21 maggio 2001

Specialità medicinale: GLOBUREN.

Confezioni:

027296021 - 1 flac. 1 ml 2000 u/ml;

027296045 - 1 flac. 1 ml 4000 u 1 ml;

027296060 - 1 flac. 1 ml 10000 u/ml;

027296072 - 1 flac. 1000 u 0,5 ml;

027296146 - 1 siringa pronta tamp. fosf. 0,5 ml 1000 ui;

027296159 - 1 siringa pronta tamp. fosf. 0,5 ml 2000 ui;

027296161 - 1 sir. pr. tamp. fosf. 0,3 ml 3000 ui;

027296173 - 1 siringa pronta tamp. fosf. 0,4 ml 4000 ui;

027296185 - 1 siringa pronta tamp. fosf. 1 ml 1000 ui.

Titolare AIC: Janssen Cilag Gmbh.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0003/001-013/W014.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica della definizione del lotto per il bulk dell'epoetina alfa purificata.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UAC/II/952 del 21 maggio 2001

Specialità medicinale: GLOBUREN.

Confezioni:

027296197/M - 40000 ui/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml;

027296209/M - 40000 ui/ml soluzione iniettabile 4 flaconcini 1 ml;

027296211/M - 40000 ui/ml soluzione iniettabile 6 flaconcini 1 ml.

Titolare AIC: Janssen Cilag Gmbh.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0138/001/W001.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica della dimensione del lotto del principio attivo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8203-8204-8205

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Epoxitin»

Estratto provvedimento UAC/II/953 del 21 maggio 2001

Specialità medicinale: EPOXITIN.

Confezioni:

027017250/M - 40000 ui/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml;

027017262/M - 40000 ui/ml soluzione iniettabile 4 flaconcini 1 ml;

027017274/M - 40000 ui/ml soluzione iniettabile 6 flaconcini 1 ml.

Titolare AIC: Janssen Cilag S.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0138/W001.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica della dimensione del lotto del principio attivo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UAC/II/957 del 22 maggio 2001

Specialità medicinale: EPOXITIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 027017084 - 1 flac. 1 ml 2000 u/ml;

A.I.C. n. 027017108 - 1 flac. 1 ml 4000 u/ml;

A.I.C. n. 027017122 - 1 flac. 1 ml 10000 u/ml;

A.I.C. n. 027017134 - 1 flac. 1 ml 1000 u/0,5 ml;

A.I.C. n. 027017209 - 1 siringa tamp fosf 1000 ui/0,5 ml;

A.I.C. n. 027017211 - 1 siringa tamp fosf 2000 ui/0,5 ml;

A.I.C. n. 027017223 - 1 siringa tamp fosf 3000 ui/0,3 ml;

A.I.C. n. 027017235 - 1 siringa tamp fosf 4000 ui/0,4 ml;

A.I.C. n. 027017247 - 1 siringa tamp fosf 10000 ui/1 ml.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0003-013/W014.

Tipo di modifica: Aggiornamento metodica chimico-farmaceutica.

Modifica apportata: Modifica della definizione del lotto per il bulk dell'epoetina alfa purificata

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8206-8210

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Corzen»

Estratto provvedimento UAC/II/954 del 22 maggio 2001

Specialità medicinale: CORZEN.

Confezioni:

034672016/M - 150 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in blister;

034672028/M - 150 mg compresse a rilascio prolungato 40 compresse in blister;

034672030/M - 150 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in blister;

034672042/M - 150 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister;

034672055/M - 150 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in blister.

Titolare AIC: Duncan farmaceutici S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0193/001/W004.

Tipo di modifica: modifica stampati su richiesta amministrazione.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.2 - posolosia e modo di somministrazione - «le compresse devono essere deglutite intere e non devono essere frantumate o masticate», 4.4 - speciali avvertenze - « la terapia deve essere interrotta, e non successivamente ripresa, in pazienti in cui si siano verificate convulsioni durante il trattamento» e 4.8 - effetti indesiderati.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8207

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zyban»

Estratto provvedimento UAC/II/955 del 22 maggio 2001

Specialità medicinale: ZYBAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 034853010/M - 150 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in blister;

A.I.C. n. 034853022/M - 150 mg compresse a rilascio prolungato 40 compresse in blister;

A.I.C. n. 034853034/M - 150 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in blister;

A.I.C. n. 034853046/M - 150 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister;

A.I.C. n. 0348653059/M - 150 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in blister.

Titolare A.I.C.: Glaxo Wellcome S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0191/001/W004.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.2 - Posologia e modo di somministrazione «Le compresse devono essere declutite intere e non devono essere frantumate o masticate», 4.4 - Speciali avvertenze «La terapia deve essere interrotta, e non successivamente ripresa, in pazienti in cui si siano verificate convulsioni duranti il trattamento» e 4.8 - Effetti indesiderati.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8208

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Quomem»

Estratto provvedimento UAC/II/956 del 22 maggio 2001

Specialità medicinale: QUOMEM.

Confezioni:

A.I.C. n. 034863011/M - 150 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in blister;

A.I.C. n. 034863023/M - 150 mg compresse a rilascio prolungato 40 compresse in blister;

A.I.C. n. 034863035/M - 150 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in blister;

A.I.C. n. 034863047/M - 150 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister;

A.I.C. n. 034863050/M - 150 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in blister.

Titolare A.I.C.: Glaxo Wellcome S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0192/001/W004.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.2 - Posologia e modo di somministrazione «Le compresse devono essere declutite intere e non devono essere frantumate o masticate», 4.4 - Speciali avvertenze «La terapia deve essere interrotta, e non successivamente ripresa, in pazienti in cui si siano verificate convulsioni duranti il trattamento» e 4.8 - Effetti indesiderati.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8209

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Recombinate»

Estratto provvedimento UAC/II/958 del 4 giugno 2001

Specialità medicinale: RECOMBINATE.

Confezioni:

A.I.C. n. 028687010/M - flacone 250 u.i + flacone solvente;

A.I.C. n. 028687022/M - flacone 500 u.i. + flacone solvente;

A.I.C. n. 028687034/M - flacone 1000 u.i. + flacone solvente.

Titolare A.I.C.: Baxter Helthcare corporation.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0043/001-002/W019.

Tipo di modifica: modifica chimico-farmaceutica.

Modifica apportata: modifica del metodo di estrazione dell'ACV RNA ed introduzione del test RNA per l'HIV-1/HIV-2.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8211

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Influvac S»

Estratto provvedimento UAC/II/959 del 4 giugno 2001

Specialità medicinale: INFLUVAC S.

Confezioni:

A.I.C. n. 028851133/M - 1 fiala siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 028851145/M - 10 fiale siringhe preriempite 0,5 ml;

A.I.C. n. 028851158/M - 1 fiala 0,5 ml;

A.I.C. n. 028851160/M - 10 fiale 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharmaceuticals B.V.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0137/001/W011.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto per armonizzare tutti gli stampati dei vaccini antinfluenzali.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8212

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Movicol»

Estratto provvedimento UAC/II/960 del 4 giugno 2001

Specialità medicinale: MOVICOL.

Confezioni:

A.I.C. n. 029851019/M - polvere os 10 buste 13,8 g;

A.I.C. n. 029851021/M - polvere os 20 buste 13,8 g.

Titolare A.I.C.: Norgine Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0131/001/W010.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico-farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche del prodotto finito costituita da un ampliamento del limite di variabilità del titolo per gli elettroliti.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8213

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ziaxel»

Estratto provvedimento UAC/II/961 del 4 giugno 2001

Specialità medicinale: ZIAXEL.

Confezioni:

A.I.C. n. 032385054/M - 180/2 30 capsule lento rilascio;

A.I.C. n. 032385066/M - 180/2 50 capsule lento rilascio.

Titolare A.I.C.: Ravizza Farmaceutici S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/107/03/W7.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico-farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche del principio attivo in accordo con i supplementi della farmacopea europea.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8214

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tarka»

Estratto provvedimento UAC/II/962 del 4 giugno 2001

Specialità medicinale: TARKA.

Confezioni:

A.I.C. n. 032384051/M - 180/2 30 capsule lento rilascio;

A.I.C. n. 032384063/M - 180/2 50 capsule lento rilascio.

Titolare A.I.C.: Knoll Ag.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0107/003/W007.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico-farmaceutica.

Modifica apportata: cambio delle specifiche del principio attivo in accordo con i supplementi della farmacopea europea.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8215

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pylorid»

Estratto provvedimento UAC/II/963 del 4 giugno 2001

Specialità medicinale: PYLORID.

Confezioni:

A.I.C. n. 031986019/M - 14 compresse 400 mg;

A.I.C. n. 031986021/M - 28 compresse 400 mg;

A.I.C. n. 031986033/M - 56 compresse 400 mg.

Titolare A.I.C.: Glaxo Group Limited.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0108/001/W04 e W06.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento degli stampati per includere l'aggiunta di sette giorni di terapia a triplo regime (Pylorid + 2 antibiotici) per l'eradicazione dell'Helicopater pylori e successiva modifica relativa all'aggiornamento della sezione 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8216

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cosopt»

Estratto provvedimento UAC/II/964 del 4 giugno 2001

Specialità medicinale: COSOPT.

Confezioni:

A.I.C. n. 034242014/M - collirio soluzione 2% + 0,5% 1 flacone 5 ml con dosatore octomter plus;

A.I.C. n. 0342420264/M - collirio soluzione 2% + 0,5% 3 flaconi 5 ml con dosatore octomter plus;

A.I.C. n. 034242038/M - collirio soluzione 2% + 0,5% 6 flaconi 5 ml con dosatore octomter plus.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0134/001/W08 e W09.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.4 in seguito al commento da parte della Svezia sorto durante la variazione W03 e successive modifiche nei punti 4.2. 4.4, 4.8, 4.9, 6.5 e 6.6.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8217

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefadroxil»

Estratto di variazione AIC/AUC 1301 dell'11 luglio 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Generics (UK) Limited, con sede in Station Close, Potters Bar - Hertfordshire, Gran Bretagna.

Specialità medicinale CEFADROXIL.

Confezione A.I.C.:

n. 034708014/G - 1 g 6 compresse rivestite in blister PVC/PVDC/Alluminio;

n. 034708026/G - 1 g 7 compresse rivestite in blister PVC/PVDC/Alluminio;

n. 034708038/G - 1 g 8 compresse rivestite in blister PVC/PVDC/Alluminio;

n. 034708040/G - 1 g 10 compresse rivestite in blister PVC/PVDC/Alluminio;

n. 034708053/G - 1 g 16 compresse rivestite in blister PVC/PVDC/Alluminio;

n. 034708065/G - 1 g 20 compresse rivestite in blister PVC/PVDC/Alluminio;

n. 034708077/G - 1 g 100 compresse rivestite in blister PVC/PVDC/Alluminio;

n. 034708089/G - 1 g 6 compresse rivestite in contenitore polipropilene;

n. 034708091/G - 1 g 7 compresse rivestite in contenitore polipropilene;

n. 034708103/G - 1 g 8 compresse rivestite in contenitore polipropilene;

n. 034708115/G - 1 g 10 compresse rivestite in contenitore polipropilene;

n. 034708127/G - 1 g 16 compresse rivestite in contenitore polipropilene;

n. 034708139/G - 1 g 20 compresse rivestite in contenitore polipropilene;

n. 034708141/G - 1 g 100 compresse rivestite in contenitore polipropilene;

È ora trasferita alla società:

Merck Generics Italia S.p.a., con sede in via Aquileia, 35, Cinisello Balsamo Milano con codice fiscale 13179250157.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8516

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ossibutinina cloridrato».

Estratto di variazione AIC/UAC 4302 dell'11 luglio 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Generics (UK) Limited, con sede in Stations Close, Potters Bar -Hertfordshire, Gran Bretagna.

Specialità medicinale: OSSIBUTININA CLORIDRATO.

Confezione A.I.C.:

n. 034261014/G - contenitore 20 compresse 5 mg;

n. 034261026/G - contenitore 30 compresse 5 mg;

n. 034261038/G - contenitore 50 compresse 5 mg;

n. 034261040/G - contenitore 60 compresse 5 mg;

n. 034261053/G - contenitore 84 compresse 5 mg;

n. 034261065/G - contenitore 90 compresse 5 mg;

n. 034261077/G - contenitore 100 compresse 5 mg;

n. 034261089/G - contenitore 250 compresse 5 mg;

n. 034261091/G - contenitore 500 compresse 5 mg;

n. 034261103/G - blister 20 compresse 5 mg;

n. 034261115/G - blister 30 compresse 5 mg;

n. 034261127/G - blister 50 compresse 5 mg;

n. 034261139/G - blister 60 compresse 5 mg;

n. 034261141/G - blister 84 compresse 5 mg;

n. 034261154/G - blister 90 compresse 5 mg;

n. 034261166/G - blister 100 compresse 5 mg.

È ora trasferita alla società:

Merck Generics Italia S.p.a., con sede in via Aquileia, 35, Cinisello Balsamo Milano, con codice fiscale 13179250157.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8517

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Neo Gentasum 10»

Provvedimento n. 126 del 21 giugno 2001

Oggetto: specialità medicinale per uso veterinario NEO GENTASUM 10.

Richiesta di modifica della confezione da 12 flaconi da 500 ml in 1 flacone da 500 ml.

Confezioni:

1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100141035;

12 flaconi da 500 ml - A.I.C. n. 100141047.

Titolare A.I.C.: VAAS S.p.a. di Capocolle di Bertinoro (Forlì), via Siena - codice fiscale 00876330408.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la sostituzione della confezione 12 flaconi da 500 ml con la confezione 1 flacone da 500 ml attribuendo a quest'ultima il numero A.I.C. n. 100141050.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante la confezione da 500 ml.

I lotti della specialità medicinale già prodotti possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta;

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8522

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Drontal Cucciolo».

Provvedimento n. 130 del 22 giugno 2001

Specialità medicinale per uso veterinario DRONTAL CUCCIOLO nelle confezioni flacone da 100 ml e dosatore a siringa da 5 ml, flacone da 50 ml e dosatore a siringa da 5 ml, flacone da 25 ml e dosatore a siringa da 5 ml, flacone da 10 ml e dosatore a siringa da 5 ml - A.I.C. n. 102288.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Viale Certosa,130 - codice fiscale 05849130157.

Oggetto del provvedimento: richiesta modifica officina di produzione del principio attivo.

È autorizzata la modifica dell'officina di produzione per il principio attivo Pyrantel Embonato della specialità in questione da Hangzhou Minsheng Pharmaceutical Factory, Yuhangtang Road, Hangzhou - 310011 China, a COSMA S.p.A. via Colleoni, 15/17 - 24040 Ciserano (Bergamo).

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8518

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Drontal Plus».

Provvedimento n. 131 del 22 giugno 2001

Specialità medicinale per uso veterinario DRONTAL PLUS nelle confezioni scatola da 2 compresse e da 6 compresse - A.I.C. n. 100404.

Titolare A.I.C.: Bayer AG Leverkusen (Germania) rappresentata in Italia dalla ditta BAYER S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Viale Certosa, 130 - codice fiscale 05849130157.

Oggetto del provvedimento: richiesta modifica officina di produzione del principio attivo.

È autorizzata la modifica dell'officina di produzione per il principio attivo Pyrantel Embonato della specialità in questione da Hangzhou Minsheng Pharmaceutical Factory, Yuhangtang Road, Hangzhou - 310011 China, a COSMA S.p.A. via Colleoni, 15/17 - 24040 Ciserano (Bergamo).

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

01A8519

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Izokappa»

Provvedimento n. 132 del 22 giugno 2001

Specialità medicinale per uso veterinario IZOKAPPA vitamina k nelle confezioni flacone da 20 ml e da 500 ml - registrazione n. 14102.

Titolare A.I.C.: IZO S.p.A. con sede legale in Brescia via A. Bianchi, 9 - codice fiscale n. 00291440170.

Oggetto del provvedimento: richiesta autorizzazione nuova confezione e assegnazione numeri A.I.C.

Si autorizza per la specialità medicinale per uso veterinario sopraindicata l'immissione in commercio della seguente confezione:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102029030;

Alle confezioni precedentemente autorizzate vengono ora assegnati i numeri di A.I.C. a fianco indicati:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 102029028;
flacone da 500 ml - A.I.C. n. 102029016.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8520

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ringer lattato Collalto».

Provvedimento n. 133 del 26 giugno 2001

Oggetto: medicinale veterinario prefabbricato RINGER LATTATO COLLALTO.

Richiesta di immissione in commercio di nuove confezioni in sacche in PVC;

È autorizzata l'immissione in commercio di quattro nuove confezioni in sacche di PVC nelle seguenti confezioni:

sacca da 1000 ml in PVC - A.I.C. n. 100432044;
sacca da 2000 ml in PVC - A.I.C. n. 100432057;
sacca da 3000 ml in PVC - A.I.C. n. 100432069;
sacca da 5000 ml in PVC - A.I.C. n. 100432071.

La validità del prodotto delle suddette confezioni è di 24 mesi.

Le confezioni del medicinale veterinario prefabbricato devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatte salve le modifiche riguardanti le nuove confezioni con i nuovi numeri di A.I.C. e la validità.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8521

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Acqua per preparazioni iniettabili Collalto».

Provvedimento n. 134 del 26 giugno 2001

Oggetto: medicinale veterinario prefabbricato ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI COLLALTO.

Richiesta di immissione in commercio di nuove confezioni di sacche in PVC;

È autorizzata l'immissione in commercio di quattro nuove confezioni in sacche di PVC nelle seguenti confezioni:

sacca da 1000 ml in PVC - A.I.C. n. 100434048;
sacca da 2000 ml in PVC - A.I.C. n. 100434051;
sacca da 3000 ml in PVC - A.I.C. n. 100434063;
sacca da 5000 ml in PVC - A.I.C. n. 100434075.

La validità del prodotto delle suddette confezioni è di 24 mesi.

Le confezioni del medicinale veterinario prefabbricato devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatte salve le modifiche riguardanti le nuove confezioni con i nuovi numeri di A.I.C e la validità.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8523

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sodio cloruro 0,9% Collalto».

Provvedimento n. 135 del 26 giugno 2001

Medicinale veterinario prefabbricato SODIO CLORURO 0,9% COLLALTO.

Richiesta di immissione in commercio di nuove confezioni di sacche in PVC;

È autorizzata l'immissione in commercio di quattro nuove confezioni in sacche di PVC nelle seguenti confezioni:

sacca da 1000 ml in PVC - A.I.C. n. 100438062;
sacca da 2000 ml in PVC - A.I.C. n. 100438047;
sacca da 3000 ml in PVC - A.I.C. n. 100438074;
sacca da 5000 ml in PVC - A.I.C. n. 100438050.

La validità del prodotto delle suddette confezioni è di 24 mesi.

Le confezioni del medicinale veterinario prefabbricato devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatte salve le modifiche riguardanti le nuove confezioni con i nuovi numeri di A.I.C e la validità.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8488

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Enteristin»

Provvedimento n. 137 dell'11 luglio 2001

Premiscela per alimenti medicamentosi ENTERISTIN.

Richiesta di sostituzione di un eccipiente con un altro equivalente.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.a., di Agrate Brianza (Milano), via Colleoni, 15.

Confezioni:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102549019;
sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102549021.

Oggetto del provvedimento: modifica di composizione (limitatamente agli eccipienti).

Si autorizza per la premiscela medicata indicata in oggetto, la modifica di composizione dell'eccipiente:

da silice colloidale anidra 5 g, tutolo di mais q.b. a 1000 g;

a paraffina liquida (olio di vasellina) 100 g, tutolo di mais q.b. a 1000 g.

La validità, con la nuova composizione è di 18 mesi.

Le confezioni della premiscela per alimenti medicamentosi devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante la composizione e la validità.

I lotti già prodotti, con la vecchia composizione e con validità 12 mesi, possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8487

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Poulvac NDW».

Provvedimento n. 138 del 12 luglio 2001

Specialità medicinale veterinaria ad azione immunologica POULVAC NDW vaccino contro la malattia di Newcastle dei polli.

Confezioni:

flacone da 5000 dosi A.I.C. n. 102165014;

flacone da 2000 dosi A.I.C. n. 102165026.

Titolare A.I.C.:

società Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale in Aprilia (Latina), via Nettunense 90 - codice fiscale 00278930490.

Oggetto del provvedimento: richiesta nuove confezioni.

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti due nuove confezioni:

10 flaconi da 2000 dosi - A.I.C. n. 102165038;

10 flaconi da 5000 dosi - A.I.C. n. 102165040.

Il medicinale veterinario deve essere posto in commercio con stampati conformi ai testi approvati e corretti allegati al presente provvedimento.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8490

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Albipen L.A.»

Provvedimento n. 139 del 12 luglio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario ALBIPEN L.A. (ampicillina long acting) confezioni:

flacone da 80 ml in vetro - A.I.C. n. 100017021;

flacone da 200 ml in vetro - A.I.C. n. 100017033.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda) - rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l., con sede legale e fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) via W. Tobagi 7 - codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: richiesta nuove confezioni in PET.

È autorizzata l'immissione in commercio delle due nuove confezioni:

flacone da 80 ml in PET - A.I.C. n. 100017015;

flacone da 200 ml in PET - A.I.C. n. 100017045.

Il medicinale veterinario deve essere posto in commercio con gli stampati conformi ai testi allegati al presente provvedimento. È approvato il prospetto delle caratteristiche del prodotto anch'esso allegato al presente provvedimento.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8489

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con il decreto n. 800.5/R.M.13/D119 del 16 luglio 2001 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

Le autorizzazioni all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali:

MURINE:

flacone collirio 10 ml - A.I.C. n. 025188018;

RINGER ACETATO:

flacone 250 ml - A.I.C. n. 029640012;

flacone 500 mg - A.I.C. n. 029640024;

SOLUZIONE CARDIOPLEGICA St. Thomas:

«II» soluzione A+B flacone 490 ml + fiala 10 ml - A.I.C. n. 029644010;

PEDIAZOL:

sospensione OS flac 100 ml - A.I.C. n. 027437019.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Abbott S.p.a., titolare delle autorizzazioni.

01A8524

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flutamide»

Con il decreto n. 800.5/R.M.162/D120 del 13 luglio 2001 è stata revocata l'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata con procedura di mutuo riconoscimento della sottoindicata specialità medicinale:

FLUTAMIDE

21 compresse 250 mg - A.I.C. 034379014/mg;

84 compresse 250 mg - A.I.C. 034379026/mg.

Motivo della revoca: mancata richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio da parte della ditta Bristol Myers Squibb S.p.a., titolare della medesima.

01A8539

Manuali di corretta prassi igienica previsti dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e dalla circolare n. 1 del 26 gennaio 1998.

Per l'opportuna divulgazione si comunica che il «Manuale di corretta prassi igienica per il settore artigianale della gelateria» elaborato dall'«EBNA» - viale Castro Pretorio, 25 - 00185 Roma - fax 06/44702654, è stato valutato conforme dal Ministero della sanità con il supporto dell'Istituto superiore di sanità, ed inviato alla commissione europea.

01A8485

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 7 agosto 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8768
Yen giapponese	108,74
Corona danese	7,4429
Lira Sterlina	0,61950
Corona svedese	9,1885
Franco svizzero	1,5060
Corona islandese	86,54
Corona norvegese	7,9690
Lev bulgaro	1,9467
Lira cipriota	0,57372
Corona ceca	33,913
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	247,39
Litas lituano	3,5074
Lat lettone	0,5551
Lira maltese	0,4004
Zloty polacco	3,7197
Leu romeno	26098
Tallero sloveno	219,2182
Corona slovacca	42,909
Lira turca	1186000
Dollaro australiano	1,7020
Dollaro canadese	1,3395
Dollaro di Hong Kong	6,8383
Dollaro neozelandese	2,0976
Dollaro di Singapore	1,5655
Won sudcoreano	1126,95
Rand sudafricano	7,2775

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A9059

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Trasformazione della forma giuridica della società «Consulfiduciaria S.r.l.», in Milano, ora «Consulfiduciaria S.p.a.»

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 9 dicembre 1980, modificata in date 7 marzo 1985 e 27 luglio 2000, alla società «Consulfiduciaria S.r.l.», con sede legale in Milano, è modificata per quanto riguarda la forma giuridica variata in «Consulfiduciaria S.p.a.», numero di iscrizione nel registro delle imprese di Milano e C.F. 000543260210.

01A8196

Provvedimenti concernenti i magazzini generali

Con decreto ministeriale 2 luglio 2001 alla società «Molino Alba S.p.a.», con sede in Alba (Cuneo), via Einaudi n. 7, viene revocata l'autorizzazione a gestire il magazzino generale sito in Felizzano (Alessandria) - Regione Mulini n. 26 e alla società «Molini Valente S.p.a.», con sede in Felizzano (Alessandria) - Regione Mulini n. 26, è autorizzata a gestire il sopracitato magazzino generale, a seguito di contratto d'affitto con la società «Molino Alba S.p.a.».

01A8541

Autorizzazione all'ampliamento del magazzino generale alla società «Interporto Rivalta Scrivia S.p.a.», in Tortona

Con decreto ministeriale 2 luglio 2001 la società «Interporto Rivalta Scrivia S.p.a.», con sede in Tortona - fraz. Rivalta Scrivia (Alessandria), è stata autorizzata ad ampliare il proprio impianto con un nuovo capannone di mq 10225 da destinare al deposito di merci varie secche.

01A8542

Istituzione del comitato tecnico-consultivo per il settore fieristico

Con decreto ministeriale 25 maggio 2001 è stato istituito il comitato tecnico-consultivo per il settore fieristico in attuazione dell'art. 7 della legge 11 gennaio 2001, n. 7 «legge quadro sul settore fieristico».

01A8486

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Approvazione delle modificazioni allo statuto del Club Alpino Italiano

Con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato del 16 maggio 2001, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, sono state approvate le deliberazioni adottate dall'assemblea dei delegati del Club Alpino Italiano nelle adunanze svoltesi l'8 ottobre 2000 e il 14 gennaio 2001, concernenti modifiche ad alcuni articoli dello statuto, secondo il testo allegato, ... fatta eccezione, con riferimento all'art. 37, lettera *c)*, delle parole «e con esclusione dei rendiconti relativi all'utilizzo dei contributi ordinari e straordinari, deliberati a carico dei soci dalla assemblea dei delegati, con vincolo di destinazione e per finalità istituzionali».

01A8435

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Precisazioni funzionali ad eliminare le remore alla piena operatività del sistema della finanza di progetto

In base a segnalazioni pervenute e relative a difficoltà incontrate da promotori, ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge-quadro, ad ottenere l'asseverazione da parte degli istituti di credito prevista dalla normativa vigente a corredo della proposta presentata ad iniziativa del privato, il Consiglio ha preso in esame le problematiche concernenti l'attuazione dell'istituto del project financing, al fine di individuare l'esistenza o meno di cause di remora alla diffusione di questo sistema di realizzazione delle opere pubbliche, nonché per verificare le concrete esigenze nel mercato degli appalti con riferimento alle posizioni dei protagonisti della finanza di progetto.

Stante il rilievo che riveste la questione ed il coinvolgimento di molteplici interessi del settore degli appalti pubblici, in conformità a quanto disposto nel regolamento sul funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, secondo il quale ogni valutazione dei problemi e delle prassi va condotta in base agli apporti delle amministrazioni ed enti rappresentativi di apparati e interessi del settore dei lavori pubblici, è stata convocata un'audizione, tenutasi in data 4 maggio 2001.

Sono stati, poi, acquisiti memorie e documenti dei partecipanti all'audizione e di quelli che ne avevano fatto riserva di presentazione: Banca d'Italia, Unità tecnica finanza di progetto, Associazione bancaria italiana, Associazione nazionale costruttori edili, Associazione grandi infrastrutture, Finpublic.

Sulla base di tutti questi elementi il Consiglio ha deliberato il seguente atto.

Deve essere, preliminarmente, depurato l'ambito della problematica emersa da questioni le quali hanno già trovato concorde soluzione nella prospettazione degli enti ed associazioni intervenuti. Così è a dire in ordine all'attuale opportunità di tenere separate le attività di asseverazione e di finanziamento. Soprattutto è da ritenere che talune questioni considerate molto rilevanti si dimensionano nella loro effettiva portata. Così è in ordine alla natura giuridica dell'asseverazione. L'Autorità nell'atto di regolazione n. 34/2000 ha posto in rilievo la rilevanza pubblicistica dell'asseverazione stessa; al riguardo è opportuno evidenziare che detta rilevanza debba intendersi non come attribuzione al sistema bancario di una nuova e differente posizione giuridica, in quanto essa rimane, anche a seguito delle innovazioni normative, una situazione giuridica di diritto privato afferente ad un rapporto giuridico tra privati, cioè tra l'istituto di credito ed il soggetto promotore.

La rilevanza pubblicistica va intesa, invece, in relazione all'importanza che l'attività dell'istituto di credito riveste per l'operato della pubblica amministrazione in quanto quest'ultima trova una conferma ovvero un supporto per le sue autonome valutazioni, come previste nella procedura di finanza di progetto, nell'attestazione professionalmente qualificata che l'istituto di credito rilascia circa la correttezza del piano e la congruità degli elementi che lo compongono sotto il profilo economico-finanziario.

Ciò che invero è da escludere è che questa attività determini un rapporto diretto tra amministrazione pubblica e sistema bancario, in quanto l'amministrazione utilizza per una propria autonoma valutazione le risultanze di un'attività di diritto privato posta in essere dalle banche, che non per questo muta il proprio carattere privatistico originario.

La rilevanza pubblicistica, pertanto, riguarda il fatto che l'asseverazione e le relative attestazioni rese da un soggetto privato nei confronti di altro soggetto privato costituiscono elemento necessario perché da parte della pubblica amministrazione possa ritenersi ammissibile una procedura di finanza di progetto.

L'amministrazione infatti, pur nell'assoluta autonomia della propria valutazione sulla proposta, assume le proprie determinazioni senza rivalutare il contenuto dell'asseverazione, ma utilizzando la stessa come uno degli elementi su cui basare le successive decisioni.

Peraltro, quali che possono essere le qualificazioni assegnate in sede interpretativa ed anche qual che possa essere il contenuto di clausole contenute in lettere di asseverazione, il problema, ove si dovesse porre, troverebbe nella sede giudiziale quella della sua naturale definizione, come è fisiologico che avvenga ogni volta che si tratti di valutare problemi di giurisdizione per fattispecie inquadrabili in previsioni normative o di carattere privatistico o con contenuto di diritto pubblico.

La maggior parte dei partecipanti all'audizione negli interventi orali e negli atti scritti ha convenuto sul fatto che l'attività di asseverazione non si sostanzia in una mera verifica di massima sulla sostenibilità delle proposte; ma che, al contrario, essa deve attestare la correttezza del piano economico finanziario e la congruità delle relative poste utilizzate per la sua elaborazione. Così, con diverse formulazioni, l'Unità tecnica finanza di progetto del Ministero del tesoro, l'Associazione nazionale costruttori edili, l'Associazione imprese generali.

Tra l'altro troviamo affermato che l'attività di asseverazione rappresenta un esame critico ed analitico del progetto in cui vengono valutati gli aspetti legati alla fattibilità dell'intervento, alla sua remuneratività ed alla capacità di generare flussi di cassa positivi. In altri termini, si tratta di assicurare, da parte dell'asseverante, la «bancabilità» dell'iniziativa ovvero la sua proponibilità alla comunità dei finanziatori (AGI).

Si legge anche negli atti di intervento che l'asseverazione deve consistere nell'attestazione da parte dell'istituto di credito della correttezza della compilazione del piano e della congruità delle poste economico-finanziarie utilizzate nella sua elaborazione (ANCE).

La Banca d'Italia ha auspicato una soluzione volta a contemperare le esigenze della pubblica amministrazione e del sistema bancario ponendo soprattutto l'accento sui compiti che spettano alla pubblica amministrazione, ma significativamente ha affermato «come l'utilizzo del termine asseverazione, che richiama concetti non tipici del diritto privato, non consente probabilmente di ridurre a una mera attività di consulenza al promotore il compito delle banche, conferendo piuttosto a quest'ultimo carattere di attestazione qualificata».

L'Associazione bancaria italiana con successive comunicazioni e, da ultimo, con nota del 15 giugno 2001 ha predisposto uno schema di lettera di asseverazione che, a parte i presupposti enunciati, per i quali valgono le iniziali argomentazioni del presente atto, sta a dimostrare che la banca non si limita ad analisi formali (correttezza matematica delle voci) ma è chiamata ad effettuare valutazioni sugli elementi economici (costi e ricavi del progetto) e finanziari (composizione delle fonti di finanziamento) contenuti nel piano presentato dal promotore ed a verificarne l'equilibrio in relazione, tra l'altro, ai flussi di cassa generati dal progetto. Soluzione affermata come funzionale, a legislazione vigente, a rendere coerenti le esigenze della pubblica amministrazione, soprattutto di quelle meno organizzate per il coinvolgimento di capitali privati nel finanziamento di infrastrutture e servizi pubblici, e l'attività del sistema bancario.

L'ABI riconosce che occorrerebbe, perché sia distinta l'attività di consulenza alla pubblica amministrazione da quella al promotore, una modifica dell'art. 37-*bis* della legge quadro.

Può convenirsi con le indicazioni dell'Associazione bancaria italiana, circa l'ambito della valutazione economica e finanziaria dei seguenti elementi, in ogni caso necessari:

prezzo che il promotore intende chiedere all'amministrazione aggiudicatrice;

prezzo che il promotore intende corrispondere all'amministrazione per la costituzione o il trasferimento dei diritti;

canone che il promotore intende corrispondere all'amministrazione;

tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori e per l'avvio della gestione;

durata prevista della concessione;

struttura finanziaria dell'operazione (elemento riassuntivo rilevante);

costi/ricavi e conseguenti flussi di cassa generati dal progetto (pacifico il riferimento alle tariffe).

Imprescindibile è altresì la verifica della congruenza dei dati forniti nel piano economico-finanziario con la bozza di convenzione.

Per gli elementi non espressamente indicati, la valutazione tecnico-economica propria della stazione appaltante, sarà però supportata dalla valutazione da parte della banca dai dati suindicati dei quali non è possibile ignorare gli effetti sul piano economico-finanziario generale.

Alla luce di quanto sin qui precisato in termini di contenuto dell'atto di asseverazione, se può trovare giustificazione un deferimento ai dati forniti dall'impresa, per quanto ne riguarda la veridicità e la congruità, questo non può che riferirsi a quegli elementi che per essere relativi ad accertamenti di fatto posti in essere dall'impresa debbono darsi per veri e congrui, se ed in quanto non oggetto di possibile riesame, costituendo profili di scelta industriale propri dell'impresa stessa. La verifica di congruità riguarderà invece la struttura finanziaria dell'opera, nonché i costi ed i ricavi da valutarsi con riferimento ai dati elementari esposti dall'impresa.

In ogni altro senso, l'indicazione riportata nello schema di asseverazione proposto dall'ABI («Nello svolgimento dell'attività di cui sopra, la banca si è basata su dati e documentazione relativi al progetto da voi fornitici che non sono stati sottoposti a verifiche di congruità. La vostra società si assume pertanto ogni responsabilità circa la veridicità e congruità dei suddetti dati e dei documenti presentati al riguardo nonché, più in generale, di qualsiasi altra informazione comunicata alla banca ai fini della redazione del presente documento.») priverebbe di effettività l'asseverazione stessa.

Sempre in detto documento, per le ragioni esposte all'inizio del presente atto, risulta carente di specifici effetti l'avvertimento «la banca non svolge alcuna funzione di natura pubblica».

Proceduto all'esame dello schema della lettera di asseverazione proposta dall'Associazione bancaria italiana sono utili precisazioni ulteriori, sia sull'effettiva portata delle affermazioni contenute nell'atto di regolazione n. 34/2000 sia sulla finalità ultima dell'asseverazione la cui portata si è venuta precisando in sostanziale concorde valutazione.

Sotto questo secondo profilo ciò che assevera la banca è la validità del piano economico-finanziario per la sua rispondenza a criteri e regole, validità che può essere oggetto di «attestazione» - come affermato dalla Banca d'Italia - «qualificata». Questa attestazione qualificata giova alla pubblica amministrazione nelle sue autonome valutazioni, giova al mercato che risulta in presenza di un piano economico-finanziario «proponibile» alla comunità dei finanziatori.

Sotto il primo profilo è da precisare che con il riferimento contenuto nell'atto di regolazione n. 34/2000 agli elementi che formano oggetto dell'attività di asseverazione quali indicati nell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, come elementi che vengono posti nel bando di gara come base su cui valutare l'offerta economicamente più vantaggiosa, si sono voluti indicare tutti gli aspetti che possono formare oggetto di valutazione in progetti in cui gli stessi necessitino di una valutazione economico-finanziaria.

Pertanto, poiché la finanza di progetto, può applicarsi alla realizzazione di opere di diversa importanza e rilievo ed a correlate gestioni più o meno complesse, taluni degli elementi di cui all'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 possono non richiedere una specifica valutazione, bensì una mera indicazione dei dati di base inseriti nella proposta del promotore, che siano di riferimento per l'amministrazione al fine di individuare gli elementi da porre a base di gara per la scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Ferma restando l'indicazione degli elementi che devono comunque formare oggetto di asseverazione prima elencati, le indicazioni di cui all'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 non hanno carattere tassativo, non debbono essere cioè elementi che formino obbligatoriamente oggetto di valutazione nell'attività di asseverazione. L'ambito di questa valutazione può essere convenuto tra istituto di credito e promotore purché sia accertata la coerenza degli elementi tipici e necessari del piano dal punto di vista economico-finanziario. L'amministrazione potrà, ove lo ritenga, richiedere integrazioni all'asseverazione qualora in relazione alla tipologia del progetto presentato ravvisi la necessità di una valutazione ulteriore su particolari elementi.

Un'ultima considerazione conclusiva.

È stato già previsto nel comunicato dell'Autorità del 21 giugno 2001, stante la scadenza del 30 giugno 2001 per la presentazione delle proposte e poiché l'asseverazione, come in precedenza affermato, è un elemento necessario delle stesse, che è consentita la presentazione dell'offerta da parte del soggetto privato promotore anche priva dell'asseverazione, purché quest'ultima, già richiesta, venga prodotta ad integrazione della proposta in tempo utile per consentire la valutazione complessiva da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 37-*ter* della legge-quadro.

01A8429

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti. Tempistica delle procedure elettorali.

In data 17 luglio 2001, alle ore 16,30 presso la sede dell'A.R.A.N. ha avuto luogo l'incontro tra l'A.R.A.N., nella persona del presidente avv. Guido Fantoni, e le seguenti confederazioni sindacali: CISL, CGIL, UIL, CONFSAL, CISAL, RDB CUB.

La riunione ha per oggetto la definizione del calendario e della tempistica per le elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti del pubblico impiego ai sensi dell'accordo del 7 agosto 1998.

Al termine della riunione, avvenuta alle ore 18 le parti suddette sottoscrivono il presente protocollo.

Art. 1.

Indizione delle elezioni

1. Ai sensi dell'art. 1 dell'accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, nei giorni 19-22 novembre 2001 sono indette su iniziativa delle confederazioni firmatarie del presente documento le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni di seguito riportati:

Comparti:

agenzie fiscali;

aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;

enti pubblici non economici;

istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione;

Ministeri;

Presidenza del Consiglio dei Ministri;

regioni ed autonomie locali;

servizio sanitario nazionale;

Università.

Art. 2.

Calendario e tempistica delle procedure elettorali e termine per le adesioni

1. Le procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di seguito indicata:

1° ottobre 2001, annuncio delle elezioni e contestuale inizio della procedura elettorale;

2 ottobre 2001, le amministrazioni rendono disponibile l'elenco generale alfabetico degli elettori e ne consegnano copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta. Contestualmente, inizia la raccolta delle firma per la presentazione delle liste;

10 ottobre 2001, termine per l'insediamento della commissione elettorale;

15 ottobre 2001, termine per la costituzione formale della commissione elettorale;

20 ottobre 2001, termine per la presentazione delle liste elettorali;

10 novembre 2001, affissione delle liste elettorali all'albo dell'amministrazione;

19-22 novembre 2001, votazioni;

23 novembre 2001, scrutinio.

2. Il 30 settembre 2001 è il termine utile per la formale adesione all'accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 da parte delle organizzazioni sindacali che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 2, parte I dell'accordo stesso. Detto termine è l'ultimo utile anche per l'adesione all'accordo da parte delle associazioni sindacali rappresentative non affiliate alle confederazioni sottoscrittrici qualora non vi abbiano già aderito in occasione delle elezioni del novembre 1998.

Roma, 17 luglio 2001

Le sottoscritte organizzazioni sindacali, a norma dell'accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, indicando le elezioni per il rinnovo delle R.S.U. gia elette nel novembre 1998:

CGIL, CISL, UIL, RDB CUB, CISAL, CONFSAL.

01A8540

REGIONE PUGLIA

Approvazione definitiva del piano regolatore generale dei comuni di Seclì, Molfetta, Monteroni di Lecce, Giurdignano, Casamassima e Nardò.

La giunta della regione Puglia con atto n. 341 del 10 aprile 2001 (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via definitiva, ai sensi della legge regionale n. 56/1980, il piano regolatore generale, con le precisazioni esposte nella stessa deliberazione. (Comune di Seclì.)

La giunta della regione Puglia con atto n. 527 del 10 maggio 2001 (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via definitiva, ai sensi della legge regionale n. 56/1980, il piano regolatore generale, con le precisazioni esposte nella stessa deliberazione. (Comune di Molfetta).

La Giunta della regione Puglia con atto n. 529 del 10 maggio 2001 (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via definitiva, ai sensi della legge regionale n. 56/1980, il piano regolatore generale, con le precisazioni esposte nella stessa deliberazione. (Comune di Monteroni di Lecce).

La giunta della regione Puglia, con atto n. 442 del 12 aprile 2001 (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via definitiva, ai sensi della legge regionale n. 56/80, il piano regolatore generale, con le precisazioni esposte nella stessa deliberazione.» (comune di Giurdignano).

La giunta della regione Puglia con atto n. 340 del 10 aprile 2001 (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via definitiva, ai sensi della legge regionale n. 56/80, il piano regolatore generale, con le precisazioni esposte nella stessa deliberazione.» (Comune di Casamassima).

La giunta della regione Puglia con atto n. 345 del 10 aprile 2001 (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via definitiva, ai sensi della legge regionale n. 56/80, il piano regolatore generale con le precisazioni esposte nella stessa deliberazione (comune di Nardò).

01A8182-8183-8184-8186-8187-8181

Approvazione definitiva della variante al piano regolatore generale per comparti edificatori

La giunta della regione Puglia con atto n. 436 del 12 aprile 2001 (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via definitiva, ai sensi della legge regionale n. 56/1980, il piano regolatore generale per comparti edificatori, con le precisazioni esposte nella stessa deliberazione. (Comune di San Giovanni Rotondo).

01A8185

Variante connessa al cambio di destinazione d'uso in agro di Monopoli. (Delibera di C.C. n. 11 del 1° marzo 2000)

La giunta della regione Puglia con atto n. 453 del 12 aprile 2001 (esecutivo a norma di legge), ha approvato la variante connessa al cambio di destinazione d'uso di una masseria in agro di Monopoli (Bari).

01A8179

Variante connessa al cambio di destinazione d'uso di un casolare rurale in agro Palombaio. (Delibera di C.C. n. 39 del 28 marzo 2000).

La giunta della regione Puglia con atto n. 454 del 12 aprile 2001 (esecutivo a norma di legge), ha approvato la variante connessa al cambio di destinazione d'uso di un casolare rurale in agro di Palombaio del comune di Bitonto (Bari).

01A8180

REGIONE UMBRIA

Decadenza della Mineraria Barite S.r.l. dalla concessione mineraria di lignite

Con determinazione dirigenziale n. 5041 dell'8 giugno 2001 della regione dell'Umbria, è stata dichiarata decaduta la Mineraria Barite S.r.l. dalla concessione mineraria di lignite rilasciata con decreto ministeriale 7 ottobre 1983 e denominata «Colle Fonte Vecchia» nei comuni di Gualdo Cattaneo e Giano dell'Umbria - scheda n. 26/Rosa.

01A8178

COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Bagno di Romagna (Forlì - Cesena) ha adottato il 14 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.

(Omissis).

Le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 sono determinate nelle seguenti misure, rapportate al valore degli immobili:

1.1. aliquota ridotta 5 per mille da applicare:

alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente, unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario, alloggio regolarmente assegnato all'istituto autonomo case popolari);

alle unità immobiliari indicate all'art. 2 del citato regolamento dell'imposta comunale sugli immobili cioè l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

alle pertinenze di cui all'art. 2-*bis* del medesimo regolamento comunale sugli immobili;

le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale e le abitazioni concesse in uso gratuito a coniuge, parenti di primo grado discendenti (figlio/figlia) ed ascendenti (padre/madre) e di secondo grado in linea collaterale (fratelli/sorelle);

1.2. aliquota ordinaria 7 per mille da applicare:

per tutti gli altri immobili.

(Omissis).

01A8456

COMUNE DI CAPOLIVERI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Capoliveri (Livorno) ha adottato il 21 marzo 2001 e il 27 aprile 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001:

(Omissis).

1) Di stabilire, con decorrenza primo gennaio 2001, in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 regolante l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

2) Di escludere, con decorrenza primo gennaio 2001, l'applicazione della detrazione per le unità immobiliari, adibite ad abitazione principale con residenza dei soggetti sotto riportati, concesse in uso gratuito:

a) ai parenti in linea retta e collaterale fino al 3° grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti);

b) al coniuge, ancorché separato o divorziato;

c) agli affini entro il secondo grado (suocere, generi e nuore, cognati);

3) Di dare atto che alle unità immobiliari indicate al punto 2) viene, in ogni caso, applicata l'aliquota prevista per l'abitazione principale;

4) Di dare, altresì, atto che per l'anno 2001 rimangono invariate le aliquote di imposta fissate nel 4,5 per mille per le abitazioni principali e nel 7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali;

(Omissis).

di modificare il dispositivo della propria deliberazione n. 40 del 21 marzo 2001 avente per oggetto «Determinazione tariffe relative ai tributi e servizi locali» nel seguente modo:

a) di approvare i punti 1) e 2) nel testo seguente:

1) di stabilire, con decorrenza primo gennaio 2001, in lire 200.000 la detrazione per abitazione principale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 regolante l'applicazione della imposta comunale sugli immobili;

Di dare atto che i soggetti che hanno diritto al beneficio della detrazione risultano essere i soggetti passivi proprietari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente.

La detrazione pari a lire 200.000 si applica anche ai soggetti passivi titolari di diritti reali su unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché su alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

2) di escludere, con decorrenza primo gennaio 2001, l'applicazione della detrazione per le unità immobiliari, adibite ad abitazione, nelle fattispecie previste dall'articolo 59, comma primo lettera *e)*, del decreto legislativo 446 del 15 dicembre 1997.

b) di inserire il punto 2-*bis*) nel testo seguente:

2-*bis*) di dare atto che quanto enunciato ai punti 1) e 2) non comporta alcuna variazione al regolamento per l'applicazione della imposta comunali sugli immobili, approvato con propria deliberazione n. 2 del 15 gennaio 1999, trattandosi di modifiche che configurano l'esercizio di una facoltà prevista proprio dal medesimo regolamento agli articoli 23 e 17;

c) di confermare i punti 3) e seguenti nel testo originario:

3) di dare atto che alle unità immobiliari indicate al punto 2) viene, in ogni caso, applicata l'aliquota prevista per l'abitazione principale;

4) di dare, altresì, atto che per l'anno 2001 rimangono invariate le aliquote di imposta fissate nel 4,5 per mille per le abitazioni principali e nel 7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali;

(Omissis).

01A8574

COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Carpaneto Piacentino (Piacenza) ha adottato il 1º febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001:

(Omissis).

1) Di determinare per l'anno 2001 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:

a) 4,75 per mille per l'abitazione principale;

b) 4 per mille per gli insediamenti produttivi (categoria catastale D) di nuova costruzione per i quali nell'anno 2001 venga rilasciata la concessione edilizia e venga dato l'inizio dei lavori; l'aliquota agevolata del 4 per mille vige per due anni d'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui gli immobili sono effettivamente utilizzati. Gli aventi diritto dovranno presentare richiesta-autocertificazione nella quale il contribuente deve indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, possesso dei requisiti di cui al precedente punto indicando

1) estremi della concessione edilizia;

2) data di inizio dei lavori;

3) data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, la data in cui gli immobili sono effettivamente utilizzati.

La richiesta-autocertificazione dovrà essere presentata al comune - ufficio tributi - oppure spedita per posta a mezzo raccomandata ar. (fa fede per la data di scadenza il timbro postale della raccomandata) entro il 30 novembre dell'anno di ultimazione lavori ed avrà valore per il periodo d'imposta I.C.I. di competenza. I contribuenti che hanno presentato regolare richiesta-autocertificazione potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2001 già tener conto dell'agevolazione richiesta.

L'amministrazione si riserva di sospendere la richiesta in caso di autocertificazione incompleta, si riserva di chiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato e di effettuare accertamenti d'ufficio. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

c) 5,5 per mille per tutti gli altri immobili.

2) Di elevare ai sensi dell'art. 55 comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni e integrazioni la detrazione per unità immobiliare adibita dal soggetto passivo d'imposta ad abitazione principale:

A) da L. 200.00 a L.300.000 alle seguenti condizioni: possessori di un'unica abitazione principale su tutto il territorio dello Stato accatastata nelle categorie da A/2 ad A/6 che appartengono alla seguente fascia di reddito:

Redditi massimi per appartenere alla fascia;

Reddito annuo/1 componente 9.605.700;

Reddito annuo/2 componenti 18.251.000;

Reddito annuo/3 componenti 25.935.000;

Reddito annuo/4 componenti 32.659.000;

Reddito annuo/5 componenti 39.383.000.

Per la determinazione del reddito si fa riferimento alla dichiarazione dei redditi anno 2001 per i redditi dell'anno 2000. Il reddito è quello di tutto il nucleo familiare.

2) Presentazione di richiesta-autocertificazione nella quale il contribuente deve dichiarare nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, possesso dei requisiti di cui al precedente punto 1. La richiesta-autocertificazione dovrà essere presentata al comune - ufficio tributi - oppure essere spedita per posta a mezzo raccomandata a.r. (fa fede per la data di scadenza il timbro postale della raccomandata) entro il 31 maggio 2001 ed avrà valore per il periodo d'imposta I.C.I. anno 2001. I contribuenti che hanno presentato regolare richiesta-autocertificazione potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2001, già tener conto della detrazione richiesta. L'amministrazione si riserva di sospendere la richiesta in caso di autocertificazione incompleta, si riserva di chiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato e di effettuare accertamenti d'ufficio. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992;

B) da L.200.000 a L.400.000 alle seguenti condizioni:

1) Giovani coppie - di nuova costituzione di età fino a 32 anni che non siano proprietarie di altri immobili da adibire ad abitazione e che acquistino la loro prima casa con un mutuo;

2) Presentazione di richiesta-autocertificazione nella quale il contribuente deve dichiarare nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo e possesso di requisiti di cui al punto precedente indicando i dati identificativi del coniuge o convivente ed allegando dichiarazione dell'istituto di credito o ente erogatore il mutuo riportante gli estremi del finanziamento concesso come prima casa.

La richiesta-autocertificazione dovrà essere presentata al comune - ufficio tributi - oppure spedita per posta a mezzo raccomandata a.r. (fa fede per la data di scadenza il timbro postale della raccomandata) entro il 30 novembre 2001 ed avrà valore per il periodi di imposta I.C.I. anno 2001 e 2002.

I contribuenti che hanno presentato regolare richiesta-autocertificazione potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2001 già tener conto della detrazione richiesta.

L'amministrazione comunale si riserva di sospendere la richiesta in caso di autocertificazione incompleta, si riserva di chiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato e di effettuare accertamenti d'ufficio. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

(Omissis).

01A8575

COMUNE DI CERES

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Ceres (Torino) ha adottato il 13 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille, così come deliberato dalla giunta comunale con atto n. 13 del 13 gennaio 2001.

(Omissis).

01A8457

COMUNE DI FIVIZZANO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), per l'anno 2001

Il comune di Fivizzano (Massa Carrara) ha adottato il 31 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.

(Omissis).

1) di stabilire, per l'anno 2001, nel 4,90 per mille la misura dell'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie e proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;

2) di confermare nel 6 per mille la misura dell'aliquota ordinaria da applicarsi per gli immobili e relative pertinenze, diversi dall'abitazione principale, in favore dei soggetti passivi residenti nel territorio comunale;

3) di introdurre la misura del 7,50 per mille quale aliquota da applicarsi per gli immobili e relative pertinenze per i quali non risultano registrati contratti di locazione da almeno due anni, a carico dei soggetti passivi non residenti nel territorio comunale.

Ogni soggetto è obbligato a presentare copia del contratto di locazione in essere entro il termine del 30 giugno 2001;

4) di confermare in L. 200.000 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari ex art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 nel testo da ultimo sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

5) di confermare in L. 250.000 la detrazione dell'imposta per l'unità immobiliare di proprietà di soggetti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, con invalidità superiore al 67% direttamente adibita ad abitazione principale dagli stessi, e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) proprietari o usufruttuari unicamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (garage, cantina);

b) in possesso di reddito annuo complessivo lordo non superiore a L. 30.000.000 in quanto solo, ovvero maggiorato di L. 10.000.000 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare;

c) i limiti di reddito sono riferiti a quanto dichiarato dal contribuente ai fini della applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1999.

Ogni soggetto passivo ha l'obbligo di presentare sotto la propria responsabilità apposita autocertificazione, nei modi di legge, attestante il possesso dei requisiti richiesti.

Detta autocertificazione dovrà essere presentata entro il termine del 30 giugno 2001.

(Omissis).

01A8458

COMUNE DI FOSSACESIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Fossacesia (Chieti) ha adottato il 17 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2001 le aliquote già stabilite con delibera di Consiglio comunale n. 16 dell'8 marzo 2000 e all'adeguamento delle detrazioni riguardanti l'imposta comunale sugli immobili, nella maniera seguente:

abitazione. principale dei residenti 6,5 per mille;

tutte le altre unità immobiliari 7 per mille;

immobili destinati ad attività produttive (commercio, artigianato, esercizi pubblici ed affini, attività sportive e ricreative) 6 per mille;

unità immobiliari possedute da enti senza scopi di lucro 4 per mille;

fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e alienazione di immobili (per un periodo massimo di anni tre a partire dalla data di ultimazione della costruzione 4,75 per mille.

Fermo restando le detrazioni per la prima abitazione nella misura di L. 200.000 e le altre riduzioni e detrazioni dovute per legge, viene determinata una detrazione di L. 300.000 esclusivamente in alternativa alla riduzione ordinaria di L. 200.000 per le seguenti fattispecie:

contribuente nel cui nucleo familiare è presente un portatore di handicap in situazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, accertata dalla competente commissione ASL ai sensi dell'art. 4 della medesima legge;

contribuente nel cui nucleo familiare siano presenti esclusivamente titolari di pensioni minime sociali ed il cui reddito, nell'anno precedente, è determinato oltreché dalle predette pensioni sociali, esclusivamente dalla rendita dell'abitazione principale;

contribuenti che contraggono matrimonio nell'anno 2001, anche residenti in immobile di proprietà di affini e parenti entro il terzo gado, concesso in comodato gratuito regolarmente registrato; la maggiore detrazione spetta anche per l'anno successivo a quello in cui si è contratto il matrimonio;

assegnatari di alloggi degli istituti autonomi per le case popolari.

I contribuenti interessati alla maggiore detrazione per l'abitazione principale, sono tenuti a presentare domanda al comune prima dell'effettuazione dei versamenti dell'imposta (giugno - dicembre), utilizzando gli appositi modelli da ritirare presso l'ufficio tributi; in mancanza della domanda l'ufficio provvederà, in fase di controllo, ad applicare la detrazione ordinaria di L. 200.000.

(Omissis).

01A8576

COMUNE DI GIOVE

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Giove (Terni) ha adottato l'8 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.

(Omissis).

1) Per l'anno 2001 confermare l'aliquota I.C.I. già in vigore nell'anno 1999:

abitazione principale 4,90 per mille;

altri fabbricati 5,50 per mille;

prevedendo le seguenti agevolazioni:

riproduzione aliquota I.C.I. al 4 per mille per tutti i fabbricati adibiti a prima abitazione siti in «zona A - Centro storico» limitatamente ai comparti 1, 2, 3 (Giove Vecchio);

riduzione aliquota I.C.I. al 4 per mille per tutti gli altri fabbricati siti negli stessi comparti della «Zona A - Centro storico» ove vengono eseguiti interventi di recupero del patrimonio edilizio, così come definito all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*; l'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

01A8459

COMUNE DI GIOVO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Giovo (Trento) ha adottato il 28 dicembre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.

(Omissis).

1) Di determinare come segue le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare nel comune di Giovo per l'anno 2001:

abitazione principale del contribuente e/o dei suoi familiari parenti entro il secondo grado: 4 per mille, con detrazione dell'importo di L. 300.000;

altri fabbricati: 4 per mille;

aree fabbricabili su cui sono in corso lavori di costruzione in base a concessione edilizia e limitatamente al periodo di validità della stessa: 4 per mille;

aree fabbricabili non utilizate: 7 per mille.

(Omissis).

01A8460

COMUNE DI LISIO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Lisio (Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.

(Omissis).

Di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille per tutti gli immobili;

Di determinare la detrazione da applicarsi alla prima casa nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

01A8461

COMUNE DI LIVIGNO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Livigno (Sondrio) ha adottato il 1° febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001:

(Omissis).

a) aliquota: 4,5 per mille,

b) detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: L. 500.000;

(Omissis).

01A8577

COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Marciano della Chiana (Arezzo) ha adottato il 28 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001:

(Omissis).

Di confermare, conseguentemente, con riferimento all'anno 2001, le aliquote d'imposta già vigente per l'anno 2000, nella misura del 5,5 per mille per le abitazioni principali e del 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali;

(Omissis).

01A8578

COMUNE DI MELISSANO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Melissano (Lecce) ha adottato il 1° giugno 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.

(Omissis).

1) Di revocare gli atti della giunta municipale n. 481 del 29 dicembre 200 e n. 293 del 4 maggio 2001 *(Omissis).*

2) Di determinare per l'anno 2001 l'aliquota che sarà applicata per questo comune nella misura del 6 per mille per le abitazioni principali e 7 per mille per gli altri immobili.

3) Di fissare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta per l'immobile adibito ad abitazione principale.

4) Di confermare anche per l'anno 2001 l'ulteriore detrazione per l'abitazione principale di L. 300.000 per i contribuenti titolari di pensione con trattamento minimo, purché la stessa sia primaria fonte di reddito del nucleo familiare.

(Omissis).

01A8462

COMUNE DI META

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Meta (Napoli) ha adottato il 23 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001:

(Omissis).

Aliquota ordinaria 7 per mille;

Aliquota per abitazione principale 6 per mille;

Aliquota per le unità immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale 6 per mille;

Detrazione per abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

01A8579

COMUNE DI MONTASOLA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Montasola (Rieti) ha adottato il 23 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili anche per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille rapportato al valore degli immobili;

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che:

a) l'importo di lire 200.000 di cui sopra sia elevato a lire 220.000, e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta;

4. si dà atto che nella determinazione delle aliquote di cui al capo I e di quanto oggetto del capo IV, nonché della definizione della riduzione o detrazione di cui al capo V sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

5. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;

(Omissis).

01A8580

COMUNE DI MONTEBELLO JONICO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Montebello Jonico (Reggio Calabria) ha adottato il 3 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001:

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili così come determinata dal Consiglio comunale per l'anno 2000:

aliquota unica per le unità immobiliari 6 per mille;

aliquota unica per le aree fabbricabii 5 per mille;

aliquota unica del 5 per mille per le abitazioni non locate di anziani o disabili con residenza in istituto di ricovero o sanitari;

detrazione per la prima abitazione lire 250.000.

(Omissis).

01A8581

COMUNE DI MONTECCHIA DI CROSARA

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Montecchia di Crosara (Verona) ha adottato il 14 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) di confermare anche per l'anno 2001, le seguenti aliquote e la seguente detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale:

Fabbricato	Aliquota	Detrazione
Unità immobiliare adibita a prima abitazione	5 per mille	L. 200.000
Tutti gli altri fabbricati	5 per mille	L. 0

(Omissis).

01A8464

COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Monte San Giovanni Campano (Frosinone) ha adottato il 16 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) di fissare, per l'anno 2001, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 5,5 per mille per l'abitazione principale e di 6,5 per mille per gli altri fabbricati;

(Omissis).

01A8463

COMUNE DI NARZOLE

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Narzole (Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

aliquota: 5 per mille;

detrazione ordinaria prima casa: L. 200.000

detta detrazione viene elevata a L. 250.000 in presenza delle condizioni di seguito riepilogate:

1 - inesistenza di altri diritti di proprietà o diritti reali di godimento (uso, usufrutto, abitazione, superficie, ecc.) su tutto il territorio nazionale.

2 - titolarità di un trattamento pensionistico.

3 - possesso di un reddito individuale imponibile non superiore a L. 20.000.000 o familiare non superiore a L. 35.000.000.

Analoga elevazione della detrazione viene estesa, a prescindere da tutte le altre condizioni sopra riepilogate, a favore dei proprietari al cui interno trovasi, viva stabilmente e risulti iscritto nel relativo stato anagrafico, un sogetto handicappato legato da vincoli di parentela affinità o coniugio.

(Omissis).

01A8465

COMUNE DI PAVAROLO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Pavarolo (Torino) ha adottato il 10 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) di stabilire per l'anno 2001, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I.:

abitazione principale e sue pertinenze 5,5 per mille

altri fabbricati ed aree fabbricabili 7 per mille.

2) di confermare in L. 200.000 la detrazione d'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

3) di dare atto che secondo quanto previsto dall'art. 11 del regolamento in materia di I.C.I., approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 21 gennaio 1999:

sono equiparate alle categorie principali:

le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

quelle concesse in uso gratuito o in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado. Tale agevolazione viene riconosciuta anche ai soggetti con oltre 65 anni di età i quali per documentati motivi di salute abbiano dovuto trasferire la propria abitazione principale presso l'istituto di cura presso il quale risultano ricoverati.

(Omissis).

01A8466

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Polizzi Generosa (Palermo) ha adottato il 9 aprile 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) determinare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del cinque per mille;

2) dare atto che, *omissis*, i terreni agricoli del territorio comunale sono esenti dall'imposta;

(Omissis).

01A8467

COMUNE DI TRADATE

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Tradate (Varese) ha adottato il 16 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2001, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del sei per mille, prevedendo l'aliquota ridotta pari al cinque per mille per:

abitazioni principali;

garage e cantina di pertinenza all'abitazione principale;

ogni altro caso previsto dagli articoli 12 e 20 del regolamento per la «Gestione dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I.».

e la detrazione di L. 200.000 annue per l'abitazione principale, ex art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, al fine di garantire il mantenimento dei servizi esistenti.

(Omissis).

01A8468

COMUNE DI VALDAGNO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Valdagno (Vicenza) ha adottato il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) di fissare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I.:

a) nella misura del 4,5 per mille per l'abitazione principale, l'immobile considerato abitazione principale e le relative pertinenze;

b) nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili diversi da quelli adibiti direttamente ad abitazione principale.

(Omissis).

01A8469

COMUNE DI VALTOPINA

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Valtopina (Perugia) ha adottato il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 2001, le aliquote I.C.I. previste per l'anno 2000 sotto riportate:

aliquota unica . . . . 5,5 per mille;

detrazione prima casa . . . . L. 200.000.

(Omissis).

01A8470

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla circolare del Ministero delle politiche agricole e forestali 4 giugno 2001, n. 2, recante: «Regolamento (CE) n. 648/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 153 del 4 luglio 2001).

Nella circolare citata in epigrafe, pubblicata nella suddetta *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche:

nel testo della circolare la parola «*commissione*» riferita alla Commissione europea deve essere letta sempre come «*Commissione*», con la lettera iniziale maiuscola;

alla pag. 69, terzo periodo, quinta riga, le parole «da ultimo anche *i* sede..» devono leggersi: «da ultimo anche *in* sede..»;

alla pag. 70, terzo periodo della seconda colonna, alla terza riga, la parola «*ademepimento*» leggasi: «*adempimento*»;

alla pag. 71, nella seconda colonna, al paragrafo 6, le parole «secondo le *descrizioni*» vanno così lette: «secondo le *destinazioni*»;

alla stessa pag. 71, prima riga della seconda colonna, la parola «*ordinari*» va così letta: «*ordinario*»;

infine, ancora alla pag. 71, ultimo periodo, alla quinta riga, dopo le parole «in esse previste», va aggiunta la virgola.

01A8596

Comunicato relativo alla deliberazione 18 luglio 2001 della Corte dei conti, recante: «Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 177 del 1° agosto 2001).

All'art. 35 della deliberazione citata in epigrafe, pubblicata alla pag. 52 della suddetta *Gazzetta Ufficiale*, il periodo indicato come comma 2. costituisce, invece, prosecuzione del comma 1., senza soluzione di continuità.

L'art. 35 (Abrogazione) è quindi il seguente: «1. È abrogato il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle sezioni riunite 5 marzo 1998, n. 21 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 72 del 27 marzo 1998.».

01A8904

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651183/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77